Conto corrente con la Posta

Supplemento ordinario alla “ Gazzetta Ufficiale „ n. 82 dell'8 aprile 1935-XIII

DECRETO MINISTERIALE 27 novembre 1934-XIII.

Nuovo “ Regolamento pel trasporto delle merci pericolose e nocive „ (Allegato 7 alle “ Condizioni e Tariffe per i trasporti delle cose sulle Ferrovie dello Stato „).

LEGGI E DECRETI

DECRETO MINISTERIALE 27 novembre 1934-XIII.

Nuovo « Regolamento pel trasporto delle merci pericolose e nocive » (Allegato 7 alle « Condizioni e Tariffe per i trasporti delle cose sulle Ferrovie dello Stato »).

IL MINISTRO PER LE COMUNICAZIONI
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER LE FINANZE

Ritenuta l'opportunità di coordinare le disposizioni interne con quelle internazionali relative al trasporto per ferrovia delle merci pericolose e nocive;

Visto il R. decreto 10 settembre 1923, n. 2641;

Udito il Consiglio di amministrazione delle ferrovie dello Stato;

Decreta:

Art. 1.

Il « Regolamento pel trasporto delle merci pericolose e nocive » — allegato n. 7 al volume I delle Condizioni e Tariffe per i trasporti delle cose sulle ferrovie dello Stato — è annullato e sostituito con quello costituente l'allegato *A* al presente decreto.

Art. 2.

Nei volumi I e II delle citate Condizioni e Tariffe sono inoltre apportate le aggiunte e modificazioni risultanti dagli allegati *B* e *C*.

Art. 3.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione ed entrerà in vigore dalla data che sarà stabilita dall'Amministrazione delle ferrovie dello Stato.

Roma, addì 27 novembre 1934 - Anno XIII

Il Ministro per le finanze: JUNG. *Il Ministro per le comunicazioni:* PUPPINI.

ALLEGATO A.

ALLEGATO N. 7.

Regolamento pel trasporto delle merci pericolose e nocive

DISPOSIZIONI GENERALI.

Art. 1.

Obblighi del mittente.

Chi consegna per la spedizione merci di natura tale da compromettere la sicurezza dei treni, oppure da recare danno al personale incaricato di manipolarle, od alle altre merci, od al materiale della ferrovia, è tenuto a dichiararle come tali ed a condizionarle nel modo prescritto, altrimenti risponde di tutti i danni che potessero derivare dall'ignoranza involontaria dell'Amministrazione al riguardo, ed è tenuto al pagamento delle sopratasse di cui al seguente articolo 4.

Il mittente deve inoltre indicare sulla lettera di vettura, nello spazio riservato alla natura della merce, la categoria ed il gruppo a cui la merce stessa trovasi ascritta: ciò a fine di richiamare l'attenzione degli agenti della ferrovia sulle cautele da prendersi nelle manipolazioni e durante il trasporto. Questa indicazione equivale alla dichiarazione del mittente che le merci sono condizionate in modo tale da escludere la possibilità che si verifichino gli inconvenienti ed i danni contro i quali tendono a provvedere le condizioni del presente regolamento e che sono stati osservati i limiti di quantità massime, ammesse al trasporto, eventualmente stabiliti per le merci delle singole categorie.

Art. 2.

Merci non nominate e merci escluse dal trasporto.

Le merci pericolose e nocive, non specificate nella classificazione del presente regolamento e nella nomenclatura e classificazione delle cose, si considerano come appartenenti alla categoria colla quale hanno maggiore affinità; se poi per le sue proprietà una merce può appartenere a categorie diverse, in tal caso la si considera ascritta a quella categoria che prescrive cautele maggiori. L'accettazione al trasporto delle merci non facilmente assimilabili è subordinata alla preventiva assimilazione da parte dell'Amministrazione delle Ferrovie dello Stato, la quale a suo giudizio stabilisce, se del caso, anche le relative condizioni di trasporto. Sono però assolutamente escluse dal trasporto ***tutte le sostanze che esplodono spontaneamente o al più lieve urto, come ad esempio: la nitroglicerina; il picrato di piombo ed i picrati dei metalli pesanti in genere; i fulminati d'argento, d'oro, di mercurio ecc.; gli azoturi dei metalli pesanti*** (+), ***nonchè quelle che sono espressamente indicate nelle singole categorie di questo regolamento.***

Art. 3.

Imballaggio ed etichette.

L'imballaggio delle merci pericolose e nocive prescritto nelle diverse categorie si considera strettamente necessario; resta però in facoltà del mittente, come quegli che deve conoscere le proprietà delle merci che consegna, di provvedere, sia riguardo alla qualità, alla forma e alla robustezza dei recipienti, sia riguardo alla condizionatura interna dei colli, a quelle maggiori cautele che giudica opportune per la buona conservazione della merce e per evitare i pericoli inerenti al trasporto.

Le condizioni d'imballaggio stabilite per le merci consegnate in colli non valgono per i trasporti che si effettuano in carri serbatoi, perchè le cautele strettamente necessarie sono già osservate nella costruzione dei carri stessi.

Quando è prescritto che i colli od i carri debbano essere muniti di etichette simboliche indicative, queste devono corrispondere perfettamente ai modelli riportati alla fine del presente regolamento; le dimensioni delle etichette da ap-

(+) Si fa eccezione per gli *azoturi* e pei *fulminati* confezionati in capsule, miccie, inneschi, ceci e confetti fulminanti, nonchè per i giocattoli per bambini, secondo quanto è indicato nelle categorie 11ª e 14ª ed inoltre pel *fulminato di mercurio* in massa allo stato di annegamento, trasportato per conto delle Amministrazioni delle Forze Armate dello Stato, in quantità non eccedente kg. 1, come è previsto dagli accordi speciali esistenti fra le Amministrazioni stesse e l'Amministrazione ferroviaria.

porre sui colli possono essere ridotte fino ad un terzo di quelle dei modelli prescritti. Esse devono essere fissate direttamente sui colli, oppure attaccate ad essi con qualsiasi mezzo adatto purchè in modo inamovibile. In sostituzione delle etichette, il mittente può apporre sui colli delle indicazioni indelebili che corrispondano ai modelli prescritti.

Art. 4.

Dichiarazioni irregolari.

In caso di inesatta dichiarazione della qualità o del peso della merce, oppure di inosservanza delle norme e modalità stabilite per gli imballaggi e per l'interna condizionatura dei colli, si applicano le sopratasse stabilite dall'articolo 50 delle Condizioni e Tariffe.

Art. 5.

Merci diverse riunite in un sol collo.

È permesso di riunire in uno stesso collo merci diverse: in qual si voglia quantità per quelle inerti e per quelle delle categorie 5ª ed 8ª, in quantità massima di kg. 20 per ciascuna di quelle della categoria 9ª (non maggiore però di kg. 5 per il solfuro di carbonio) e fino a kg. 10 per ciascuna di quelle delle altre categorie, purchè le merci stesse siano racchiuse nel prescritto imballaggio, o, in mancanza di prescrizioni, siano contenute in recipienti di vetro o di metallo ben chiusi ed in ogni caso riposti e perfettamente immobilizzati in casse robuste con paglia, segatura o altra sostanza adatta negli interstizi.

È fatta eccezione per quelle materie che sono esplodibili da sole ovvero che possono incendiarsi, scoppiare o dar luogo a violenti sviluppi di gas quando siano unite o vengano in contatto con altre contenute nello stesso collo. In ogni modo non è permesso riunire nello stesso collo le merci per le quali non è consentito il carico in comune nello stesso carro.

Il mittente di una spedizione di materie diverse riunite come si è detto sopra dovrà dichiararle esplicitamente specificandole per qualità e peso nella lettera di vettura.

Il peso lordo di ciascuno dei colli di cui trattasi non deve superare i kg. 100 per i trasporti a piccola velocità ed i kg. 50 per i trasporti a grande velocità — salvo disposizioni particolari indicate per le singole categorie — e purchè nessuno dei prodotti contenuti nel collo sia escluso da questo ultimo modo di trasporto.

Art. 6.

Recipienti vuoti di ritorno.

I recipienti vuoti che hanno contenuto materie infettanti, sostanze corrosive o velenose, gas compressi, liquefatti o disciolti sotto pressione e merci infiammabili, devono essere ben chiusi, a meno che essi siano stati accuratamente risciacquati, e si trasportano di regola in carri scoperti.

Dell'eseguita risciacquatura il mittente deve dare assicurazione mediante esplicita dichiarazione nella lettera di vettura.

La chiusura dei recipienti che hanno servito a trasportare liquidi della categoria 2ª non è richiesta per le spedizioni a carro o considerate come tali. I recipienti non chiusi si trasportano sempre in carri scoperti.

I recipienti metallici che abbiano servito al trasporto di liquidi infiammabili delle categorie 8ª e 9ª possono essere trasportati anche in carri coperti ma beninteso essi devono essere perfettamente chiusi come se si trattasse di recipienti pieni.

Anche i carri serbatoi che abbiano servito al trasporto di liquidi corrosivi, velenosi od infiammabili, di gas compressi, liquefatti o disciolti sotto pressione, nonchè di fosforo ordinario o di carburo di calcio devono essere perfettamente chiusi.

Art. 7.

Mezzi di trasporto.

Le condizioni di carico in *carro scoperto, scoperto con copertone* e *coperto*, indicate nelle singole categorie, s'intendono valevoli per le spedizioni a carro. Per le spedizioni in piccole partite l'Amministrazione si riserva la facoltà di utilizzare mezzi di trasporto diversi da quelli prescritti per le spedizioni a carro, ove non vi siano esplicite disposizioni in contrario.

Art. 8.

Norme per le merci in attesa di carico o di riconsegna.

Salvo le particolari prescrizioni risultanti nelle singole categorie, tutte le merci pericolose e nocive che non si potessero caricare subito dopo la consegna in stazione, o per le quali in arrivo i destinatari non si prestassero all'immediato ritiro nel termine stabilito, non saranno deposte nei magazzini insieme con le altre, bensì in località separata ed aperta da designarsi dal capo stazione o dal capo gestione, riparandole col copertone solo quando nel trasporto sia prescritto di farle viaggiare coperte.

Art. 9.

Treni d'inoltro.

L'inoltro delle merci pericolose e nocive deve, di regola, essere fatto con treni merci. A giudizio dell'Amministrazione, le materie ascritte alle prime 11 categorie possono essere trasportate, su determinate linee, con treni misti, omnibus ed, eventualmente, anche accelerati esclusi i leggeri.

Per le merci esplodenti ascritte alle categorie 12ª, 13ª e 14ª valgono le norme indicate per le categorie medesime.

Art. 10.

Disposizioni di pubblica sicurezza.

Le disposizioni riguardanti il trasporto di merci esplodenti sono informate alle prescrizioni della vigente legge di pubblica sicurezza e del relativo regolamento.

Art. 11.

Trasporti per conto delle Amministrazioni dello Stato.

In quanto non siano stabilite tassative e speciali prescrizioni, tutte le condizioni del presente regolamento sono applicabili anche ai trasporti di merci pericolose e nocive che si effettuano per conto delle amministrazioni dello Stato.

Art. 12.

Applicabilità delle disposizioni valevoli per le merci ordinarie.

Per tutto ciò che non è previsto nel presente regolamento valgono le disposizioni in vigore per le merci ordinarie.

CLASSIFICAZIONE E DISPOSIZIONI PARTICOLARI.

Art. 13.

Classificazione delle merci.

Le merci che per la loro natura sono soggette a condizioni speciali si distinguono, nei riguardi del trasporto per ferrovia, in merci infettanti, corrosive, velenose, combustibili, comburenti, soggette a combustione spontanea, decomponibili, tensive, infiammabili ed esplodenti e si dividono nelle seguenti 14 categorie:

Categoria 1ª - Infettanti.
» 2ª - Corrosivi.
» 3ª - Veleni.
» 4ª - Materie solide di facile accensione.
» 5ª - Materie combustibili allo stato liquido e materie comburenti.
» 6ª - Materie soggette a combustione spontanea.
» 7ª - Decomponibili e tensivi.
Categorie 8ª, 9ª, 10ª - Infiammabili.
» 11ª, 12ª, 13ª, 14ª - Esplosivi.

INFETTANTI.

CATEGORIA 1ª.

Art. 14.

Elenco delle principali merci.

Letame, orine e materie fecali o dei pozzi neri.
Immondizie (spazzature di casa e di città).
Avanzi di materie prime della fabbricazione della carta, cioè: polvere di stracci e fango delle cartiere.
Materie animali ed avanzi di materie animali: carniccio non incalcinato; ritagli di pelle freschi, destinati alla fabbricazione della colla, non incalcinati; nervi e tendini freschi; ventrigli freschi; ossa greggie non perfettamente scarnate; corna ed unghioni con l'anima o col nocciolo; pelli fresche e pelli salate od insalamoiate; avanzi di macelleria; pesci guasti ed avanzi di pesci; vesciche e budella fresche o salate e simili materie di odore sgradevole e soggette a putrefazione.

NOTE - 1. — Non sono soggetti alle speciali condizioni di trasporto di questo regolamento:
a) I *ventrigli seccati* che non svolgono cattivo odore.
b) Le *pelli ben* salate il cui tenore di umidità non supera la quantità che è resa necessaria dal processo di salatura.
c) Le *ossa sgrassate* e che risultino in stato di essiccamento tale da non emanare odore alcuno di putrefazione.
d) Le *materie che fossero rese inodore ed imputrescibili* con l'aggiunta di qualche disinfettante o con altro mezzo qualsiasi e quelle allo stato naturale che fossero presentate in recipienti chiusi ben condizionati.
2. — Sono da considerarsi come *pelli fresche* quelle che non sono salate e quelle salate che lasciano gocciolare in quantità fastidiose della salamoia mista a sangue.

CONDIZIONI DI TRASPORTO.

Art. 15.

Modo di trasporto.

Le merci di questa categoria si accettano per la spedizione tanto a grande quanto a piccola velocità, salvo quelle in piccole partite che si accettano solo a piccola velocità.

Art. 16.

Imballaggio.

Le merci di questa categoria devono essere imballate in modo da evitare lo scolo delle parti liquide. Le spedizioni a carro si accettano anche senza imballaggio od alla rinfusa, ma se sono allo stato umido il piano del carro deve essere cosparso, a cura e spese del mittente, di qualche materia, come torba, segatura di legno, cenere, ecc., in quantità sufficiente da assorbire lo scolo delle parti liquide. Inoltre per le spedizioni senza imballaggio od alla rinfusa, il mittente deve provvedere alla protezione del carico in ottemperanza alle disposizioni contenute nell'Ordinanza 20 maggio 1928 del Capo del Governo Ministro dell'interno per la lotta contro le mosche.

Le *ossa fresche* nel periodo dal 1° marzo alla fine di ottobre dovranno essere trasportate in sacchi di tessuto fitto, ben chiusi ed abbondantemente impregnati di soluzione antisettica, ed il carro sarà poi ricoperto con copertone fornito dal mittente. Nel periodo dal 1° novembre alla fine di febbraio dette ossa potranno essere trasportate anche alla rinfusa alla condizione che il carro sia totalmente coperto con un telone abbondantemente impregnato con adatta soluzione antisettica, a sua volta ricoperto con copertone fornito dal mittente. Se il trasporto si effettua in carri coperti non è necessario il copertone. E' però indispensabile che le ossa vengano abbondantemente irrorate di soluzione antisettica e che gli sportelli siano regolarmente chiusi. Dall'osservanza delle norme precedenti sono esclusi i trasporti di ossa fresche che si effettuano con carri ermeticamente chiusi.

Art. 17.

Mezzi di trasporto.

Il trasporto ha luogo, di regola, in carri scoperti e, se trattasi di merci sciolte od alla rinfusa, in carri scoperti con copertone o telone forniti dal mittente; in mancanza di carri scoperti, in carri coperti da bestiame.

Art. 18.

Divieto di carico.

Le merci di questa categoria, i sacchi vuoti ed i copertoni che hanno servito all'imballaggio ed al ricoprimento di dette merci non devono essere caricati nello stesso carro con le sostanze alimentari.

Art. 19.

Altre disposizioni.

All'Amministrazione spetta di stabilire il momento in cui devono effettuarsi il carico e lo scarico, la consegna e il ritiro delle merci, nonchè il treno con cui le medesime devono essere trasportate.

Se durante il trasporto si fa sentire un odore nauseante, l'Amministrazione può in ogni tempo fare trattare le merci con adatti disinfettanti per toglierne l'odore; le spese gravano la merce.

Per le partite senza imballaggio od alla rinfusa le parti devono provvedere alla pulitura dei piani caricatori e pagare le spese di disinfezione dei carri di cui l'art. 34 delle Condizioni e Tariffe.

CORROSIVI.

CATEGORIA 2ª.

Art. 20.

Elenco delle principali merci.

Acidi minerali, come: acido solforico; acido solforico fumante (oleum); acido fluoridrico contenente non oltre l'85 % di gas disciolto; acido idrofluosilicico; acido cloridrico; acido nitrico od azotico; acido nitrosolforico e solfonitrico (miscela di acido nitrico ed acido solforico); cloridrina solforica; ecc.

Anidride carbonica allo stato solido (ghiaccio secco).

Anidride solforica.

Cloruri di fosforo (ossicloruro, pentacloruro, tricloruro, ecc.).

Cloruro di zolfo.

Cloruro di acetile.

Acido cloroacetico.

Bromo.

Soluzioni acquose di biossido di idrogeno (acqua ossigenata) contenenti oltre il 6 % e non oltre il 60 % di biossido di idrogeno.

Acido carbolico ed acido fenico allo stato liquido.

Materie irritanti alogenate liquide, come ad esempio il metilbromoacetone.

Solfuro di sodio o di potassio (solfuri alcalini).

Soda e potassa caustica.

Lisciva caustica (soluzione di soda o di potassa caustica) di concentrazione superiore al 10 %.

Bisolfato di sodio.

Calce viva in polvere.

Sostanze corrosive analoghe a quelle sopraindicate.

NOTE - 1. — Sono escluse dal trasporto:

a) Le *soluzioni di acido fluoridrico* che contengono più dell'85% di gas disciolto.

b) Le *soluzioni acquose di biossido di idrogeno* che contengono oltre il 60% di biossido di idrogeno.

2. — Non sono soggette alle speciali condizioni di trasporto di questo regolamento:

a) Il *pentacloruro di fosforo* pressato in blocchi di non più di kg. 10 di peso ed impaccato in scatole di lamiera di ferro a perfetta tenuta e saldate che da sole od in parecchie sono collocate in una cassetta di assicelle od in una cassa di legno.

b) Le *soluzioni acquose di biossido di idrogeno* che contengono sino al 6% di biossido di idrogeno.

c) La *lisciva caustica* (soluzione di soda o di potassa caustica) di concentrazione non superiore al 10% e le *soluzioni di solfuro di sodio o di potassio* aventi la stessa concentrazione.

d) Le *merci di questa categoria destinate a ricerche scientifiche o ad usi farmaceutici* — escluse le soluzioni di acido flouridrico e le soluzioni di biossido di idrogeno contenenti oltre il 35% di biossido di idrogeno — spedite in quantità non superiori a kg. 1 di ciascun prodotto, purchè esse siano contenute in recipienti di vetro, di grès o di altro materiale adatto, non attaccabile dal contenuto, a chiusura ermetica, ed a condizione che detti recipienti siano, a loro volta, sistemati ed imballati con cura, mediante adatti materiali da imballaggio, in una cassa di legno ben condizionata e ben chiusa, di robustezza adeguata al peso del collo.

In tutti i casi di cui alla presente nota il mittente deve far risultare nella lettera di vettura che la spedizione da lui presentata per il trasporto soddisfa alle condizioni prescritte.

CONDIZIONI DI TRASPORTO.

Art. 21.

Modo di trasporto.

Le merci di questa categoria si accettano per la spedizione tanto a grande quanto a piccola velocità.

L'anidride carbonica allo stato solido si accetta però a piccola velocità soltanto per le relazioni ammesse dall'Amministrazione in seguito a domanda del mittente.

Art. 22.

Imballaggio - Norme generali.

Le *merci allo stato liquido,* salvo le norme particolari di cui all'articolo seguente, devono essere presentate in recipienti inattaccabili da esse, non completamente pieni, perfettamente chiusi, e con i tappi assicurati in maniera da non potersi spostare.

I recipienti di vetro o di altro materiale fragile devono essere rivestiti di vimini, o, se non rivestiti, riposti in ceste anche di ferro, od in casse con imbottitura di paglia od altra materia adatta negli interstizi, in modo da impedire spostamenti per scosse od urti.

L'imbottitura per i recipienti contenenti acidi minerali non è necessaria quando essi siano posti entro recipienti di custodia metallici che li circondino completamente e vi siano mantenuti in posto da buone molle ricoperte di amianto, in modo da non potersi spostare.

Le *damigiane ed i bottiglioni di vetro* devono rispondere, per le spedizioni in piccole partite, alle condizioni di stabilità di cui al terzo capoverso dell'avvertenza 10ª alla « Nomenclatura e classificazione delle cose ». I recipienti esterni, ad eccezione delle casse, devono essere provvisti di maniglie.

Le *merci allo stato solido,* salvo le norme particolari di cui all'articolo seguente, devono essere presentate in robusti recipienti inattaccabili dal contenuto, condizionati in modo che le scosse e gli urti, inevitabili nella manipolazione e nel trasporto, non cagionino la dispersione del contenuto.

Art. 23.

Imballaggio - Norme particolari.

(1) Per il trasporto dell'*acido fluoridrico* sono ammessi recipienti di piombo, di ferro piombato, di guttaperca ed anche di legno, purchè questi ultimi siano provvisti di uno spesso strato interno di paraffina o di resina. I recipienti di ferro non piombati sono ammessi solo per l'acido fluoridrico contenente il 60 % od oltre di gas disciolto.

Tutti i recipienti devono essere a perfetta tenuta e ben chiusi ed inoltre non devono avere la più piccola traccia di acido alla superficie esterna.

I recipienti di guttaperca e di legno devono alla loro volta essere immobilizzati, con materia adatta, dentro casse di legno.

(2) Per i recipienti che contengono *acido nitrico* avente a 15° C. una densità di 1,32 o superiore, ma inferiore a 1,48, la paglia e le materie analoghe che servono da imbottitura devono essere rese incombustibili con sostanze adatte, in modo che esse non possano accendersi nemmeno in contatto di una fiamma.

Per i recipienti contenenti *acido nitrico* avente a 15° C. una densità uguale a 1,48 o superiore, *oleum, cloridrina solforica* ed *acido nitrosolforico,* non è ammessa l'imbottitura di paglia e simili sostanze organiche, ma essa deve essere costituita di adatte materie inorganiche, come scorie laniformi, terra d'infusori, fibre o polvere di amianto e simili sostanze assorbenti inerti; la parte superiore del recipiente deve essere protetta da un coperchio di vimini o di altra sostanza adatta in maniera da non lasciare scoperta alcuna parte del recipiente.

Anche per queste merci vale l'eccezione relativa all'imbottitura prevista nell'articolo precedente.

(3) L'*anidride solforica* deve essere imballata in uno dei modi seguenti:

a) in robusti recipienti di lamiera di ferro o di latta ben saldati;

b) in robuste bottiglie di ferro, di latta o di rame, munite di una chiusura solida ed ermetica;

c) in recipienti di vetro o di grès ermeticamente chiusi.

I recipienti e le bottiglie devono essere immobilizzati, con terra di infusori od altro analogo materiale incombustibile, entro robusti recipienti di legno, di ferro o di latta.

(4) I recipienti contenenti *bromo* devono essere riposti entro robuste casse di legno o dentro recipienti metallici ed immobilizzati mediante imbottitura con sostanze minerali assorbenti inerti.

(5) Per le *soluzioni acquose di biossido d'idrogeno contenenti oltre il 6 % e sino al 35 % incluso di biossido di idrogeno* si devono impiegare robusti recipienti di vetro, di grès o di altra sostanza approvata dall'Amministrazione delle Ferrovie dello Stato, che non decompongano il biossido di idrogeno, che non siano ermeticamente chiusi o che, in qualsiasi altro modo, impediscano la formazione di una soprapressione interna. I fiasconi, le bottiglie e le brocche devono essere ben imballati entro robuste casse provviste di buone maniglie, oppure riposti, senz'altra materia, in robusti panieri provvisti di un buon coperchio di protezione.

Le *soluzioni acquose di biossido d'idrogeno contenenti oltre il 35 % e sino al 45 % incluso di biossido d'idrogeno* devono essere imballate come segue:

a) sino a 200 grammi, in robusti recipienti di vetro di almeno 300 cm³ di capacità, i quali devono essere sistemati, a mezzo di terra d'infusori, dentro scatole di latta a perfetta tenuta. Queste scatole devono essere collocate stabilmente dentro robuste casse di legno;

b) quantità superiori a 200 grammi devono essere poste in fiasconi di vetro, che devono essere provvisti di dispositivo (valvola) adatto ad assicurare l'equilibrio della pressione. I fiasconi devono essere interamente protetti da un resistente rivestimento di vimini e sistemati solidalmente in panieri di vimini o di metallo provvisti di coperchio (panieri esterni). I panieri di ferro devono essere verniciati. Come materia d'imballaggio non sono ammesse nè la paglia comune, nè la paglia di legno.

In luogo dei recipienti sopra indicati possono adoperarsi anche recipienti di altre sostanze che non decompongano il biossido di idrogeno e che non siano da esso attaccate, sempre però che tali recipienti siano stati approvati dall'Amministrazione delle Ferrovie dello Stato.

La chiusura dei recipienti deve essere fatta in modo da permettere l'equilibrio della pressione e nello stesso tempo offrire ogni garanzia contro il gocciolamento del liquido.

Le *soluzioni acquose di biossido d'idrogeno contenenti più del 45 % e non oltre il 60 % di biossido d'idrogeno* devono essere imballate in recipienti di vetro. Ogni recipiente di vetro deve essere sistemato solidamente in un involucro di latta, stagno e catramato, curando di riempire gli spazi vuoti tra il recipiente di vetro e l'involucro con una materia protettrice incombustibile che deve poter assorbire il liquido. L'involucro stesso deve essere posto in una cassetta esterna munita di valvola. In luogo dei recipienti sopra indicati possono adoprarsi anche recipienti di altre sostanze che non decompongano il biossido d'idrogeno e che non siano da esso attaccate, sempre però che tali recipienti siano stati approvati dall'Amministrazione delle Ferrovie dello Stato.

Per quanto riguarda la chiusura valgono le prescrizioni indicate per le soluzioni acquose contenenti oltre il 35 % e sino al 45 % di biossido d'idrogeno.

Fatta eccezione per le prescrizioni che riguardano i dispositivi atti ad impedire una soprapressione nei recipienti non si applicano ai trasporti in carri-giarre delle soluzioni acquose di biossido d'idrogeno le prescrizioni d'imballaggio sopra indicate.

(6) Le *materie irritanti alogenate liquide* devono essere imballate in uno dei modi seguenti:

a) in tubi di vetro, chiusi alla lampada, di contenuto massimo di grammi 100 solidamente sistemati, mediante terra d'infusori od altre analoghe materie assorbenti, dentro recipienti di latta o dentro casse di legno;

b) in robusti recipienti di vetro di capacità non superiore a 5 litri, provvisti di tappi smerigliati che devono essere tenuti ben fermi.

Questi recipienti di vetro devono essere isolatamente immobilizzati, a mezzo di terra d'infusori od altre materie assorbenti analoghe, in scatole di latta ermeticamente chiuse; queste devono poi essere, isolatamente o in più di una, sistemate entro adatte casse di legno.

I recipienti di vetro possono anche essere, sia isolatamente sia in più di uno, sistemati ed immobilizzati, a mezzo di terra d'infusori od altre sostanze assorbenti analoghe, dentro una forte cassa di legno provvista di un rivestimento stagno di latta. La quantità totale di sostanze irritanti contenuta in una cassa non deve oltrepassare i 20 litri;

c) in robuste bottiglie metalliche (bombole) non attaccabili dal contenuto.

Tutti i recipienti suddetti devono essere riempiti non oltre il 95 % della loro capacità.

(7) *L'anidride carbonica allo stato solido* deve essere contenuta in un robusto imballaggio isolante costruito in modo da evitare ogni fuoruscita del prodotto allo stato solido, pur permettendo l'uscita di esso allo stato di gas.

(8) Il *bisolfato di sodio* deve essere contenuto in recipienti chiusi di legno o di metallo a pareti stagne. Per i trasporti a carro esso può essere anche caricato, non imballato, in carri provvisti, a cura e spese del mittente, fino almeno all'altezza del carico, di un rivestimento interno fatto con piombo, oppure fatto: *a*) con tavolato incatramato di conveniente spessore rinforzato da tavole in senso trasversale; *b*) con lamiere di ferro usate, ottenute dal disfacimento di bidoni ex soda caustica, purchè unite fra di loro in modo da non presentare soluzioni di continuità; *c*) con lastre di eternit o di cartone paraffinato od incatramato, di spessore e resistenza convenienti, applicate come al punto *b*). Per la protezione del piano del carro si adoprerà uno strato di calce sfiorita in polvere (idrato di calcio) dello spessore di almeno quattro centimetri; possono pure adoprarsi le lamiere di ferro indicate al punto *b*) ed applicate allo stesso modo, quando esse vengono adoperate anche per la protezione delle pareti del carro.

(9) Per l'imballaggio della *calce viva in polvere* sono ammessi anche sacchi di carta molto resistenti.

Art. 24.

Peso dei colli.

Per le spedizioni in piccole partite il peso lordo di ogni singolo collo contenente recipienti fragili (vetro o grès) non deve superare i kg. 80.

Art. 25.

Etichette.

I colli delle merci di questa categoria, spedite in piccole partite, ad eccezione di quelli contenenti *solfuri alcalini, bisolfato di sodio* e *calce viva in polvere*, devono portare un'etichetta del modello n. 1.

Per le spedizioni a carro, invece, il mittente deve presentare due etichette del modello stesso.

I colli di *anidride carbonica allo stato solido* invece dell'etichetta di cui sopra devono portare la seguente iscri-

zione: « Evitare di rimanere a lungo presso i colli e di toccare a mano nuda il contenuto ».

Per le spedizioni in piccole partite le casse che contengono recipienti di vetro o di grès devono portare anche un'etichetta del modello n. 9.

Art. 26.

Mezzi di trasporto.

(1) Il trasporto degli *acidi minerali e delle loro miscele* contenuti in recipienti di vetro, dell'*acido fluoridrico* e delle *soluzioni acquose di biossido d'idrogeno* contenenti più del 45 % e non oltre il 60 % di biossido d'idrogeno, si fa in carri scoperti; il mittente può, però, provvedere alla copertura dei carri esclusivamente con copertone di sua proprietà.

Gli *acidi minerali e le loro miscele* contenuti in forti fusti metallici inattaccabili da essi, a tenuta e chiusura perfette, possono essere trasportati anche in carri coperti; l'*acido fluoridrico* però soltanto per le spedizioni a carro.

(2) Previa autorizzazione dell'Amministrazione le *sostanze allo stato liquido* possono essere trasportate in carri serbatoi inattaccabili da esse.

Detti serbatoi devono essere di ferro con rivestimento interno di piombo per l'*acido fluoridrico di concentrazione sino al* 60 % e possono essere di ferro non rivestiti per l'*acido fluoridrico di concentrazione superiore al* 60 %. I recipienti dei carri serbatoi per l'acido fluoridrico devono essere sprovvisti di tubi di scarico e di rubinetti e devono essere attrezzati in modo che lo scarico venga eseguito a mezzo di aria compressa.

E' ammesso altresì il trasporto in recipienti fissi di grès (giarre) degli *acidi cloridrico e nitrico* e degli *alcali caustici in soluzione*.

Tanto i serbatoi quanto le giarre non devono essere riempiti completamente, così che sia consentita la dilatazione che il liquido subisce quando la temperatura, per l'esposizione del carro al sole, si eleva. Le chiusure, tanto dei serbatoi quanto delle giarre, devono essere tali da impedire qualunque fuoruscita di liquido a causa dei movimenti a cui vanno soggetti i carri.

(3) Il trasporto del *bisolfato di sodio* si fa in carri scoperti con copertone il quale deve essere sistemato in modo che non venga a contatto con la merce. Se il bisolfato è perfettamente asciutto può essere trasportato anche in carri coperti.

(4) Il trasporto della *calce viva* in polvere contenuta in sacchi si fa solo in carri coperti.

(5) Il trasporto delle merci di questa categoria, per le quali non esistono particolari disposizioni in contrario, si effettua in carri coperti o scoperti con copertone.

Art. 27.

Divieto di carico.

Non è permesso il carico nello stesso carro degli *acidi minerali e loro miscele* insieme con i composti dell'acido cianidrico (categ. 3ª), con i clorati, perclorati e loro miscele (categ. 5ª gruppo 2) e neppure con le merci delle categorie 12ª e gruppo 2 e 14ª.

Art. 28.

Carico, scarico e stivaggio.

Nei trasporti a carro dei liquidi corrosivi a mezzo di recipienti fragili (damigiane, bottiglioni e simili), si deve occupare soltanto il piano del carro, a meno che il mittente provveda, a propria cura e spese e sotto la propria responsabilità, a separare opportunamente i vari strati in maniera tale che i recipienti dello strato superiore non vengano a trovarsi a diretto contatto con quelli dello strato sottostante, e sia contemporaneamente garantita la immobilità di essi durante i movimenti cui vanno soggetti i carri.

È tuttavia consentito il carico in doppio strato, senza piano separatore, delle damigiane e dei bottiglioni posti in ceste contenenti *acido cloridrico, acido solforico di concentrazione non superiore a* 60° *Bé* e *soluzioni di alcali caustici*, purchè le parti superiori del recipiente e la paglia che serve da imbottitura siano coperte da un adatto coperchio, anche mobile, di vimini a fitta rete.

Lo scarico dei carri serbatoi e dei carri con recipienti fissi, quando ha luogo sui binari delle stazioni, deve farsi in località appartata, che verrà indicata di volta in volta dagli agenti dell'Amministrazione ferroviaria.

I carri che hanno servito al trasporto del *bisolfato di sodio* spedito senza imballaggio devono essere, dopo lo scarico, accuratamente ripuliti a cura del destinatario.

VELENI.

CATEGORIA 3ª.

Art. 29.

Elenco delle principali merci.

Soluzioni acquose di acido cianidrico contenenti non oltre il 20 % di acido cianidrico.

Acido cianidrico, contenente al massimo il 3 % di acqua, sia allo stato liquido sia completamente assorbito da materie porose, purchè reso stabile con l'aggiunta di altra materia adatta.

Cianuri, anche doppi, allo stato solido od in soluzione e composti contenenti cianuri.

Cloropicrina.

Bromuro di cianogeno.

Etere cianocarbonico.

Isonitrili tipo fenil-isonitrile.

Ossido di bario; perossido di bario; barite idrata e sali di bario (+) *esclusi il solfato ed il carbonato, non considerati merci pericolose o nocive.*

Residui contenenti barite e provenienti dalla fabbricazione del perossido di bario.

Materie coloranti contenenti perossido di bario.

Azoturo di sodio.

Azoturo di bario allo stato secco o contenente meno del 10 % di acqua, di alcooli o di miscela acqua-alcooli.

Azoturo di bario contenente almeno il 10 % di acqua, di alcooli o di miscela acqua-alcooli, oppure in soluzione acquosa.

Preparati di arsenico o di mercurio come: tricloruro di arsenico; acido od anidride arseniosa; acido arsenico; orpimento; realgar; verde di Schweinfurt; arsenico nero o nativo e sublimato corrosivo.

Acetato di piombo e di rame.

Piombo tetraetile anche in miscele con composti alogenati organici (ethyl-fluid).

Fosfuro di zinco.

Solfato di dimetile.

Acido ossalico.

Ossalato di potassio.

Sostanze velenose analoghe a quelle sopra indicate.

(+) Il nitrato, il clorato ed il perclorato di bario appartengono alla categoria 5ª, gruppo 2º.

Per le spedizioni della cloropicrina in quantità superiore a grammi 1000, dei cianuri alcalini ed alcalino-terrosi e dell'acido cianidrico occorre la licenza di trasporto della competente Autorità di Pubblica Sicurezza, ovvero il permesso per una o più volte determinate di cui l'articolo 23 del Regolamento speciale per l'impiego dei gas tossici approvato con R. decreto 9 gennaio 1927, n. 147.

NOTE - 1. — Sono esclusi dal trasporto:

a) Le *soluzioni acquose di acido cianidrico* contenenti oltre il 20 % di acido cianidrico.

b) L'*acido cianidrico* contenente oltre il 3 % di acqua o non stabilizzato.

2. — Non sono soggette alle speciali condizioni di trasporto di questo regolamento:

a) Le *merci di questa categoria destinate a ricerche scientifiche o ad usi farmaceutici* — ad eccezione dell'acido cianidrico, dei cianuri e delle loro soluzioni — spedite in quantità non superiori a kg. 1 di ciascun prodotto, purchè esse siano contenute in recipienti di vetro, di grès o di altro materiale adatto, non attaccabile dal contenuto, a chiusura ermetica, ed a condizione che detti recipienti siano a loro volta sistemati ed immobilizzati con cura, mediante adatti materiali d'imballaggio, in una cassa di legno, ben condizionata, ben chiusa e di robustezza adeguata al peso del collo.

b) Le *materie velenose destinate alla protezione delle piante* che sono presenate per il trasporto sotto forma di miscele pronte all'uso per qualità singole non superiori a kg. 5 ed imballate anche entro sacchi di robusta carta, alla loro volta riposti entro casse o scatole di cartone, stagne, di robustezza adeguata al peso del collo e con un'iscrizione indicante che si tratta di sostanze velenose destinate alla protezione delle piante.

In tutti i casi di cui alla presente nota il mittente deve far risultare nella lettera di vettura che la spedizione da lui presentata per il trasporto soddisfa alle condizioni prescritte.

Condizioni di trasporto.

Art. 30.

Modo di trasporto.

Le merci di questa categoria si accettano per la spedizione tanto a grande quanto a piccola velocità.

Art. 31.

Imballaggio - Norme generali.

Le merci di questa categoria, salvo le norme particolari di cui all'articolo seguente, a seconda del proprio stato fisico e delle proprie caratteristiche, devono almeno essere contenute in recipienti a perfetta chiusura di vetro, di grès, di cartone o di metallo, purchè non attaccabili dal contenuto. Tali recipienti poi devono essere, quando non sia indicato diversamente, ben sistemati a mezzo di adatta ed adeguata imbottitura in robuste casse di legno a perfetta tenuta e ben chiuse, in guisa da evitare in modo assoluto la dispersione del contenuto.

Art. 32.

Imballaggio - Norme particolari.

(1) I recipienti contenenti *cloropicrina, tricloruro di arsenico od altri composti di arsenico in soluzione, acido cianidrico e cianuri in soluzione, bromuro di cianogeno, etere cianocarbonico ed isonitrili* devono essere riposti entro robuste casse di legno o dentro recipienti metallici dove saranno immobilizzati mediante imbottitura con sostanze assorbenti inerti. Per le spedizioni in piccole partite il peso lordo di ogni collo non deve superare i kg. 60.

(2) L'*acido cianidrico* contenente al massimo il 3 % di acqua e stabilizzato deve essere imballato:

1) *se completamente assorbito da una materia porosa inerte*, in scatole di lamiera di ferro a perfetta tenuta e ben chiuse, della capacità massima di litri 7,5 ed interamente riempite.

Le scatole devono essere così robuste, resistenti e costruite in modo da sopportare una pressione di 6 atmosfere senza che esse possano perdere la loro ermeticità; anche alla temperatura di 50° C. devono conservare la loro tenuta ermetica. Sul coperchio esse devono portare la data del loro riempimento.

Le scatole di lamiera devono essere poste, per un contenuto complessivo massimo di 90 litri, dentro robuste casse di legno confezionate solidamente con forti tavole ben connesse dello spessore di almeno mm. 20. Dentro le casse le scatole devono essere sistemate in modo che non possano spostarsi e che non possano venire a contatto nè fra di loro nè con le pareti della cassa. Il peso lordo di ogni cassa non deve oltrepassare i kg. 80;

2) *se non assorbito da una materia porosa*, in recipienti di acciaio resistenti che devono di massima soddisfare alle prescrizioni stabilite per i recipienti destinati al trasporto per ferrovia dei gas compressi, liquefatti o disciolti (vedi categ. 7, gruppo 2).

In particolare detti recipienti:

a) devono resistere ad una pressione di prova di kg. 100 per cm^2; questa prova deve essere rinnovata ogni due anni e deve essere accompagnata sia da un esame minuzioso dell'interno del recipiente sia dalla verifica del suo peso;

b) devono avere una carica massima di kg. 1 per ogni litro 1,80 della loro capacità;

c) devono portare in modo visibile, chiaro e duraturo la data dell'ultimo riempimento.

I recipienti di cui ai punti 1) e 2) che sono stati riempiti da oltre un anno non sono ammessi al trasporto.

(3) I *cianuri* allo stato solido e le *sostanze arsenicali* solide possono essere anche imballati in forti fusti di ferro a perfetta chiusura od entro robuste casse doppie di legno delle quali quella interna deve essere accuratamente rivestita di carta.

Le *sostanze arsenicali solide destinate alla protezione delle piante* possono essere imballate in sacchetti doppi di carta a tenuta e resistenti, il cui contenuto non deve oltrepassare i kg. 15. Essi devono essere avvolti, sia isolatamente sia in più di uno, con carta resistente e ben sistemati dentro una robusta cassa di legno.

Per le spedizioni a carro sono sufficienti robusti recipienti di legno a perfetta tenuta e ben chiusi (casse o fusti ordinari), purchè rivestiti internamente con carta in modo da impedire efficacemente qualsiasi fuoruscita del contenuto, oppure, per pacchi di non più di kg. 25 di peso netto, sacchetti foderati o doppi ben chiusi di carta dura e forte; i sacchetti devono essere collocati in sacchi robusti, resistenti e ben chiusi, di juta o di materia analoga provvisti di uno strato di carta forte ed impermeabile collegato ad essi.

(4) *La barite idrata ed i residui che ne contengono, i sali di bario* e così pure l'*acido ossalico* e l'*ossalato di potassio* possono essere trasportati anche in sacchi di fitto tessuto o di carta, purchè molto resistenti e tali da impedire qualsiasi dispersione del contenuto.

(5) *I residui contenenti barite provenienti dalla fabbricazione del perossido di bario* possono essere trasportati senza imballaggio se spediti a carro.

(6) Le *materie coloranti contenenti perossido di bario* devono essere riposte in recipienti di vetro del contenuto di kg. 1, la cui chiusura deve essere garantita contro ogni possibile infiltrazione di umidità. Detti recipienti devono poi

essere opportunamente sistemati dentro robuste casse di legno.

(7) L'*azoturo di sodio* deve essere imballato in recipienti di ferro o di latta, robusti, a *perfetta tenuta* e ben chiusi.

(8) L'*azoturo di bario allo stato secco o contenente meno del 10 % di acqua, di alcooli o di miscela acqua-alcooli,* deve essere imballato, nella quantità massima di 500 grammi, in scatole di cartone di almeno mm. 1 di spessore. Allo scopo di assicurare la perfetta stabilità del contenuto dentro la scatola, la sostanza sarà attorniata da ovatta di cellulosa o da analoga materia soffice che venga pressata dal coperchio. La chiusura del coperchio deve essere resa impermeabile all'acqua incollandovi sopra una striscia isolante.

Queste scatole devono essere imballate in robusti recipienti di legno, ben chiusi e provvisti di robusti tramezzi di legno; gli spazi vuoti saranno riempiti con adatti materiali soffici, in modo da impedire qualsiasi spostamento delle scatole.

Ogni recipiente di legno non deve contenere più di kg. 1 di azoturo di bario.

(9) *Le soluzioni di azoturo di bario,* in quantità di 20 litri al massimo e l'*azoturo di bario addizionato di almeno 10 % di alcooli o di una miscela acqua-alcooli,* in quantità di kg. 10 al massimo, devono essere imballati in recipienti di vetro ben chiusi, sistemati anche in più di uno in involucri esterni (casse o recipienti di ferro a pareti intere) con una quantità di terra d'infusori o di altra sostanza assorbente analoga non combustibile uguale almeno al loro contenuto.

(10) Il *piombo tetraetile,* anche in miscela con composti alogenati, organici (Ethyl-fluid), deve essere imballato in uno dei modi seguenti:

a) in *forti* fusti cilindrici di ferro a perfetta tenuta muniti di cerchi di rinforzo alle testate e di cerchi di rotolamento al centro. Questi fusti devono essere chiusi in maniera ermetica mediante un doppio tappo a vite lasciando fra i due tappi un piccolo strato d'aria;

b) in piccoli recipienti di lamiera di ferro a perfetta tennuta ed ermeticamente chiusi con tappo a vite;

c) in recipienti di latta — ciascuno del peso lordo massimo di kg. 6 — anch'essi a perfetta tenuta ed a chiusura ermetica.

Tanto i recipienti di latta indicati sub *c*) quanto i piccoli recipienti di lamiera di ferro indicati sub *b*) devono alla loro volta essere solidamente sistemati, anche in più di uno, a mezzo di terra d'infusori, segatura di legno od altre simili materie assorbenti, entro robuste casse di legno. Il peso lordo di ogni singola cassa non deve superare i kg. 60.

(11) Il *solfato di dimetile* deve essere imballato: o in forti fusti di ferro stagni (rivestiti o non di piombo) muniti di cerchi di rotolamento, od in forti vasi di lamiera stagni (rivestiti o non di piombo), o, per quanto riguarda le piccole partite (sino a kg. 6 di peso lordo), in recipienti di latta, oppure (sino a kg. 3 di peso lordo) in recipienti di vetro (bottiglie od ampolle). I fusti ed i vasi di ferro devono essere provvisti di chiusura a vite ben protetta con una guarnitura di piombo molle. Le bottiglie di vetro devono essere ermeticamente chiuse con tappo a smeriglio. I vasi e le bottiglie possono anche essere chiusi con tappo arrotondato nella sua parte inferiore, ben paraffinato e provvisto di un coperchio di pergamena o cellofan. Le ampolle devono essere chiuse alla lampada.

La chiusura dei vasi e delle bottiglie, provviste o di tappo di sughero o di tappo di vetro, deve essere protetta da un cappuccio di forte pergamena o vescica di porco che, alla sua volta, può ancora essere protetto con un involucro di tela di sacco legato al di sotto del collo. I recipienti di latta devono essere solidamente sistemati, con materiale d'imballaggio appropriato, in altri robusti recipienti (cesti di vimini o di metallo, mastelli o casse). Questi recipienti esterni (ad eccezione delle casse) devono essere provvisti di buone e solide maniglie. Le bottiglie di vetro devono essere ben avvolte con carta e quindi solidamente sistemate entro scatole di latta mediante farina di legno o terra d'infusori.

Art. 33.

Peso dei colli.

Per le spedizioni in piccole partite delle merci per le quali non esistono specifiche disposizioni nell'articolo precedente, il peso lordo di ogni singolo collo contenente recipienti fragili (vetro o grès) con materie allo stato liquido, non deve superare i kg. 80.

Art. 34.

Etichette.

I colli contenenti merci di questa categoria, ad eccezione dei *composti di bario e loro residui,* spediti in piccole partite devono portare un'etichetta del modello n. 2.

Per le spedizioni a carro invece il mittente deve presentare due etichette del modello stesso.

Per le spedizioni in piccole partite le casse che contengono recipienti di vetro o di grès con merci allo stato liquido devono portare anche un'etichetta del modello n. 9.

Art. 35.

Attestazioni sulla lettera di vettura e documenti da presentare.

Per le spedizioni di *acido cianidrico* eseguite per conto del fabbricante, il mittente ed un chimico riconosciuto dall'Amministrazione delle Ferrovie dello Stato devono dichiarare nella lettera di vettura che l'acido cianidrico e il suo imballaggio sono conformi alle prescrizioni del presente regolamento.

In caso di successive spedizioni da parte di chi è autorizzato ad utilizzare i gas tossici in conformità alle disposizioni dello speciale Regolamento approvato con il R. decreto 9 gennaio 1927, n. 147, è sufficiente che il mittente indichi nella lettera di vettura la ditta fornitrice ed inoltre dichiari che l'imballaggio originario della fabbrica non è stato per nulla modificato.

Per le spedizioni della *cloropicrina* in quantità superiore a gr. 1000, dei *cianuri* (alcalini e alcalino-terrosi) e dell'*acido cianidrico* il mittente deve presentare la licenza od il permesso di trasporto rilasciati dalla competente Autorità di Pubblica Sicurezza di cui all'art. 29.

Art. 36.

Mezzi di trasporto.

Il trasporto delle merci di questa categoria si fa in carri coperti o scoperti con copertone.

I *residui contenenti barite* provenienti dalla fabbricazione del perossido di bario, spediti senza imballaggio, si trasportano soltanto in carri scoperti con copertone, il quale deve essere sistemato in modo che non venga a contatto con la merce.

Il trasporto delle *soluzioni di acido cianidrico* e delle *soluzioni di cianuri* può effettuarsi anche in carri serbatoi. Questi non devono essere riempiti completamente così che sia consentita la dilatazione che il liquido subisce quando

la temperatura, per l'esposizione del carro al sole, si eleva; inoltre essi devono essere chiusi in modo da evitare qualsiasi anche lieve fuoruscita di liquido a causa dei movimenti a cui vanno soggetti i carri.

Art. 37.

Divieto di carico.

Le merci di questa categoria ed i recipienti vuoti che le hanno contenute non possono essere caricati nello stesso carro insieme con le sostanze alimentari; inoltre i *composti dell'acido cianidrico* non possono essere caricati insieme con gli acidi minerali e loro miscele della categoria 2ª.

Art. 38.

Carico, scarico e stiraggio.

Lo scarico dei carri serbatoi e dei carri con recipienti fissi, quando ha luogo sui binari delle stazioni, deve farsi in località appartata, che verrà indicata di volta in volta dagli agenti dell'Amministrazione ferroviaria.

I carri che hanno servito al trasporto dei *residui contenenti barite provenienti dalla fabbricazione del perossido di bario* spediti senza imballaggio dopo lo scarico devono essere accuratamente ripuliti a cura del destinatario.

MATERIE SOLIDE DI FACILE ACCENSIONE.

CATEGORIA 4ª.

Art. 39.

Elenco delle principali merci.

Gruppo 1.

Fibre vegetali tessili o da intreccio, gregge e loro cascami, come: canapa; cotone; lino; stoppa; sparto; biodo; ecc.

Steli; paglia; fieno; canne per graticci; canne, steli e scope di saggina; foglie secche e simili.

Trucioli di legno; ramoscelli; fascine di minuta legna; scorze d'albero secche; ecc.

Midollo di saggina o di sorgo e di altre piante.

Ritagli di carta.

Materie a rapida combustione in genere, la cui accensione può essere determinata dalle faville della locomotiva.

Carbone vegetale o di legna in pezzi od in formelle.

Bitumi e materie bituminose.

Pece minerale.

Zolfo.

Materie combustibili intrise di zolfo, di resina od altro (accendifuoco; paste per accensione; torce a vento; ecc.) purchè a causa della loro composizione non presentino un pericolo di autocombustione.

Gruppo 2.

Acido binitrocarbolico (binitrofenolo) contenente il 15 % o più di acqua (85 parti di sostanza secca e 15 parti di acqua).

Celluloide in massa, placche, fogli, verghe e tubi e cascami di celluloide.

Pellicole cinematografiche di celluloide, esposte o no alla luce, ed anche sviluppate.

Naftalina.

Nitronaftaline (mono, bi e trinitronaftalina).

Materie combustibili artificiali allo stato solido (Meta, alcool solido, ecc.).

NOTA — *Le fibre tessili o da intreccio ed i loro cascami* allo stato umido od intrisi di olio o di grasso; le *foglie secche*, la *paglia* ed il *fieno* non bene essiccati, il *carbone di legna in polvere od in granelli*, la *carbonella o brace* appartengono alla categoria 6ª.

Appartengono pure alla categoria 6ª le *materie combustibili intrise di zolfo, resina od altro*, che a causa della loro composizione presentino pericoli di autocombustione, nonchè i *ritagli ed i cascami di pellicole cinematografiche di celluloide*.

CONDIZIONI DI TRASPORTO.

Art. 40.

Modo di trasporto.

Le merci di questa categoria si accettano per la spedizione tanto a grande quanto a piccola velocità.

Art. 41.

Imballaggio - Norme generali.

All'imballaggio delle *merci del gruppo* 1 provvede l'art. 23 delle Condizioni e Tariffe. I *bitumi* allo stato solido e la *pece minerale* non si accettano alla rinfusa nei mesi di giugno-settembre inclusi.

Le *merci del gruppo* 2, salvo quelle specificatamente indicate nell'articolo seguente, devono essere contenute in robusti ed adatti recipienti e condizionate in maniera che non possano in nessun modo disperdersi dalle connessure dell'imballaggio.

Art. 42.

Imballaggio - Norme particolari.

(1) *L'acido binitrocarbolico (binitrofenolo)* deve essere imballato in recipienti impermeabili e ben chiusi in modo da evitare l'evaporazione dell'acqua con la quale è bagnato.

(2) La *celluloide in massa, placche, fogli, verghe e tubi* deve essere imballata in robusti recipienti di legno, a tenuta e ben chiusi (casse, mastelli o fusti) od in pacchi di carta d'imballaggio forte e morbida. Questi pacchi alla loro volta devono:

a) od essere contenuti in gabbie adeguate;

b) od essere tenuti insieme da due telai, sporgenti sufficientemente oltre l'imballo di carta, e solidamente collegati fra di loro con nastri di ferro;

c) od essere ricoperti e legati dentro un tessuto robusto con i lembi raccolti a ciascuna estremità in una legatura a guisa di moncone;

d) od essere avvolti dentro forti tessuti di juta ben cuciti.

Tutte le cuciture devono essere forti e senza soluzione di continuità. Il peso lordo dei colli imballati secondo *a*) sino a *d*) non deve oltrepassare i kg. 60 se si tratta di tubi, ed i kg. 100 se si tratta di masse, placche, fogli e verghe.

(3) I *cascami di celluloide* devono essere imballati in recipienti di legno (casse, mastelli, fusti) solidi, a tenuta e ben chiusi. È consentito anche l'imballaggio in robusti sacchi di tela greggia o di juta a tessuto fitto, con cuciture forti e senza soluzione di continuità od infine in robusti involucri di tela greggia, in buono stato, legati solidamente alle due estremità a guisa di moncone. Il peso lordo di ogni collo non costituito da recipienti di legno non deve oltrepassare i kg. 60.

(4) Le *pellicole cinematografiche di celluloide* devono essere imballate in scatole di latta, di fibra o di cartone molto resistente che alla loro volta devono essere riposte in robu-

ste casse di legno. Invece che nelle scatole le pellicole possono essere bene avvolte in carta robusta e sempre riposte in robuste e ben chiuse casse di legno. Per le scatole di fibra l'imballaggio nella cassa di legno è obbligatorio solo quando si tratta di spedizione costituita da più di due scatole.

Se si tratta di una o due scatole è sufficiente che esse siano legate in modo da non potersi aprire nè, se in numero di due, separare l'una dall'altra.

Ogni collo deve portare ben visibile la scritta « Pellicole cinematografiche ».

Art. 43.

Mezzi di trasporto.

Il trasporto delle merci del *gruppo* 1 si fa di regola in carri scoperti con copertone. Le *materie combustibili intrise di zolfo, di resina od altro* e le *merci condizionate in balle* si trasportano anche in carri coperti (+), ad eccezione delle balle di *fieno* e di *paglia* che si trasportano sempre in carri scoperti con copertone.

Il trasporto delle *canne* per graticci, dei *cannicci o stuoie di canna* per soffitti, tramezzi, ecc., delle *canne di saggina*, dell'*erica scoparia*, dei *ramoscelli*, delle *fascine di minuta legna*, delle *scorze d'albero secche* e dei materiali analoghi si fa in carri scoperti. Se queste merci devono percorrere linee elettrificate con filo aereo il mittente dovrà provvedere ad assicurare il carico in modo stabile con adeguate legature mediante funi non metalliche.

Anche il *carbone di legna in pezzi*, lo *zolfo in pani od in pezzi*, i *bitumi*, le *materie bituminose* e *la pece minerale* si trasportano in carri scoperti.

Qualora il mittente desiderasse riparare tutte le merci suindicate contro la bagnatura egli potrà usare copertoni di sua proprietà o potrà ottenerli dall'Amministrazione alle condizioni previste dall'art. 36 delle Condizioni e Tariffe. L'Amministrazione concede il copertone per i trasporti di *carbone di legna* solo dietro esplicita dichiarazione del mittente nella lettera di vettura che il carbone non è di recente fabbricazione e che si può escludere ogni possibilità d'incendio.

Il trasporto delle merci del *gruppo* 2 si fa in carri coperti (+) ed, in mancanza, in carri scoperti con copertone.

MATERIE COMBUSTIBILI ALLO STATO LIQUIDO E MATERIE COMBURENTI.

CATEGORIA 5ª.

Art. 44.

Elenco delle principali merci.

Gruppo 1.

Catrame minerale.

Olii minerali e loro residui, olii di schisto, olii di catrame, olii di resina e simili liquidi aventi alla pressione di mm. 760 un punto di infiammabilità, determinato con l'apparecchio Pensky-Martens, superiore a 55° C., ma non superiore a 100° C.

Miscugli aventi un punto di infiammabilità compreso fra 55° C. e 21° C. inclusi, purchè contenenti oltre *il* 30% *di materie solide disciolte od in sospensione, considerando a tali effetti come materie solide anche i seccativi, gli olii consistenti (olii di lino spessi) e le materie similari che hanno un punto di infiammabilità superiore a* 100° *C.* (*Le tinte, le pitture, gli* smalti, *le vernici e simili, che rispondono alle condizioni sopraindicate, rientrano in questa voce*).

Gruppo 2.

Clorati, perclorati, nitrati, cromati e composti a funzione ossidante cioè favorenti la combustione.

Donnar secco; miedziankit secco; prométhée secco; rack-a-rock secco (con la parola « secco » per queste voci s'intende il costituente della miscela che ha funzione ossidante).

Perossido (o superossido) di benzoile contenente meno del 25% *e non meno del* 10% *di acqua.*

Per la spedizione del clorato di potassio, del donnar, del miedziankit, del prométhée e del rack-a-rock allo stato « secco » in quantità superiore a kg. 5 di peso netto occorre la licenza di trasporto rilasciata dal Prefetto.

NOTE - 1. — Non è ammesso al trasporto il *perossido di benzoile* contenente meno del 10 % di acqua.

2. — Non sono soggetti alle speciali condizioni di trasporto di questo regolamento:

a) Il *perossido di benzoile* contenente il 25 % o più di acqua.

b) Le *merci di questa categoria destinate a ricerche scientifiche o ad usi farmaceutici* spedite in quantità non superiori a kg. 1 per ciascun prodotto e purchè esse siano contenute in adatti imballaggi non attaccabili dal contenuto a loro volta sistemati ed immobilizzati con cura in una cassa di legno ben condizionata, ben chiusa e di robustezza adeguata al peso del collo. Non è però ammesso riunire in uno stesso collo i *clorati, i perclorati e le loro miscele* con le merci del gruppo 1.

c) I *piccoli pacchi* imballati secondo l'uso del commercio *contenenti campioni di merci delle categorie* 5ª *gruppo* 1, 8ª (esclusa la *nitrocellulosa* e la *celloidina*) e 9ª — per quest'ultima ogni campione non deve avere un peso netto superiore a gr. 200 — purchè siano riuniti in un solido imballaggio collettore di latta, di cartone o di legno, in maniera da essere sicuri da rotture e del peso lordo massimo di kg. 15.

In tutti i casi di cui alla presente nota il mittente deve far risultare nella lettera di vettura che la spedizione da lui presentata per il trasporto soddisfa alle condizioni prescritte.

CONDIZIONI DI TRASPORTO.

Art. 45.

Modo di trasporto.

Le merci di questa categoria si accettano per la spedizione tanto a grande quanto a piccola velocità.

Art. 46.

Imballaggio - Norme generali.

Le *merci del gruppo* 1 devono essere imballate in uno dei modi seguenti:

a) in recipienti di vetro rivestiti di vimini;

b) in recipienti di vetro non rivestiti riposti in casse oppure in ceste (queste ultime provviste di maniglie) e rincalzati con paglia od altro;

c) in recipienti metallici (fusti, bidoni, latte) racchiusi o no in casse, oppure in barili od in fusti di legno.

Tutti i recipienti devono essere ben chiusi, a perfetta tenuta e di robustezza adeguata al peso del collo.

Le *merci del gruppo* 2, ove non sia diversamente prescritto nell'articolo seguente, devono essere contenute in robusti adatti recipienti e condizionate in modo che non possano in nessun caso disperdersi dalle connessure dell'imballaggio.

(+) Le merci di questa categoria che non sono contenute in casse, mastelli o fusti ben chiusi non possono essere trasportate in carri muniti di condutture elettriche non protette da tubo o scanalatura.

Art. 47.

Imballaggio - Norme particolari.

(1) Il trasporto del *nitrato di soda* è ammesso anche in sacchi non mai però alla rinfusa.

(2) Anche il *nitrato di ammonio* può essere spedito in sacchi purchè questi siano di tessuto molto fitto e rivestiti internamente di carta resistente in maniera da evitare la dispersione del contenuto e siano stati resi opportunamente impermeabili con strato di catrame fra tela e carta o con altri mezzi adatti.

(3) Le *miscele contenenti nitrato di ammonio* in quantità non superiore al 50% e materie minerali inerti sono ammesse alla spedizione in sacchi purchè si trovino in uno stato sufficientemente asciutto così da non presentare tracce di umidità all'esterno dei sacchi. Sono ammesse alle stesse condizioni anche le *miscele contenenti in quantità non superiore al 50%, anzichè nitrato di ammonio, esplosivi a base di nitrato di ammonio con nitroderivati aromatici* provenienti dallo scaricamento dei proietti.

(4) Il *perossido di benzoile* contenente meno del 25% e non meno del 10% di acqua deve essere imballato in maniera da evitare l'evaporazione dell'acqua, in scatole di cartone impermeabile, o di altra materia adatta, il cui contenuto non deve superare i kg. 2. Le scatole di cartone devono essere sistemate solidamente entro robuste casse di legno a tenuta e ben chiuse. Ogni cassa non deve contenere più di kg. 25 di perossido di benzoile e il suo peso lordo non deve oltrepassare i kg. 40.

Art. 48.

Attestazioni sulla lettera di vettura e documenti da presentare.

Per la spedizione del *clorato di potassio*, del *donnar*, del *prométhée*, del *miedzianki*t e del *rack-a-rock* in quantità superiori a kg. 5 di peso netto il mittente deve presentare la licenza di trasporto, rilasciata dal Prefetto, di cui all'articolo 44.

Per il *perossido di benzoile* il mittente deve dichiarare nella lettera di vettura la percentuale di acqua contenuta nella merce.

Art. 49.

Mezzi di trasporto.

Il trasporto delle *merci del gruppo* 1 si fa in carri coperti o scoperti con copertone ed anche in carri serbatoi; quello delle *merci del gruppo* 2, si fa di regola in carri coperti od, in mancanza, in carri scoperti con copertone.

Art. 50.

Divieto di carico.

I *clorati, perclorati e loro miscele* non devono essere caricati nello stesso carro con gli acidi minerali, e loro miscele, della categoria 2ª.

Art. 51.

Carico, scarico e stivaggio.

Per le *miscele contenenti nitrato di ammonio e simili*, di cui all'art. 47, il mittente, prima di effettuare il carico, deve provvedere all'accurata ripulitura del carro e se il trasporto si effettua in carri scoperti con copertone deve verificare che quest'ultimo sia in buone condizioni e deve applicarlo al carico in guisa da ricoprirlo interamente.

MATERIE SOGGETTE
A COMBUSTIONE SPONTANEA.

CATEGORIA 6ª.

Art. 52.

Elenco delle principali merci.

Gruppo 1.

Fibre vegetali tessili o da intreccio e loro cascami allo stato umido.

Foglie secche, paglia e fieno non ben essiccati.

Materie analoghe che allo stato umido vanno soggette a combustione spontanea per riscaldamento interno della massa.

Gruppo 2.

Fibre tessili di origine animale e vegetale e loro cascami come: seta, lana, fibre artificiali (rayon e simili), cotone, canapa, lino, juta e sparto; biancheria sdrucita; stracci; stoppa ed altre materie di natura analoga; tutte se intrise di olii, grassi, vernici o di altre sostanze untuose o resinose.

Filati, tele, carte, se unti od intrisi di vernice o di resina.

Seta nera torta, in matasse e seta fortemente caricata.

Fili di nitrocellulosa non denitrati allo stato umido.

Miscugli di fosforo amorfo con resine e con grassi.

Polvere di sughero se frammista, allo stato compresso o no, con sostanze resinose, olii di resina e simili (cosidetta borra di sughero).

Ritagli e cascami di pellicole cinematografiche di celluloide.

Caucciù in polvere o in tritumi.

Tornitura e limatura di alluminio o di zinco, se unte, intrise di grasso, di vernice o di resina.

Alluminio, magnesio e zinco in polvere fina.

Carbone vegetale o di lignite in polvere od in granelli.

Carbonella o brace.

Sansa carbonizzata.

Nero fumo.

Fuliggine.

Materie organiche carbonizzate o molto porose od intrise di olii, grassi, resine, ecc., soggette a combustione spontanea.

NOTA — Non sono soggetti alle speciali condizioni di trasporto di questo regolamento:

a) Gli *avvolgimenti e le placche di sughero gonfiato*, fabbricati sotto pressione con o senza catrame e sostanze analoghe.

b) I *fuselli di carta intrisi di grasso* che sono stati scaldati e poi raffreddati in modo da far escludere ogni pericolo di combustione spontanea, nonchè gli *anelli di cartone unti e seccati* i quali sono stati esposti all'aria per così lungo tempo da potersi escludere ogni pericolo di combustione spontanea.

In tutti i casi di cui alla presente nota il mittente deve far risultare nella lettera di vettura che la spedizione da lui presentata per il trasporto soddisfa alle condizioni prescritte.

CONDIZIONI DI TRASPORTO.

Art. 53.

Modo di trasporto.

Le merci di questa categoria si accettano per la spedizione tanto a grande quanto a piccola velocità.

Art. 54.

Imballaggio.

Per l'imballaggio delle *merci del gruppo* 1 provvede l'articolo 23 delle Condizioni e Tariffe.

Le *merci del gruppo* 2 devono essere presentate con imballaggio impermeabile all'aria, condizione questa non richiesta per la *seta,* che può anche essere imballata in modo da permettere la libera circolazione dell'aria nell'interno del collo, e per le *limature* e *torniture metalliche* spedite a carro, che possono essere caricate anche alla rinfusa.

Le suddette merci (eccezione fatta per i *miscugli di fosforo amorfo con resina e con grassi;* per la cosidetta *borra di sughero* e prodotti similari; per i *fili di nitrocellulosa non denitrati allo stato umido;* per l'*alluminio,* il *magnesio* e lo *zinco in polvere fina;* che devono essere sempre contenuti in recipienti perfettamente chiusi e impermeabili all'aria) si accettano anche compresse in balle o condizionate altrimenti.

I *ritagli ed i cascami di pellicole cinematografiche* si accettano anche imballati in robusti sacchi di tela greggia o di juta a tessuto fitto con cuciture forti ed a perfetta tenuta od in robusti involucri di tela greggia in buono stato e legati solidamente alle due estremità a guisa di moncone. Il peso lordo di ognuno di questi colli non deve superare i kg. 60.

Art. 55.

Mezzi di trasporto.

Il trasporto si fa di regola in carri scoperti con copertone ad eccezione delle *balle di fieno e di paglia* che si trasportano sempre in carri scoperti con copertone.

Il trasporto delle *merci del gruppo* 2 presentate con imballaggio non impermeabile all'aria, per le spedizioni a carro, si fa esclusivamente in carri scoperti con copertone.

Il trasporto delle *torniture e limitare metalliche,* spedite senza imballaggio, si fa in carri scoperti.

Art. 56.

Divieto di carico.

Le merci di questa categoria non devono essere caricate nello stesso carro con le merci delle categorie 12ª gruppo 2, 13ª gruppo 2 e 14ª.

Art. 57.

Altre disposizioni.

Per la *lana,* la *biancheria sdrucita* e gli *stracci* le parti devono provvedere alla pulitura dei piani caricatori e pagare le spese di disinfezione dei carri di cui l'art. 34 delle Condizioni e Tariffe e soddisfare alle altre condizioni stabilite per le merci ascritte alla Categoria 1ª.

Le merci stesse non vanno però soggette alle disposizioni di cui sopra quando siano imballate con involucro impermeabile o dichiarate disinfettate da un certificato dell'Autorità sanitaria.

DECOMPONIBILI E TENSIVI.

CATEGORIA 7ª.

Art. 58.

Elenco delle principali merci.

Gruppo 1.

Carburo di calcio.
Idruro di calcio.
Fosfuro di calcio.
Perossido di sodio.
Sodio e potassio (metalli alcalini).
Metalli alcalino-terrosi.
Altre simili sostanze che a contatto dell'acqua dànno luogo a sviluppo di gas.

Gruppo 2.

Gas compressi, come: *ossigeno; azoto; aria; ossido di carbonio; acido od anidride carbonica; idrogeno anche mescolato con metano; gas illuminante; gas d'acqua; gas d'olio; gas misto; gas rari; metano (protocarburo di idrogeno, grisou); fluoruro di boro.*

Gas liquefatti, come: *etano; etilene; gas d'olio; gas « Z » (gas d'olio liquefatto la cui pressione a 50° C. non supera kg. 26 per cm.²); propilene; ossido di etilene; butadiene; ammoniaca; propano; butano; aria; ossigeno; azoto; metilamina; etilamina; etere metilico; anidride carbonica; anidride solforosa; acido cloridrico anidro; protossido di azoto; cloro; gas « T » (miscela di ossido di etilene ed acido carbonico la cui pressione fino a 50° C. non oltrepassa kg. 14 per cm.²); ossicloruro di carbonio (fosgene); tetrossido di azoto; cloruro di etile anche profumato; cloruro di metile; bromuro di metile; cloruro di vinile.*

Gas disciolti sotto pressione, come: *ammoniaca disciolta in acqua in concentrazioni superiori al 35% e non oltrepassanti il 50%; acetilene disciolto in acetone ed assorbito da materia porosa.*

NOTA — Non sono soggetti alle speciali condizioni di trasporto del presente regolamento:

a) I pacchetti di lozioni contenenti *perossido di sodio* e simili (contenuto di ogni singolo pacchetto non superiore a 200 grammi) imballate in modo sicuro in recipienti impermeabili all'acqua, come ad esempio tubi di piombo, pronti all'uso e riuniti in pacco robusto.

b) L'*ossigeno compresso* sino alla pressione di kg. 0,3 per cm²., racchiuso in piccoli sacchi di caucciù, di tessuti impregnati o di materiali analoghi.

c) I recipienti contenenti *ossigeno compresso,* fissati nelle vasche per pesci, se essi non sono ermeticamente chiusi, ma provvisti di apparecchi che permettano all'ossigeno di sfuggire a poco a poco.

d) Le *capsule metalliche d'acido carbonico (sodor sparklets)* contenenti al massimo grammi 25 di acido carbonico liquido ed al massimo 1 grammo di liquido per cm³. 1,340 di capacità, purchè l'acido carbonico non contenga più del 0,5 % di aria.

e) I *recipienti di macchine per ghiaccio* provvisti in maniera permanente della quantità di *anidride solforosa liquida* o di *ammoniaca liquida* necessari al loro funzionamento, purchè il loro contenuto in anidride solforosa od in ammoniaca non oltrepassi 1 20 litri.

f) I *miscugli di bromuro di metile con bromuro di etilene* contenenti al massimo 50 % di bromuro di metile.

g) Le *soluzioni acquose di ammoniaca* contenenti sino al 30 % di ammoniaca se spedite in recipienti di vetro e sino al 35 % se spedite in recipienti metallici. Le soluzioni contenute oltre al 30 % di ammoniaca devono essere sempre contenute in recipienti metallici.

In tutti i casi di cui alla presente nota il mittente deve far risultare nella lettera di vettura che la spedizione da lui presentata per il trasporto soddisfa alle condizioni prescritte.

CONDIZIONI DI TRASPORTO.

Art. 59.

Modo di trasporto.

Le merci di questa categoria si accettano per la spedizione tanto a grande quanto a piccola velocità.

Art. 60.

Imballaggio.

(1) Le *merci del gruppo* 1 devono essere imballate in recipienti metallici inattaccabili da esse, a chiusura ermetica ed impermeabili all'acqua; questi devono poscia essere soli-

damente sistemati con adatto ed adeguato materiale di imballaggio entro robuste casse di legno ben chiuse.

(2) Per i recipienti contenenti *carburo di calcio* non occorre l'ulteriore imballaggio in casse quando siano di peso singolo superiore a 25 chilogrammi.

(3) Se il *perossido di sodio* è contenuto in fusti di ferro solidi e stagni, è sufficente che essi siano risposti entro solide gabbie di legno di robustezza adeguata al peso del collo.

I recipienti di latta contenenti *perossido di sodio,* spediti a carro, possono essere anche posti in cesti di protezione di ferro.

(4) Per i *metalli alcalini* ed *alcalino-terrosi* non occorre involucro di protezione se essi sono racchiusi in forti tamburi di ferro muniti di una chiusura ermetica nei quali sono stati versati allo stato fuso.

(5) Piccole quantità delle *merci del gruppo* 1, non superiori a kg. 5 per ciascun prodotto — grammi 250 per il *perossido di sodio* — possono essere poste in robusti recipienti di terra cotta o di vetro, a chiusura ermetica, e questi riposti, con adeguata imbottitura di materiale incombustibile per immobilizzarli, entro resistenti casse di legno, rivestite internamente di una fodera stagna di lamiera metallica. I recipienti di terra cotta o di vetro con un contenuto sino a grammi 250, invece di essere imballati in casse di legno, possono essere anche imballati, sempre con adatta ed adeguata imbottitura incombustibile, in scatole di lamiera di ferro (anche rivestite di piombo) o di latta, munite di robusta chiusura a perfetta tenuta.

(6) Le *merci del gruppo* 2, cioè i *gas compressi, liquefatti o disciolti sotto pressione* (eccetto l'ossigeno, l'azoto e l'aria allo stato liquido di cui è detto in appresso) devono essere presentati in recipienti metallici atti a resistere alla tensione dei vapori quad'anche la temperatura si elevi a 50° C.; quando questi recipienti sono rinchiusi in casse, queste devono portare in modo chiaro e durevole l'indicazione del loro contenuto.

Inoltre per i gas compressi, liquefatti o disciolti, viaggianti sia in recipienti isolati che in carri serbatoi, devono essere sempre osservate le norme e le condizioni speciali stabilite per detti trasporti dalle autorità competenti. (+)

(7) L'*acido carbonico liquefatto,* destinato al rigonfiamento di penumatici od a scopi sanitari, può essere trasportato anche in tubi fabbricati con acciaio dolce, senza cucitura, di diametro interno non superiore a mm. 30 ed il cui contenuto singolo non superi cm.³ 200. Non occorre che tali tubi siano muniti di valvola, di cappellotto di protezione e di guarnitura esterna che impedisca il loro rotolamento.

(8) L'*ossigeno, l'azoto e l'aria allo stato liquido* sono ammessi al trasporto in recipienti inattacabili da essi, protetti contro la trasmissione del calore, in maniera che non possano ricoprirsi di rugiada o di brina, e muniti di un tappo di materia adatta, che permetta la fuoruscita dei vapori ma impedisca che possano verificarsi spruzzi di liquido. Se il tappo è costituito da feltro od altra analoga materia organica, esso deve essere opportunamente protetto contro un possibile contatto con corpi ignescenti. Il tappo deve essere fissato in maniera da non potersi spostare per inclinazione o rovesciamento del recipiente.

I recipienti stessi, se fragili, devono essere contenuti in altri recipienti che evitino, in qualunque evenienza lo spandimento del liquido.

È altresì ammesso il loro trasporto a mezzo di speciali recipienti metallici doppi (così detti tanks) provvisti di un buon isolamento e muniti di sfiatatoi che, permettendo la fuoruscita dei vapori, impediscano la formazione di pressione all'interno.

Essi devono essere attrezzati in maniera che durante il trasporto non possa avvenire alcuna fuoruscita di liquido. Inoltre i manometri, i rubinetti, le tubazioni e simili altri accessori dovranno essere opportunamente e validamente protetti contro ogni possibilità di guasti o rotture per scosse od urti.

(9) Piccole quantità dei seguenti gas liquefatti, e precisamente non oltre tre grammi per l'*acido carbonico, l'etano* ed il *protossido di azoto;* non oltre 20 grammi per l'*ammoniaca,* il *propano,* il *butano,* il *cloro* ed il *tetrossido di azoto* e non oltre 100 grammi per l'*anidride solforosa* e l'*ossicloruro di carbonio,* possono essere trasportate in resistenti tubi di vetro chiusi alla lampada, purchè questi siano riempiti solo per metà per i gas ammessi sino a 3 grammi, solo per 2/3 per i gas ammessi sino a 20 grammi e solo per 3/4 per gli altri, e puchè ciascuno di essi sia posto in un recipiente metallico ed imbottito con polvere di amianto, terra di infusori od altre simili sostanze adatte, in maniera che il tubo di vetro non possa assolutamente muoversi. I recipienti metallici dovranno essere saldati e riposti, anche in più di uno ed anche se di diversa natura, in una cassa ben robusta di legno. Non è tuttavia permesso di imballare in una stessa cassa tubi contenenti *cloro* con quelli contenenti *ammoniaca* od *anidride solforosa,* nè insieme con altri oggetti.

(10) Il *cloruro di metile,* il *cloruro di etile* (anche se profumato), il *bromuro di metile,* il *cloruro di vinile, l'etere metilico,* la *metilamina, l'etilamina, l'ossido di etilene* od il *butadiene* possono essere trasportati in tubi di vetro che si prestino ad essere stivati entro robuste casse, sia soli sia con altri oggetti, a condizione che il contenuto dei singoli tubi non sia superiore a grammi 150 e che il peso totale dei tubi contenuti in ciascuna cassa non superi i kg. 5.

Art. 61.

Peso dei colli.

Il peso lordo di ogni singolo collo delle merci di questa categoria, spedite a grande velocità in piccole partite, non deve oltrepassare i kg. 100, ad eccezione del *carburo di calcio e dei tanks contenenti ossigeno, aria ed azoto allo stato liquido.*

Art. 62.

Etichette.

I colli contenenti *carburo di calcio* devono portare a grossi caratteri, facilmente leggibili, la dicitura « Carburo di calcio » ed inoltre una etichetta del modello n. 4.

Per le spedizioni in piccole partite le casse contenenti recipienti di vetro con *merci del gruppo* 1 devono portare una etichetta del modello n. 9, e quelle contenenti i *gas liquefatti* di cui al punto (10) dell'art. 60 devono portare invece una etichetta del modello n. 3.

(+) Vedi: *a*) « Regolamento per le prove e le verifiche dei recipienti destinati al trasporto per ferrovia dei gas compressi, liquefatti o disciolti » approvato con decreto Ministeriale 12 settembre 1925, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 6 ottobre 1925, e successive modificazioni; *b*) « Norme per le prove e le verifiche dei recipienti di capacità maggiore di 80 litri (grandi serbatoi) montati su carri ferroviari (carri serbatoi) per trasporto di gas compressi, liquefatti o disciolti » approvate con decreto Ministeriale 22 luglio 1930, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 10 novembre 1930, e successive modificazioni: *c*) « Dichiarazione di regolarità e garanzia » di cui al decreto Ministeriale 29 gennaio 1933, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 77 del 1° aprile 1933.

Per le spedizioni a carro di detti gas liquefatti il mittente deve presentare invece due etichette del modello sopra detto.

Art. 63.

Attestazioni sulla lettera di vettura e documenti da presentare.

Il mittente per le spedizioni delle *merci del gruppo* 2, ad eccezione per l'ossigeno, l'aria e l'azoto liquefatti, deve dichiarare nella lettera di vettura che i recipienti ed i serbatoi corrispondono alle prescrizioni dei Decreti di cui è cenno nell'art. 60 punto (6), ed è responsabile degli eventuali danni dovuti a qualsiasi inosservanza delle norme e prescrizioni stesse. Indipendentemente da quanto sopra, per i recipienti non montati stabilmente sui carri il mittente deve presentare la dichiarazione di regolarità e garanzia di cui al decreto Ministeriale 29 gennaio 1933-XI, già ricordato nell'articolo stesso.

Art. 64.

Mezzi di trasporto.

Il trasporto delle merci di questa categoria si fa in carri coperti e quello delle *merci del gruppo* 2 anche in appositi carri serbatoi. Il *carburo di calcio* però, può, in mancanza di carri coperti, essere trasportato anche in carri scoperti con copertone ed altresì in adatti carri serbatoi i quali devono potrare l'iscrizione: « Da chiudere ermeticamente dopo il riempimento od il vuotamento ».

I recipienti che contengono i seguenti *gas compressi*: *gas d'acqua, gas misto, gas d'olio, metano, ossigeno* ed *idrogeno*, nonchè i *gas liquefatti* — ad eccezione dell'aria, dell'ossigeno e dell'azoto — possono essere caricati in carro scoperto nei mesi da ottobre a marzo inclusi, ed in carro scoperto con copertone nei rimanenti mesi dell'anno; se però sono riposti entro casse di legno possono essere sempre caricati in carro scoperto.

L'*aria*, l'*ossigeno* e l'*azoto allo stato liquido*, presentati in grandi recipienti metallici (tanks), si trasportano in carri scoperti con copertone.

L'*ammoniaca disciolta* sotto pressione e l'*acetilene disciolto in acetone* possono essere trasportati anche in carri scoperti; l'acetilene però solo nei mesi da ottobre a marzo inclusi.

Art. 65.

Carico, scarico e stivaggio.

Nelle operazioni di carico e scarico dei recipienti contenenti *gas compressi, liquefatti o disciolti* ed in genere nelle manovre di trasbordo e di innalzamento di essi deve essere usata ogni cura per evitare urti e sobbalzi.

Art. 66.

Altre disposizioni.

Per i *gas liquefatti* si considerano come vuoti (vedi art. 6) anche quei recipienti nei quali, dopo il vuotamento, sussistono allo stato di gas piccole quantità di residui. I recipienti però devono essere sempre perfettamente chiusi.

In genere i recipienti carichi dovranno essere sottratti all'azione diretta del sole specialmente nei mesi di estate e dovranno essere deposti in luoghi non soggetti all'azione diretta di sorgenti calorifiche (forni, caminetti, stufe ecc.) ed in locali dove la temperatura non ecceda i 50° C.

Tutti i carri serbatoi che hanno contenuto *gas compressi o liquefatti od acetilene disciolto in acetone* devono chiudersi subito dopo il loro vuotamento.

INFIAMMABILI.

CATEGORIA 8ª. — ALCOOLICI ED INFIAMMABILI A TEMPERATURA NON INFERIORE A 21° C.

Art. 67.

Elenco delle principali merci.

Alcooli, liquidi alcoolici e liquori contenenti in volume oltre il 21% di alcool anidro.

Petrolio greggio.

Petrolio comune.

Olii minerali e loro residui, olii di schisto, olii di catrame e olii di resina che alla pressione di mm. 760 *hanno un punto di infiammabilità, determinato con l'apparecchio Abel-Penski, compreso tra* 21° *C. e* 55° *C. inclusi.*

Essenza di trementina, essenze naturali (olii essenziali) ed in genere tutti i liquidi aventi un punto di infiammabilità compreso fra i limiti sopra indicati.

Miscugli:

a) *aventi un punto di infiammabilità, determinato come sopra, compreso fra* 21° *C. e* 55° *C. inclusi e contenenti* non oltre il 30% *di materie solide disciolte od in sospensione;*

b) *aventi un punto di infiammabilità, determinato come sopra,* inferiore *a* 21° *C. purchè contenenti oltre il* 30% *di materie solide disciolte od in sospensione.*

Si considerano come materie solide anche i seccativi, gli olii consistenti (olii di lino spessi) e le materie similari che hanno un punto di infiammabilità superiore a 100° *C.*

(*Rientrano in questa voce le* tinte, *le* pitture, *gli* smalti, *le* vernici *e simili, che rispondono alle condizioni sopra indicate*).

Nitrocellulosa del genere cotone collodio (+) *stabilizzata e polpata*:

a) sotto forma di ovatta non compressa *contenente almeno il* 18% *di acqua* (82 *parti di sostanza secca e* 18 *parti di acqua*), *od almeno il* 25% *di xilolo o di alcool* (*alcool etilico, butilico, amilico, propilico*), *o di alcool ed acqua o di un miscuglio di alcool e di canfora* (75 *parti di sostanza secca e* 25 *parti di xilolo, alcool, alcool ed acqua o di miscuglio alcool-canfora*), *od almeno il* 50% *di acetone* (50 *parti di sostanza secca e* 50 *parti di acetone*);

b) compressa, *contenente almeno il* 15% *di acqua* (85 *parti di sostanza secca e* 15 *parti di acqua*).

NOTE - 1. — I miscugli aventi un punto di infiammabilità compreso fra 55° C. e 21° C. inclusi e che contengono *oltre* il 30 % di sostanze solide od in sospensione, appartengono alla categoria 5ª, gruppo 1.

2. — Non sono soggetti alle speciali condizioni di trasporto di questo regolamento:

a) I *piccoli pacchi* imballati secondo l'uso del commercio, *contenenti campioni di merci delle categorie* 5ª *gruppo* 1, 8ª (escluse la nitrocellulosa e la celloidina *e* 9ª — per questa ultima ogni campione non deve avere un peso netto superiore a grammi 200 — purchè siano riuniti in un solido imballaggio collettore di latta, di cartone o di legno in maniera da essere sicuri da rotture e del peso lordo massimo di kg. 15.

b) I *liquori* e la *frutta in composta nello spirito* contenuti in bottiglie od in barattoli anche di vetro o di terra cotta racchiusi in casse non eccedenti ciascuna il peso lordo di kg. 60.

In tutti i casi di cui alla presente nota il mittente deve far risultare nella lettera di vettura che la spedizione da lui presentata per il trasporto soddisfa alle condizioni prescritte.

(+) Si considera cotone collodio la nitrocellulosa a titolo di azoto inferiore od uguale al 12,30 %.

Celloidina.

Cotone nitrato sotto forma di filati o di tela per la preparazione di filtri speciali e contenente almeno il 50% *di acqua* (50 *parti di cotone e* 50 *parti di acqua*).

CONDIZIONI DI TRASPORTO

Art. 68.

Modo di trasporto.

Le merci di questa categoria si accettano per la spedizione tanto a grande quanto a piccola velocità.

Art. 69.

Imballaggio.

Le suddette merci — salvo le prescrizioni particolari indicate appresso — devono essere condizionate in uno dei modi seguenti:

a) in recipienti di vetro rivestiti di vimini;

b) in recipienti di vetro non rivestiti ma riposti in casse oppure in ceste provviste, queste ultime, di maniglie e rincalzati con paglia od altro e dovono inoltre essere ricoperti con tortiglioni di paglia, corda e simili nella parte che sporge fuori della cesta o cassa;

c) in recipienti metallici (latte, bidoni, fusti, ecc.) racchiusi o no in casse;

d) in barili di legno.

Tutti i recipienti devono essere a perfetta tenuta e ben chiusi e di robustezza adeguata al peso del collo; i *recipienti di latta* di capacità superiore ad un contenuto di Kg. 5 devono avere inoltre giunzioni ripiegate e saldate.

Quelli contenenti sostanze allo stato liquido non devono essere completamente pieni e non devono avere segni di colature.

La *nitrocellulosa* appartenente a questa categoria deve essere condizionata in uno dei modi seguenti:

a) in cassette di latta, di alluminio o di zinco racchiuse, anche in più di una, ed immobilizzate in casse di legno;

b) in robusti fusti di ferro stagnati, zincati o piombati;

c) in robusti fusti di legno o di cartone *impermeabile;*

d) in robusti sacchi di carta impermeabile ai liquidi con i quali la nitrocellulosa è bagnata, come la cellofan e simili, i quali devono poi essere rinchiusi ed immobilizzati in robuste casse di legno.

Il modo d'imballaggio di cui sotto *c*) e *d*) non è ammesso per la nitrocellulosa contenente il 50% o più di acetone.

Tutti i suddetti recipienti devono essere a tenuta perfetta in modo da impedire l'evaporazione dei liquidi con cui la nitrocellulosa è impregnata.

Il cotone nitrato sotto forma di filati o di tela per la preparazione di filtri speciali, deve essere racchiuso in cassette di zinco, di latta o di alluminio a perfetta tenuta ed a chiusura ermetica in modo da impedire l'evaporazione dell'acqua. Le cassette metalliche singolarmente od anche in più di una devono essere racchiuse ed immobilizzate con adatto materiale soffice di imballaggio in una cassa di legno di robustezza adeguata al peso del collo; in nessun caso tuttavia le tavole della cassa possono avere lo spessore inferiore a mm. 10.

La *celloidina* deve, in ogni caso, essere imballata in modo da impedire la sua essiccazione.

Inoltre le *damigiane e i bottiglioni di vetro* devono rispondere, per le spedizioni in piccole partite, alle condizioni di stabilità di cui al terzo capoverso dell'avvertenza 10ª alla « Nomenclatura e classificazione delle cose ».

Art. 70.

Peso dei colli.

Per le spedizioni in piccole partite il peso lordo di ogni singolo collo non deve superare i kg. 80, quando si tratta di damigiane, bottiglioni e simili. Per i colli promiscui che contengono più recipienti il peso lordo massimo può raggiungere i kg. 100.

Art. 71.

Mezzi di trasporto.

Il trasporto ha luogo in carri coperti (+) od in carri scoperti con copertone e per le merci allo stato liquido anche in carri serbatoi.

Questi ultimi possono essere: o ermeticamente chiusi in modo da impedire qualunque fuoruscita del liquido e dei vapori, oppure muniti di sfiatatoio. Nel primo caso, devono essere riempiti *non* completamente in modo da permettere la dilatazione che il liquido subisce quando la temperatura, per la esposizione del carro al sole, si eleva; nel secondo caso lo sfiatatoio deve essere costruito in modo da garantire che una fiamma non possa propagarsi dall'esterno nell'interno del serbatoio ed inoltre che non possano avvenire dispersioni del liquido, manomissioni o manipolazioni fraudolente.

I recipienti dei carri serbatoi devono essere di lamiera di ferro o di altri metalli non attaccabili dal contenuto e devono essere messi elettricamente a terra.

Art. 72.

Divieto di carico.

Le merci di questa categoria, quando sono presentate in recipienti di vetro non racchiusi alla loro volta in casse, non possono essere caricate nello stesso carro insieme con le merci delle categorie 12ª gruppo 2, 13ª gruppo 2 *b*) e 14ª.

CATEGORIA 9ª — INFIAMMABILI A TEMPERATURA INFERIORE A 21° C.

Art. 73.

Elenco delle principali merci.

Liquidi combustibili e miscugli che alla pressione di mm. 760 *hanno un punto di infiammabilità, reterminato con l'apparecchio Abel-Pensky, inferiore a* 21° *C., anche se contenenti* non oltre *il* 30% *in peso di materie solide disciolte od in sospensione, considerando a tali effetti come materie solide anche i seccativi, gli olii consistenti* (*olii di lino spessi*) *e le materie similari che hanno un punto di infiammabilità superiore a* 100° *C.*

Rientrano particolarmente fra questi liquidi:

i prodotti derivati dalla condensazione dei gas naturali;

gli olii leggeri derivati dal petrolio (*benzina, ligroina, gazolina ecc.*) (+ +);

gli olii di schisto, gli olii leggeri derivati dal catrame (*benzolo, toluolo, amilene, ecc.*);

l'acetone;

il solfuro di carbonio;

(+) Le merci di questa categoria non possono essere trasportate in carri muniti di condutture elettriche non protette da tubo o scanalatura.

(+ +) *Per la benzina contenente piombo tetraetile* il mittente deve far risultare ciò nella lettera di vettura.

l'etere etilico o solforico;

altri liquidi e loro miscele simili a quelli sopra indicati.

Rientrano altresì in questa categoria le vernici *che rispondono alle condizioni sopra indicate.*

NOTE. 1. — Si considerano come merci di questa categoria i veicoli per strade ordinarie, con motore, elencati nelle tariffe n. 5 a G.V. e n. 31 a P.V., nonchè le trattrici, quando vengono spediti con i serbatoi contenenti carburante e ciò anche quando il carburante appartenga eventualmente ad altra categoria del presente Allegato.

In tal caso è fatto obbligo al mittente di far risultare nella lettera di vettura che i serbatoi contengono carburante e che sono state osservate le particolari prescrizioni di cui all'art. 75 di questo regolamento.

2. — I miscugli i quali, pur avendo un punto di infiammabilità inferiore a 21° C., contengono *più* del 30 % di materie solide disciolte od in sospensione, appartengono alla categoria 8ª ed inoltre sono considerate come appartenenti alla categoria 8ª le *vernici* aventi un punto d'infiammabilità inferiore a 21° C. se contenute in recipienti metallici a perfetta tenuta, ben chiusi e di peso lordo singolo non superiore a kg. 5.

3. — Non sono soggetti alle speciali condizioni di trasporto di questo regolamento i *piccoli pacchi* imballati secondo l'uso del commercio, *contenenti campioni di merci delle categorie* 5ª *gruppo* 1, 8ª (esclusa la nitrocellulosa e la celloidina) *e* 9ª — per questa ultima ogni campione non deve avere un peso netto superiore a grammi 200 — purchè siano riuniti in un solido imballaggio collettore di latta, di cartone o di legno in maniera da essere sicuri da rotture e del peso lordo massimo di kg. 15.

In questo caso il mittente deve far risultare nella lettera di vettura che la spedizione da lui presentata per il trasporto soddisfa alle condizioni prescritte.

CONDIZIONI DI TRASPORTO.

Art. 74.

Modo di trasporto.

Le merci di questa categoria si accettano per la spedizione tanto a grande quanto a piccola velocità.

Art. 75.

Imballaggio.

Le merci di questa categoria devono essere contenute in recipienti di forte lamiera di ferro ribadita oppure in robusti barili di legno.

L'imballaggio in barili di legno non è però ammesso per l'*etere*, per il *solfuro di carbonio*, per gli *olii leggeri derivati dalla condensazione di gas naturali o dal petrolio* aventi un peso specifico inferiore a 0,680 (gazolina, ecc.) nè per *quelli derivati dal catrame* che bollono a meno di 50° C. (*amilene*, ecc.).

È pure ammesso l'imballaggio in recipienti di latta i quali, se di capacità superiore ad un contenuto di kg. 20, devono essere alla loro volta contenuti in robuste casse di legno; quelli di capacità superiore ad un contenuto di kg. 5 devono avere giunzioni ripiegate e saldate.

Le merci di questa categoria si accettano anche condizionate in recipienti di vetro ricoperti di vimini od impagliati, oppure riposti e rincalzati con paglia od altre adatte materie di imbottitura, isolatamente od in più di uno, in casse, oppure in mastelli od in ceste. La parte superiore del recipiente deve essere protetta da un coperchio di vimini o di altra materia adatta in maniera da non lasciare scoperta alcuna parte del recipiente. I mastelli e le ceste devono essere provvisti di maniglie.

La paglia, od altra simile materia, che serve da imbottitura deve essere resa incombustibile con sostanze adatte in modo che essa non possa accendersi nemmeno in contatto di una fiamma. Tale trattamento della paglia non è obbligatorio quando i recipienti sono riposti in casse di legno chiuse.

Inoltre le *damigiane ed i bottiglioni di vetro* devono rispondere, per le spedizioni in piccole partite, alle condizioni di stabilità di cui al terzo capoverso dell'avvertenza 10ª alla « Nomenclatura e classificazione delle cose ».

I recipienti ammessi al trasporto in carri coperti possono essere riuniti in colli collettori aventi un peso lordo massimo di kg. 100.

Gli autoveicoli spediti con i serbatoi contenenti carburante devono soddisfare alla condizione che la conduttura del carburante al carburatore sia chiusa o che sia tolta la sopra pressione nel serbatoio restando inteso che in entrambi i casi il carburatore deve essere vuotato mediante il funzionamento del motore.

I recipienti di qualsiasi natura devono essere a perfetta tenuta ed a chiusura ermetica in modo da impedire qualunque fuoruscita di liquido o di vapore e devono altresì essere riempiti al massimo sino al 95% della loro capacità.

Art. 76.

Peso dei colli.

Il peso lordo di ogni singolo collo non deve superare in ogni caso i kg. 80 se contiene recipienti di vetro o recipienti di latta. Per le spedizioni a grande velocità in piccole partite il peso lordo di ogni singolo collo non deve superare i kg. 100 se si tratta di recipienti di forte lamiera di ferro, ed i kg. 80 se si tratta di barili di legno. Per le *vernici*, la *benzina* e gli altri *carburanti* contenuti in forti fusti di lamiera di ferro tale peso può raggiungere i kg. 300.

Art. 77.

Etichette.

I colli delle merci di questa categoria spedite in piccole partite devono portare una etichetta del modello n. 3.

Per le spedizioni a carro, invece, il mittente deve presentare due etichette del modello anzidetto.

Per le spedizioni in piccole partite le casse contenenti recipienti di vetro devono portare anche un'etichetta del modello n. 9.

Inoltre per la *benzina contenente piombo tetraetile* i singoli colli nonchè i carri serbatoi debbono portare a grossi caratteri facilmente leggibili la dicitura « Benzina contenente piombo tetraetile ».

Art. 78.

Mezzi di trasporto.

Il trasporto si fa normalmente in carri scoperti con copertone e in carri serbatoi. Questi ultimi possono essere: od ermeticamente chiusi in modo da impedire qualunque fuoruscita del liquido e dei vapori, o muniti di sfiatatoio. Nel primo caso devono essere riempiti non completamente in modo da permettere la dilatazione che il liquido subisce quando la temperatura, per l'esposizione del carro al sole, si eleva; nel secondo caso lo sfiatatoio deve essere costruito in modo da garantire che una fiamma non possa propagarsi dall'esterno nell'interno del serbatoio ed inoltre che non possano avvenire dispersioni del liquido, manomissioni o manipolazioni fraudolente. Però il *solfuro di carbonio*, l'*ace-*

tone, l'acetato d'amile, il *collodio* e l'*etere* non si possono trasportare, se in carro serbatoio, che con serbatoi ermeticamente chiusi. Per il *solfuro di carbonio,* inoltre, per diminuire l'evaporazione, la massa di solfuro deve essere coperta con uno strato d'acqua.

I recipienti dei carri serbatoi devono essere di lamiera di ferro o di altri metalli non attaccabili dal contenuto, devono essere messi elettricamente a terra e devono essere provvisti di dispositivo per il travaso a ciclo chiuso.

Il trasporto degli autoveicoli con i serbatoi contenenti carburante si fa normalmente in carri scoperti. A richiesta del mittente il trasporto potrà anche effettuarsi in carri equipaggi o in carri scoperti con copertone privato o fornito a nolo dall'Amministrazione.

Le merci di questa categoria, spedite in piccole partite, possono essere caricate anche in carri coperti (+), alla condizione che esse siano racchiuse in recipienti il cui peso totale lordo non superi i kg. 80 per i liquidi mescolabili con acqua; kg. 60 per i liquidi non mescolabili con acqua; kg. 12 per il *solfuro di carbonio* e kg. 20 per i *liquidi derivati dalla condensazione dei gas naturali,* per i *prodotti leggeri derivati dal petrolio* (gazolina, ecc.), per l'*etere etilico,* il *collodio* ed altre soluzioni contenenti dell'etere etilico. L'*etere etilico* confezionato in bottiglie di contenuto singolo non superiore a gr. 250 può essere caricato in carri coperti anche se il peso lordo massimo per collo supera di kg. 20 ma non quello di kg. 50.

I recipienti di vetro o di grès devono inoltre soddisfare alla condizione di essere riposti in un involucro esterno privo di soluzione di continuità e perfettamente chiuso (esclusi i cesti) ed essere ivi immobilizzati in modo da evitare il contatto fra di loro e con le pareti dell'involucro esterno; quelli di latta devono avere le giunture ripiegate e saldate con la massima cura.

Possono altresì essere caricati in carri coperti (+):

a) i recipienti collettori del peso lordo massimo di kg. 100 di cui all'art. 75;

b) i fusti di ferro, muniti di cerchioni, contenenti *vernici, benzina* od altri *carburanti* aventi ciascuno un peso lordo non superiore a kg. 300.

Art. 79.

Divieto di carico.

Le merci di questa categoria non possono essere caricate nello stesso carro insieme con i fiammiferi tipo controvento ed a bengala (categoria 10ª gruppo 1), nè con le merci delle categorie 10ª gruppo 2, 12ª gruppo 2, 13ª gruppo 2 e 14ª.

Art. 80.

Carico, scarico e stivaggio.

I colli devono essere collocati in modo stabile nei carri. Le damigiane, le ceste ed i mastelli non dovranno essere sovrapposti.

Prima di cominciare il carico deve essere applicata ai due lati del carro l'etichetta del modello n. 3 e per i trasporti a carro anche un'etichetta recante la dicitura « Vietate manovre a spinta ».

(+) Le merci di questa categoria non possono essere trasportate in carri muniti di condutture elettriche non protette da tubo o da scanalatura.

Categoria 10ª — Materie accensibili per sfregamento e materie che si accendono in contatto con l'aria.

Art. 81.

Elenco delle principali merci.

Gruppo 1.

Fiammiferi ordinari di legno, di cera, di esca, di carta, tipo controvento, a bengala, ecc.

Altre simili merci accensibili per sfregamento.

Gruppo 2.

Fosforo ordinario (*bianco o giallo*), *fosforo disciolto in solfuro di carbonio.*

Zinco-etile, zinco-metile e loro soluzioni in etere, magnesio etile.

Sostanze simili che si accendono spontaneamente all'aria.

Condizioni di trasporto.

Art. 82.

Modo di trasporto.

Le merci di questa categoria si accettano per la spedizione tanto a grande quanto a piccola velocità.

Art. 83.

Imballaggio.

Le merci del gruppo 1 devono essere imballate in recipienti di legno robusti e ben connessi, oppure in scatole metalliche racchiuse in casse.

È pure consentito l'imballaggio in scatole di cartone ben chiuse, di robustezza adeguata al peso ed al volume del collo ed opportunamente legate quando occorre. In ogni caso la legatura è necessaria per le scatole di peso superiore a kg. 40.

La sistemazione negli imballaggi esterni sarà fatta con carta od altre sostanze adatte non autoinfiammabili, in modo di formare una massa compatta. I *fiammiferi,* prima di essere sistemati nelle scatole o nelle casse, devono essere ben condizionati in bustine di carta od in scatolette di cartone, di legno o di latta.

Per le *merci del gruppo* 2 valgono le seguenti disposizioni:

Il *fosforo ordinario* (che deve sempre essere immerso nell'acqua) ed il *fosforo disciolto in solfuro di carbonio* devono essere imballati in recipienti metallici a tenuta perfetta ed a chiusura ermetica sistemati stabilmente, anche in più di uno, in forti casse di legno ben chiuse.

I recipienti contenenti *fosforo disciolto in solfuro di carbonio* devono essere riempiti al massimo fino al 95% della loro capacità e devono essere immobilizzati nelle casse mediante adatti materiali assorbenti incombustibili.

Il *fosforo ordinario* può anche essere spedito in fusti di ferro resistenti, stagnì e ben chiusi, del peso lordo non superiore ai kg. 300 ciascuno. I fusti di peso superiore a kg. 100 devono essere provvisti di cerchi di testa e di rotolamento.

Il *fosforo ordinario* e le *sue soluzioni in solfuro di carbonio* in quantità non superiore a gr. 250 possono essere imballati anche in recipienti di vetro o di terra cotta a chiusura ermetica, i quali devono essere sistemati stabilmente, me-

diante adeguata imbottitura incombustibile, entro robusti recipienti di ferro e questi a loro volta fissati, anche in più di uno, e non capovolti, in un imballaggio di legno.

Lo *zinco-etile, lo zinco-metile* ed i *prodotti analoghi* devono essere contenuti in fiale di vetro chiuse alla lampada, oppure in recipienti di vetro, di terra cotta o di metallo provvisti di chiusura ugualmente ermetica e sicura. I recipienti di vetro o di terra cotta devono essere poscia riposti in robusti recipienti di lamiera riempiti completamente di terra di infusori o di altre materie analoghe ben asciutte, in modo tale che sia assolutamente impossibile qualunque movimento del recipiente di vetro o di terra cotta dentro quello di metallo che deve essere saldato. Tutti i recipienti metallici devono essere rinchiusi, anche in più di uno, in casse di legno con adeguata imbottitura, oppure in ceste di vimini o di metallo; se l'imbottitura si trova allo scoperto, ed è costituita di materie facilmente infiammabili, essa deve essere resa incombustibile con sostanze adatte in modo che essa non possa accendersi neppure in contatto di una fiamma.

Art. 84.

Peso dei colli.

Il peso lordo di ogni singolo collo delle *merci del gruppo* 1 non deve oltrepassare, per le spedizioni a grande velocità in piccole partite, i kg. 100.

Il peso lordo di ogni singolo collo contenente *fosforo ordinario* o *sue soluzioni in solfuro di carbonio* non deve oltrepassare i kg. 100 ed i kg. 80 se tali merci sono contenute in recipienti di vetro o di terra cotta. Per il *fosforo ordinario* imballato in fusti di ferro il peso lordo di ogni singolo collo può raggiungere i kg. 300 per le spedizioni a piccola velocità e per le spedizioni a carro a grande velocità.

Per le spedizioni a grande velocità in piccole partite il peso lordo di ogni singolo collo contenente *zinco-etile, zinco-metile* e *prodotti analoghi* non deve oltrepassare i kg. 15.

Art. 85.

Etichette.

I colli delle merci di questa categoria devono portare, tanto se spediti a carro quanto in piccole partite, una etichetta del modello n. 3.

Per le spedizioni a carro, inoltre, il mittente deve presentare due etichette del modello sopra indicato.

Tutte le casse che contengono recipienti fragili (vetro terra cotta, ecc.) devono anche portare in ogni caso una etichetta del modello n. 9.

I colli contenenti *fiammiferi* spediti a grande velocità devono anche recare, almeno su quattro facce, una striscia a colori vivaci con la dicitura « Fiammiferi » a caratteri facilmente leggibili.

Art. 86.

Mezzi di trasporto.

Il trasporto delle *merci del gruppo* 1 ha luogo in carri coperti; quello delle *merci del gruppo* 2 si fa in carri coperti o scoperti con copertone, anche per trasporti in piccole partite ed esclusivamente in quest'ultimo modo per lo *zinco-etile, zinco-metile* e *prodotti analoghi*, se questi sono spediti in colli di peso lordo singolo superiore a kg. 15. Il *fosforo ordinario* può essere trasportato anche in carri serbatoi i quali però devono essere provvisti d'installazioni per il riscaldamento.

Art. 87.

Divieto di carico.

Non è ammesso il carico nello stesso carro dei *fiammiferi tipo controvento ed a bengala* e delle *merci del gruppo* 2 insieme con le merci delle categorie 9ª, 12ª gruppo 2 e 14ª. Le *merci del gruppo* 2 non possono caricarsi nello stesso carro nemmeno con le merci della categoria 13ª gruppo 2.

ESPLOSIVI.

CATEGORIA 11ª. — MEZZI DI ACCENSIONE — MUNIZIONI PER ARMI PORTATILI E MATERIALI FUMOGENI — GIOCATTOLI PIRICI.

Art. 88.

Elenco delle principali merci.

Gruppo 1. - Mezzi di accensione.

a) *Capsule metalliche per armi portatili.*

Bossoli vuoti semplicemente innescati, ossia muniti di capsula, per armi di tutti i calibri.

Capsule di inneschi di bossoli per artiglieria, di spolette, ecc.

Spolette cariche per proietti, con o senza innesco.

Inneschi elettrici con semplici miscele infiammabili, privi di capsula.

Ritardatori (accenditori elettrici con miccia) sprovvisti di capsula.

Accenditori di sicurezza per micce.

Micce ordinarie di polvere nera, a combustione lenta, dette di sicurezza, prive d'innesco.

Micce e codette per spolette.

b) *Inneschi per spolette.*

Inneschi per cartocci a bossolo da cannone.

Cannelli per artiglieria a frizione, a percussione ed elettrici.

Stoppini a frizione ed a percussione.

Nastri di inneschi e nastri d'inneschi paraffinati per lampade di sicurezza.

c) *Micce e cordoni detonanti privi d'innesco:*

1. *con anima costituita da un esplosivo appartenente alla categoria 12ª gruppo* 1;

2. *con anima costituita da un esplosivo appartenente alla categoria 12ª gruppo 2, oppure con anima costituita da fulminato di mercurio flemmatizzato.*

NOTA — Appartengono a questa categoria le *micce* ed i *cordoni* che possono detonare solo sotto l'azione di una capsula detonante, quelli invece che possono detonare anche in contatto di una fiamma o per urto appartengono alla categoria 14ª.

Per la spedizione delle merci nominate sub *b*) in quantità superiore a kg. 25 di peso lordo e per la spedizione di quelle nominate sub *c*) in quantità superiore a kg. 5 di peso netto occorre la licenza del Prefetto.

Gruppo 2. - Munizioni per armi portatili e materiali fumogeni.

Cartucce cariche per pistole, revolvers e floberts.

Cartucce da salve cariche per fucili e pistole.

Cartucce cariche per fucili e mitragliatrici (+).

(+) Non rientrano in questa voce le *cartucce cariche per cannoni mitragliatori* (cannoni automatici) le quali vanno invece comprese fra le « munizioni varie innescate » del gruppo 2 della categoria 14ª.

Cartucce cariche per la produzione di gas, fumo o nebbia a forte irritazione (munizioni irritanti, lacrimogene ed analoghe).
Cartucce per riscaldatori di siluri.
Cartucce tipo Wery da segnalazione.
Cartuccia magica.
Materie non contenenti clorati che producono nebbia.
Materie non contenenti clorati che producono fumo per scopi agricoli e forestali.
Cartucce fumogene non contenenti clorati destinate alla lotta contro i parassiti.

Per la spedizione di cartucce cariche per mitragliatrici di calibro superiore a mm. 20; per la spedizione di cartucce cariche per fucili o mitragliatrici di calibro sino a mm. 20 e per un numero superiore a 1500, nonchè per la spedizione di cartucce per riscaldatori di siluri, di cartucce tipo Wery e della cartuccia magica, in quantità superiore a kg. 25 di peso lordo, occorre la licenza del Prefetto.

Gruppo 3. - Giocattoli pirici.

Giocattoli pirici ed articoli pirotecnici da sala.
Giocattoli esplodenti per bambini ed articoli esplodenti per giocattoli da bambini.

NOTA — Si intendono per *giocattoli* pirici ed articoli pirotecnici *da sala* i bengala senza capocchia di accensione; le girandole, le fontane ed i crisantemi a stella da salotto; le bombe di confetti, i frutti per cotillons, le pioggie meravigliose, le candele da tavola e gli articoli similari *che possono usarsi in ambienti chiusi*. Gli articoli pirotecnici *da giardino* e per spettacoli appartengono alla categoria 13ª.
Si intendono per *giocattoli esplodenti per bambini* ed articoli esplodenti per *giocattoli da bambini* i confetti fulminanti, le ciocchette da bambini, le capsulette (anche di cartone), i dischetti accensibili, i tappi detonanti, gli inneschi di cartone e gli articoli similari *contenenti ciascuno piccolissime quantità* di miscele esplosive, anche a base di clorati o di fulminanti d'argento e d'oro.

Per la spedizione dei giocattoli esplodenti per bambini e degli articoli esplodenti per giocattoli da bambini in quantità superiore a kg. 25 di peso lordo occorre la licenza del Prefetto.

CONDIZIONI DI TRASPORTO.

Art. 89.

Modo di trasporto.

Le merci di questa categoria si accettano per la spedizione tanto a grande quanto a piccola velocità.

Art. 90.

Imballaggio - Norme generali.

Le merci di questa categoria devono essere presentate in robusti recipienti di legno ben condizionati, nei quali la merce deve essere imballata in scatole od altrimenti a seconda della natura della merce stessa, e deve essere ben immobilizzata con segatura di legno, ritagli di carta od altri materiali simili non suscettibili di autocombustione.

Tutti gli imballaggi devono essere di robustezza adeguata al peso del collo.

Art. 91.

Imballaggio - Norme particolari.

I *bossoli vuoti* [gruppo 1 *a*)] non occorre che vengano immobilizzati e si accettano imballati anche in sacchi.

Le *micce ordinarie di polvere nera a combustione lenta* e gli *inneschi elettrici privi di capsula* [gruppo 1 *a*)], le *micce ed i cordoni detonanti* con anima costituita da un esplosivo appartenente alla categoria 12ª gruppo 1 [gruppo 1 *c*) 1] ed inoltre le *micce con anima di nitrocellulosa o di polvere nera* [gruppo 1 *c*) 2] possono essere imballate direttamente, ma sempre in modo da non subire spostamenti, oltre che in casse, anche in forti fusti di legno ben chiusi od in fusti di cartone impermeabile, resistenti, a perfetta tenuta e ben chiusi.

Le altre *micce e cordoni detonanti* devono essere arrotolati in modo stabile su rocchetti di legno o di cartone i quali saranno sistemati nelle casse di legno in modo che le micce ed i cordoni dei singoli rocchetti non vengano in contatto nè fra loro nè con le pareti della cassa. Le estremità dei singoli rotoli devono essere opportunamente protette contro la dispersione dell'esplosivo.

Le *materie che producono fumo per scopi agricoli e forestali* (gruppo 2) possono essere riposte nelle casse di legno anche senza imballaggio ma in tal caso le casse devono essere foderate completamente e senza soluzione di continuità con buona carta d'imballaggio in modo da impedire ogni dispersione del contenuto.

Le *cartucce fumogene destinate alla lotta contro i parassiti* (gruppo 2) possono anche essere imballate direttamente in scatole di cartone ordinario il cui peso lordo non deve superiore i kg. 5 od in casse di cartone molto forte o di cartone ondulato il cui peso lordo non deve superare i kg. 20. Le *cartucce*, prima di essere poste nelle scatole, devono essere avvolte in carta resistente.

I *giocattoli esplodenti per bambini*, gli *articoli esplodenti per giocattoli da bambini* (gruppo 3) ed in genere tutti gli *articoli sensibili all'urto*, prima di essere posti nella cassa esterna, devono sempre essere imballati in scatole, nelle quali la merce deve sempre essere ben immobilizzata in un mezzo soffice tale da impedire la ripercussione su di essa di eventuali urti esterni.

Art. 92.

Peso dei colli.

Per le spedizioni a grande velocità in piccole partite il peso lordo di ogni singolo collo, ad eccezione che per i colli contenenti *bossoli vuoti*, non deve superare i kg. 100.

Art. 93.

Documenti da presentare.

Con la lettera di vettura il mittente deve presentare, nei casi in cui è prescritto, la licenza di trasporto rilasciata dal Prefetto.

Art. 94.

Mezzi di trasporto.

Il trasporto si effettua esclusivamente in carri coperti.

Art. 95.

Carico, scarico e stivaggio.

Quando il carico è fatto con altre merci i colli devono essere posti possibilmente lontano da esse in modo che siano subito ben identificabili.

Art. 96.

Disposizioni speciali per i trasporti per conto delle Amministrazioni delle Forze armate dello Stato.

Per tali trasporti:

a) *non occorre la licenza di trasporto* (+);

b) è sufficiente che nella lettera di vettura sia indicato che si tratta di merci di questa categoria, senza precisarne la qualità;

c) le merci si accettano nelle condizioni di peso e di imballaggio (ed anche senza imballaggio) corrispondenti a quelle in uso presso le Amministrazioni stesse, ed anche se caricate su carrette da battaglione, carri ed autoveicoli;

d) quelle merci che, dato il loro confezionamento e carico regolamentare su carrette da battaglione, autoveicoli ecc., richiedessero l'uso di carri scoperti, si inoltrano con detti carri, però il carico deve sempre essere protetto con copertone fornito dal mittente ed in mancanza dell'Amministrazione ferroviaria dietro pagamento della prescritta tassa di nolo;

e) a richiesta delle Amministrazioni stesse anche le altre merci possono essere caricate in carri scoperti a sponde alte od a sponde ribaltabili, sempre però muniti di copertone da fornirsi gratuitamente dall'Amministrazione ferroviaria.

CATEGORIA 12ª — ESPLOSIVI VERI E PROPRI E MUNIZIONI PRIVE D'INNESCO.

(*Le munizioni per armi portatili appartengono alla categoria 11ª, le munizioni di altro tipo munite di inneschi, cannelli o capsule detonanti appartengono alla categoria 14ª. Le torpedini, le mine, le scatole esplodenti e simili di cui ai gruppi* 1 *c*) e 2 *c*), *nonchè gli altri manufatti dei vari esplosivi, se muniti di inneschi, sono esclusi dal trasporto*).

Art. 97.

Elenco delle principali merci.

Gruppo 1.

a) Esplosivi da mina e da scoppio.

Nitrocellulosa del genere fulmicotone, stabilizzata e polpata:

1. *sotto forma di ovatta non compresa contenente almeno il* 18 % *di acqua* (82 *parti di sostanza secca e* 18 *parti di acqua*) *od almeno il* 25% *di xilolo o di alcool* (*alcool etilico, propilico, butilico, amilico*) *o di alcool ed acqua o di un miscuglio di alcool e di canfora* (75 *parti di sostanza secca e* 25 *parti di xilolo, alcool, alcool-acqua o di miscuglio alcool-canfora*);

2. *compressa, contenente almeno il* 15% *di acqua* (85 *parti di sostanza secca e* 15 *parti di acqua*).

Esplosivi a base di nitrato di ammonio, con nitronaftalina, tritolo, nitroguanidina, nitrato di guanidina, ecc., con o senza polveri metalliche, anche gelatinosi o compressi o sotto forma di manufatti diversi.

Tritolo o trotyl o trinitrotoluolo, anche compresso o fuso o sotto forma di manufatti diversi.

Trinitrotoluolo liquido (*miscuglio neutro di toluoli nitrati, liquido alla temperatura ordinaria*).

(+) Tale documeno non è necessario nemmeno per i trasporti effettuati per conto delle Società del Tiro a Segno.

Trinitrofenolo od acido picrico puro, anche compresso o fuso o sotto forma di manufatti diversi.

Esplosivi diversi a base di acido picrico puro, anche compressi o fusi o sotto forma di manufatti diversi.

Binitrofenolo contenente meno del 15% *di acqua* (*oltre* 85 *parti di sostanza secca e meno di* 15 *parti di acqua*).

Tetranitronaftalina.

Esanitrodifenilamina.

NOTE - 1. — Si considera *fulmicotone* la nitrocellulosa a titolo di azoto superiore al 12,30 %, e come *cotone collodio* quella a titolo inferiore od uguale.

2. — La *nitrocelllulosa del genere cotone collodio*, compressa o no, bagnata come sopra detto, appartiene alla categoria 8ª. La *nitrocellulosa sia del genere cotone collodio come del genere fulmicotone*, compressa o no, quando contiene meno delle percentuali sopra indicate di acqua, xilolo, alcool, miscele di alcool con acqua o canfora appartiene al gruppo 2 di questa categoria.

3. — Il *binitrofenolo* contenente il 15 % o più di acqua appartiene alla categoria 4ª, gruppo 2.

b) Polveri da tiro.

Polveri senza fumo da caccia e da tiro alla nitrocellulosa gelatinizzata, in tutte le graniture e manufatti.

Polveri senza fumo da caccia e da tiro alla nitrocellulosa contenenti nitroglicerina, in tutte le graniture e manufatti.

NOTA. — La *balistite* e simili *polveri alla nitrocellulosa* contenenti nitroglicerina, se porose o macinate in polvere fina, appartengono al gruppo 2 di questa categoria.

c) Munizioni varie prive di innesco.

Munizioni varie non nominate in altre categorie, cariche con esplosivi di questo gruppo, quali ad esempio:

cartocci e bossoli carichi a salve per artiglieria;

cariche di lancio in bossolo per artiglieria o per armi subacquee;

cartocci proietto (*cartucce*) *per artiglieria con proietto anche carico;*

proietti carichi, anche con spoletta, senza innesco;

bombe da bombarda e da caduta;

granate a mano e per fucile;

torpedini, mine, scatole esplodenti e simili;

tutte purchè prive di ineschi, di cannelli o di capsule detonanti e purchè perfettamente chiuse in modo da evitare qualsiasi dispersione della carica esplosiva.

d) Altre materie esplosive.

Nitrocomposti organici, non più pericolosi dell'acido picrico, destinati a ricerche scientifiche oppure ad usi farmaceutici.

Cascami di pellicole alla nitrocellulosa lavati e trattati con cottura sotto pressione e contenenti almeno il 2% *di canfora.*

Cotone nitrato sotto forma di filati o di tela per la preparazione di filtri speciali allo stato umido contenente non meno del 25% *di acqua* (75 *parti di cotone nitrato e* 25 *parti di acqua*).

NOTA. — Il *cotone nitrato sotto forma di filati o di tela* per la preparazione di filtri speciali contenente il 50 % o più di acqua appartiene alla categoria 8ª e se contiene meno del 25 % di acqua è *escluso* dal trasporto.

Per la spedizione di tutte le merci di questo gruppo, in quantità superiore a kg. 5 di peso netto, occorre la licenza del Prefetto.

Gruppo 2.

a) Esplosivi da mina e da scoppio.

Cloridrina nitrata (*dinitromonocloridrina tecnica*).

Picrato di potassio o di ammonio allo stato umido.

Esplosivi a base di picrati non esplodenti all'urto, come polvere di Brugère, di Abel, ecc.

Polvere nera comune da mina e polveri analoghe, come polvere bruna, cioccolata, ecc., in tutte le graniture e nei vani manufatti (+).

Nitrocellulosa (*cotone collodio e fulmicotone*) *stabilizzata e polpata*:

1. *sotto forma di ovatta non compressa contenente meno del* 18% *di acqua* (*oltre* 82 *parti di sostanza secca e meno di* 18 *parti di acqua*), *o meno del* 25% *di xilolo o di alcool* (*alcool etilico, butilico, propilico, amilico*), *o di alcool ed acqua o di miscuglio di alcool e di canfora* (*oltre* 75 *parti di sostanza secca e meno di* 25 *parti di xilolo, di alcool, alcool-acqua o di miscuglio alcool-canfora*), *o meno del* 50% *di acetone* (*oltre* 50 *parti di sostanza secca e meno di* 50 *parti di acetone*);

2. *compressa, contenente meno del* 15% *di acqua* (*oltre* 85 *parti di sostanza secca e meno di* 15 *parti di acqua*).

Dinamiti a base inerte od attiva ed altri esplosivi da mina analoghi alla dinamite, a base diversa dalla polvere nera, e simili derivati o composti di fulmicotone e nitroglicerina, anche pronti per l'applicazione.

Tetril o tetranitrometilanilina.

Trinitroresorcina.

Trimetilentrinitroamina o T 4.

Pentrite o tetranitrato di pentaeritrite allo stato umido o contenente almeno il 10% *di cera minerale o di olio di paraffina* (90 *parti di sostanza secca e* 10 *parti di cera minerale o di olio di paraffina*).

Pentrite o tetranitrato di pentaeritrite allo stato secco o contenente meno del 10% *di cera minerale o di olio di paraffina, sotto forma di cariche compresse del peso singolo di gr.* 100 *al massimo.*

Cheddite ed esplosivi analoghi al clorato ed al perclorato, anche sotto forma di manufatti diversi.

Balistite e simili polveri alla nitrocellulosa, contenenti nitroglicerina, porose o macinate in polvere fina.

Nitrocomposti organici, non più pericolosi all'urto, allo sfregamento ed all'accensione della tetranitrometilanilina, se insolubili in acqua, e della trinitroresorcina, se solubili in acqua.

NOTE - 1. — La *nitrocellulosa* contenente le percentuali sopra indicate o più di acqua, alcool, miscele di alcool con acqua o canfora, se trattasi di fulmicotone (vedi nota al gruppo 1), appartiene al gruppo 1 di questa categoria e, se trattasi di cotone collodio, appartiene alla categoria 8ª. Quest'ultimo appartiene alla categoria 8ª anche quando contiene il 50 % o più di acetone.

2. — La *pentrite* allo stato secco e quella che contiene meno del 10 % di cera minerale o di olio di paraffina non confezionata sotto forma di micce [categoria 11ª gr. 1 *c*)] nè sotto forma di cariche compresse come sopra indicato, è *esclusa* dal trasporto.

b) Polveri da tiro.

Polvere nera pressata ed in granuli e simili polveri atte al tiro.

Polveri senza fumo da caccia e da tiro alla nitrocellulosa non gelatinizzata.

c) *Munizioni varie prive di innesco.*

Munizioni varie indicate nel gruppo 1 *c*) *cariche con esplosivi di questo gruppo, tutte purchè prive di inneschi, di canelli o di capsule detonanti e purchè perfettamente chiuse in modo da evitare qualsiasi dispersione della carica esplosiva.*

Per la spedizione della polvere nera ed esplosivi analoghi e degli esplosivi a base di picrati non esplodenti all'urto di cui al punto *a*) e delle polveri da tiro di cui al punto *b*), in quantità superiore a kg. 5 di peso netto, occorre la licenza del Prefetto; per la spedizione di tutte le altre merci di questo gruppo sino a kg. 5 di peso netto occorre la licenza del Prefetto; per quantità superiori occorre la licenza del Ministero dell'interno o per sua delegazione del Prefetto.

CONDIZIONI DI TRASPORTO.

Art. 98.

Modo di trasporto.

Le merci di questa categoria si accettano per la spedizione tanto a grande quanto a piccola velocità.

Art. 99.

Imballaggio - Norme generali.

Le merci di questa categoria, salvo le norme particolari di cui all'articolo seguente, devono essere presentate imballate in casse di legno ben condizionate e ben chiuse, rivestite internamente di carta o di tessuto adatti, in modo da evitare ogni dispersione di contenuto.

Prima di essere riposte nelle casse le merci, sciolte o sotto forma di cartucce o di cariche, devono essere imballate ed opportunamente immobilizzate in scatole ben chiuse di legno, di metallo o di cartone od in robusti sacchetti di carta o di fitto tessuto od in apposite protezioni di cartone o altrimenti a seconda del tipo o delle proprietà delle merci stesse. Per gli esplosivi poi spediti allo stato umido o comunque contenenti delle sostanze flemmatizzanti, che possono facilmente volatizzare, deve curarsi che i detti recipienti interni siano a perfetta tenuta e ben chiusi in modo da evitare la volatizzazione delle sostanze sopra accennate. Per le *dinamiti* e la *nitrocellulosa del gruppo* 2 è obbligatorio però l'imballaggio in scatole.

Tali imballaggi interni devono essere ben immobilizzati nella cassa esterna mediante segatura di legno, ritagli di carta, od altri simili materiali soffici, non suscettibili di autocombustione, in modo da formare una massa compatta.

Tutti gli imballaggi devono essere sempre di robustezza adeguata al peso del collo e da essi deve essere esclusa qualsiasi parte di ferro che non sia stagnata, zincata o piombata, o che non sia internata nel legno o coperta da mastice o da tela incollata.

Art. 100.

Imballaggio - Norme particolari.

(1) La *nitrocellulosa del genere fulmicotone del gruppo* 1 *a*), sia sotto forma di ovatta non compressa che compressa, deve essere posta in forti fusti di legno o di cartone resistente, a perfetta tenuta, ben chiusi ed impermeabili, od in cassette di zinco, di alluminio o di latta, od in fusti di ferro internamente zincati, stagnati o piombati, a condizione che le cassette ed i fusti siano muniti di una chiusura ermetica, la quale possa però cedere ad una pressione interna. Inoltre le cassette devono alla loro volta essere solidamente imballate, sia isolatamente sia in più di una, dentro forti casse di legno, con paglia, carta od altri simili materiali soffici, non suscettibili di autocombustione, che riempiano bene tutti gli interstizi, in modo che le dette

---

(+) Le *polveri nere a base di nitrato di sodio* costituite da un miscuglio di 70 a 75 parti di nitrato di sodio, di 9 ad 11 parti di zolfo e di 10 a 15 parti di *carbone minerale o di lignite*, si accettano al trasporto alle condizioni degli esplosivi del gruppo 1, purchè il mittente ed un chimico riconosciuto dall'Amministrazione delle Ferrovie dello Stato dichiarino nella lettera di vettura che esse hanno la composizione anzidetta.

cassette siano perfettamente immobilizzate. Detta nitrocellulosa può anche essere imballata in sacchi di robusta carta impermeabile ai liquidi con i quali è bagnata (come la cellofan e simili), ben chiusi e da contenersi poi, singolarmente od in più di uno e bene immobilizzati, nel modo predetto, in casse di legno.

(2) Il *trinitrotoluolo allo stato liquido* deve essere imballato in forti fusti di legno a perfetta tenuta e ben chiusi, od anche in fusti di ferro non stagnati, nè zincati o piombati, a chiusura ermetica, tale però che in caso di incendio possa cedere alla pressione dei gas che si sviluppano nell'interno del recipiente.

(3) Il *tritolo*, gli *esplosivi a base di nitrato d'ammonio*, l'*acido picrico*, gli *esplosivi a base di acido picrico* ed il *binitrofenolo* possono essere imballati direttamente, ma sempre in modo da non subire spostamenti anche in forti fusti di legno, oppure di cartone resistente, a perfetta tenuta, ben chiusi ed impermeabili.

Il *tritolo* e l'*acido picrico* compressi o fusi in forme geometriche regolari possono anche essere immobilizzati direttamente nell'imballaggio esterno, previo semplice avvolgimento in carta, mediante farina fossile o segatura o farina di legno, curando che l'immobilizzazione sia completa, e che i vari pezzi non possano in nessun modo venire a contatto fra di loro o con le pareti dell'imballaggio.

In tal caso non è necessario il rivestimento interno delle casse con carta o tessuto.

Per l'*acido picrico* è escluso dall'imballaggio qualsiasi parte o sostanza contenente piombo, anche se in mescolanza o combinazione.

(4) Per le *polveri alla nitrocellulosa* contenenti nitroglicerina del gruppo 1 *b*) quando sono in forma di fili, tubi, placche o piastrelle, non è necessario il primo imballaggio in scatole.

(5) I *nitrocomposti organici per uso scientifico o farmaceutico* devono essere imballati in quantità non superiore a gr. 500 cadauno in recipienti di grès o di vetro a chiusura ermetica, e questi alla loro volta devono essere ben imballati ed immobilizzati in forti recipienti di legno ben chiusi.

(6) I *cascami di pellicole alla nitrocellulosa lavati e trattati con cottura sotto pressione e contenenti almeno il 2% di canfora* devono essere racchiusi in sacchi impermeabili di carta ed indi in robusti recipienti di zinco rivestiti all'interno lateralmente da cartone spesso ed al fondo ed al coperchio da dischi di legno. Un recipiente di zinco non può contenere più di kg. 30 di siffatti cascami, nè superare il peso lordo di kg. 50.

(7) Il *cotone nitrato sotto forma di filati o di tela per la preparazione di filtri speciali* deve essere racchiuso in cassette di zinco, di latta o di alluminio a perfetta tenuta ed a chiusura ermetica in modo da impedire l'evaporazione dell'acqua. Le cassette metalliche singolarmente od anche in più di una devono essere racchiuse ed immobilizzate con adatto materiale soffice di imballaggio in una cassa di legno di robustezza adeguata al peso del collo; in nessun caso tuttavia le tavole della cassa possono avere lo spessore inferiore a mm. 10.

(8) Per le *munizioni varie dei gruppi* 1 *c*) e 2 *c*) non si applicano le disposizioni dell'articolo precedente. Le munizioni di peso unitario inferiore a kg. 20 devono essere sempre imballate in casse, sistemandole opportunamente in modo da renderle inamovibili; quelle di peso unitario superiore si accettano anche sciolte o convenientemente imballate ed immobilizzate in gabbie.

(9) La *cloridrina nitrata* deve essere imballata in recipienti metallici forti ed a chiusura stagna che devono essere riempiti al massimo sino ai 9/10 della loro capacità e devono contenere al massimo kg. 25 di cloridrina nitrata. Ciascun recipiente deve essere sistemato isolatamente con segatura di legno in un recipiente di legno in modo da essere circondato dapertutto da un forte strato di almeno cm. 10 di materie d'imballaggio. Il peso lordo di ogni singolo collo non deve superare il kg. 50.

(10) I *picrati di potassio e di ammonio allo stato umido* devono essere imballati in robusti recipienti di cartone impermeabile e ben chiusi in modo da evitare anche l'eliminazione dell'acqua per evaporazione; il coperchio potrà a tale scopo essere assicurato al recipiente incollandovi tutt'intorno una striscia di forte carta o con altro mezzo adatto. Invece di recipienti di cartone potranno adoperarsi anche sacchetti di tela o di carta impermeabili od anche sacchetti di cuoio. Tanto questi recipienti che quelli di cartone saranno sistemati con adatto materiale soffice e non soggetto ad autocombustione entro robuste casse di legno ben chiuse.

(11) Le cariche di *pentrite compressa* devono essere singolarmente rivestite od avvolte con carta resistente e quindi, in numero diverso a seconda della loro grandezza, si devono imballare in scatolette di cartone con mezzi o materiali atti a separarle fra di loro e ad attutire gli eventuali urti. Le cariche di maggiori dimensioni possono invece essere singolarmente avvolte e protette con cartone ondulato. Tanto queste cariche singole che le scatolette di cartone si devono immobilizzare dentro una robusta cassa di legno o mediante vespai di cartone ondulato oppure mediante adatti materiali d'imballaggio soffici in modo da attutire efficacemente un eventuale urto esterno. Il peso lordo di ogni singola cassa non deve superare i kg. 30.

Art. 101.

Peso dei colli.

Per le *merci del gruppo* 1 il peso lordo di ogni singolo collo, salve le disposizioni speciali, non deve superare, per le spedizioni a piccola velocità e per quelle a carro a grande velocità, i kg. 120. Per la *nitrocellulosa*, il *tritolo*, il *trinitrotoluolo liquido* e per gli *esplosivi a base di nitrato di ammonio*, quando si tratta di imballaggi suscettibili di essere rotolati, il peso lordo di ogni singolo collo può raggiungere i kg. 200.

Per le spedizioni a *grande velocità in piccole partite* il peso lordo di ogni singolo collo non deve superare i kg. 70 se si tratta di casse ed i kg. 100 se si tratta di fusti.

I *nitrocomposti organici* per uso scientifico o farmaceutico non possono essere imballati in quantità superiore ai grammi 500 cadauno ed a kg. 5 in totale di peso netto, non superando un peso lordo massimo di kg. 15 per collo.

Per i *cascami di pellicole alla nitrocellulosa* il peso lordo di ogni singolo collo non deve in ogni caso superare i kg. 50.

Per le *merci del gruppo* 2 il peso lordo di ogni singolo collo, salve le disposizioni speciali, non deve superare in nessun caso i kg. 70.

Per la *cloridrina nitrata* il peso lordo di ogni singolo collo non deve in ogni caso superare i kg. 50.

Per la *pentrite allo stato secco o contenente meno del 10% di cera minerale o di olio di paraffina, sotto forma di cariche compresse*, il peso lordo di ogni singolo collo non deve superare i kg. 30.

Per la *polvere nera*, è ammesso un peso lordo massimo per collo di kg. 100, per le spedizioni a piccola velocità sia in piccole partite che a carro, e per quelle a grande velocità solo per le spedizioni a carro.

Le *munizioni* di peso unitario superiore ai limiti fissati per il gruppo a cui appartengono si accettano in ogni caso nelle condizioni di peso in cui vengono presentate.

Art. 102.

Etichette.

I colli delle *merci del gruppo* 1 devono portare un'etichetta del modello n. 5, quelli delle *merci del gruppo* 2 un'etichetta del modello n. 6.

Per le spedizioni a carro inoltre il mittente deve presentare altre due etichette uguali ai modelli sopra detti.

Art. 103.

Attestazioni sulla lettera di vettura e documenti da presentare.

Con la lettera di vettura il mittente deve presentare, nei casi in cui è prescritto, la licenza di trasporto rilasciata dalla competente Autorità, come pure una dichiarazione compilata nei termini qui appresso indicati, la quale può essere scritta sulla lettera di vettura.

Testo della dichiarazione: « Il sottoscritto dichiara che la merce consistente in . . . . da lui oggi consegnata alla ferrovia per essere spedita da . . . . a . . . . . al signor . . . . è preparata con tutte le cure che la scienza e l'arte suggeriscono; che essa corrisponde perfettamente alle dichiarazioni della lettera di vettura e che per la medesima furono osservate tutte le prescrizioni e cautele imposte dal regolamento per il trasporto delle materie pericolose, non ignorando che altrimenti il trasporto ne sarebbe assolutamente vietato ».

Se trattasi di *acido picrico* il mittente deve presentare inoltre un certificato di un chimico, riconosciuto dall'Amministrazione delle Ferrovie dello Stato, attestante che esso è puro ed in tale stato da non essere soggetto a decomposizione spontanea.

Art. 104.

Mezzi di trasporto.

Il trasporto si effettua esclusivamente in carri coperti (+).

Art. 105.

Divieto di carico.

Le *merci del gruppo* 1 non possono essere caricate insieme con quelle delle categorie 13ª gruppo 2 e 14ª.

Le *merci del gruppo* 2 non possono essere caricate insieme con gli acidi minerali e loro miscele della categoria 2ª, con le merci delle categorie 6ª e 9ª, con i fiammiferi tipo controvento e a béngala della categoria 10ª gruppo 1, con le merci delle categorie 10ª gruppo 2, 13ª e 14ª.

Inoltre le merci del gruppo 2 non possono essere caricate neppure con le merci della categoria 8ª contenute in recipienti di vetro, a meno che questi siano alla loro volta completamente rinchiusi in casse di legno.

(+) Le merci di questa categoria non possono essere trasportate in carri muniti di condutture elettriche non protette da tubo o scanalatura.

Art. 106.

Carico, scarico e stivaggio.

Le spedizioni in quantità superiori a kg. 300 si considerano a carro e quindi il loro carico e scarico devono essere eseguiti rispettivamente dal mittente e dal destinatario sotto la sorveglianza degli agenti dell'Amministrazione e nelle località che da questi verranno indicate.

Nel carro i colli devono essere assestati in modo da evitare che si spostino o si urtino fra di loro ed inoltre, quando sono caricati insieme con altre merci, devono essere posti lontano da esse ed in modo che siano subito ben identificabili.

Art. 107.

Altre disposizioni.

Vedi « Condizioni comuni alle categorie 12ª, 13ª e 14ª » (Art. da 128 a 131).

CATEGORIA 13ª. — ARTIFIZI E MISCUGLI PIROTECNICI PER ILLUMINAZIONE, PER SEGNALAZIONI E PER SPETTACOLI.

(*I giocattoli pirici e gli articoli pirotecnici da sala appartengono alla categoria* 11ª).

Art. 108.

Elenco delle principali merci.

Gruppo 1. — Artifizi e miscugli pirotecnici non destinati a produrre detonazioni.

Fotolampi e polveri similari per fotografia.

Sostanze fumogene e per produrre nebbia contenenti clorati.

Fuochi, artifizi e miscugli pirotecnici per illuminazione, per segnalazioni e per spettacoli, non destinati a produrre detonazioni.

NOTE - 1. — I *fuochi* e gli *artifizi costituiti* da più parti, delle quali una o più siano destinate a produrre detonazioni, appartengono al gruppo 2.

I *fuochi*, gli *artifizi* ed i *miscugli pirotecnici* preparati con miscele contenenti, insieme con il clorato di potassio, fosforo o solfuri di arsenico o di antimonio appartengono al gruppo 2 b).

2. — Le *sostanze per produrre nebbia che non contengono clorati e le sostanze fumogene per scopi agricoli o forestali non contenenti clorati*, appartengono alla categoria 11ª.

Per la spedizione delle merci di questo gruppo in quantità superiore a kg. 25 di peso lordo occorre la licenza del Prefetto.

Gruppo 2. — Artifizi e miscugli pirotecnici destinati a produrre detonazioni.

a) *Fuochi, artifizi e miscugli pirotecnici destinati a produrre detonazioni come: grossi e piccoli colpi di cannone, colpi di fucile colpi oscuri, bombe, botte, petardi, castagnole, ecc., preparati con miscele* non *contenenti picrati molto sensibili all'urto, azoturi, fulminati, nè miscugli di clorato di potassio insieme con fosforo o solfuro di arsenico o di antimonio.*

NOTA. — I *petardi* per esclusivo uso ferroviario, aventi la composizione suddetta, purchè *privi di innesco a capsula*, si considerano come appartenenti al gruppo 1. Il mittente è però tenuto a dichiarare nella lettera di vettura che i petardi corrispondono alle caratteristiche sopra indicate.

Per la spedizione delle merci di questo gruppo in quantità superiore a kg. 25 di peso lordo occorre la licenza del Prefetto.

b) *Petardi e castagnole muniti di innesco a capsula.*

Fuochi, artifizi e miscugli pirotecnici destinati a produrre detonazioni, preparati con miscele diverse da quelle indicate in a).

Per la spedizione delle anzidette merci sino a kg. 5 di peso netto occorre la licenza del Prefetto, per quantità superiori occorre la licenza del Ministero dell'interno, o, per sua delegazione, del Prefetto.

CONDIZIONI DI TRASPORTO.

Art. 109.

Modo di trasporto.

Le merci di questa categoria si accettano per la spedizione tanto a grande quanto a piccola velocità.

Art. 110.

Imballaggio.

Le merci di questa categoria devono essere condizionate come appresso indicato, escludendo dal loro imballaggio qualsiasi parte di ferro che non sia stagnata, zincata o piombata, o che non sia internata nel legno o coperta da mastice o da tela incollata.

Le *merci dei gruppi* 1 *e* 2 *a*) devono essere presentate in casse di legno ben condizionate, rivestite internamente di carta o di tessuto adatti in modo da evitare ogni dispersione del contenuto.

Nelle casse le merci devono alla loro volta essere imballate ed opportunamente immobilizzate in scatole ben chiuse le quali anch'esse devono essere ben immobilizzate nella cassa esterna mediante segatura di legno, ritagli di carta od altri simili materiali non suscettibili di autocombustione. Se si tratta di *fuochi o di artifizi di grandi dimensioni*, per i quali non è possibile l'imballaggio in scatole, essi devono essere ben ravvolti in carta, inoltre il loro punto di accensione deve essere opportunamente ricoperto e protetto; anche essi devono essere sempre ben immobilizzati nella cassa esterna mediante opportuni mezzi.

Tutti gli imballaggi devono essere sempre di robustezza adeguata al peso del collo.

Le *merci del gruppo* 2 *b*) devono essere perfettamente isolate ed immobilizzate in un mezzo soffice tale da evitare qualsiasi sfregamento dei pezzi fra di loro e contro le parti dure degli imballaggi immediati. I pacchetti costituenti questi imballaggi devono essere riposti, ed a loro volta immobilizzati con carta, segatura ed altri simili materiali non suscettibili di autocombustione in apposita cassetta accuratamente chiusa; ed infine le cassette così confezionate devono essere rinchiuse in una seconda cassa di legno molto robusta, circondandole di paglia, di stoppa, o di altra materia soffice non polverulenta e sempre non suscettibile di autocombustione, in quantità sufficiente ad attutire la ripercussione degli eventuali urti sulla massa esplodente.

Detta cassa deve essere confezionata con tavole di almeno due centimetri di spessore.

I colli delle *merci del gruppo* 2 *b*) di peso superiore a kg. 25 devono essere muniti di robuste ed adatte maniglie di corda, di cuoio o di legno.

Art. 111.

Peso dei colli.

Per le *merci dei gruppi* 1 *e* 2 *a*) il peso lordo di ogni singolo collo non deve superare, per le spedizioni a piccola velocità e per quelle a carro a grande velocità, i kg. 100 e per le spedizioni a grande velocità in piccole partite i kg. 70.

Per le *merci del gruppo* 2 *b*) il peso lordo di ogni singolo collo non deve superare in nessun caso i kg. 50.

Art. 112.

Etichette.

I colli delle *merci del gruppo* 1 devono portare un'etichetta del modello n. 5; quelli delle *merci del gruppo* 2 una etichetta del modello n. 7.

Per le spedizioni a carro inoltre il mittente deve presentare altre due etichette uguali ai modelli sopradetti.

Art. 113.

Attestazioni sulla lettera di vettura e documenti da presentare.

Con la lettera di vettura il mittente deve presentare, nei casi in cui è prescritto, la licenza di trasporto rilasciata dalla competente Autorità, come pure una dichiarazione compilata nei termini indicati alla categoria 12ª (art. 103), la quale può essere scritta sulla lettera di vettura.

Art. 114.

Mezzi di trasporto.

Il trasporto si effettua esclusivamente in carri coperti (+).

Art. 115.

Divieto di carico.

Le *merci del gruppo* 1 non possono essere caricate insieme con quelle delle categorie 12ª gruppo 2 e 14ª.

Le *merci del gruppo* 2 non possono essere caricate con le merci delle categorie 6ª e 9ª nè con le merci delle categorie 10ª gruppo 2 e 12ª.

Inoltre le *merci del gruppo* 2 *b*) non possono essere caricate neppure con le merci della categoria 8ª contenute in recipienti di vetro, a meno che questi siano alla loro volta completamente rinchiusi in casse di legno.

Art. 116.

Carico, scarico e stivaggio.

Le spedizioni in quantità superiori a kg. 300 si considerano a carro e quindi il loro carico e scarico devono essere eseguiti rispettivamente dal mittente e dal destinatario sotto

---

(+) Le merci di questa categoria non possono essere trasportate in carri muniti di condutture elettriche non protette da tubo o scanalatura.

la sorveglianza degli agenti dell'Amministrazione e nelle località che da questi verranno indicate.

Nel carro i colli devono essere assestati in modo da evitare che si spostino o si urtino fra di loro ed inoltre, quando sono caricati insieme con altre merci, devono essere posti lontano da esse ed in modo che siano subito ben identificabili.

Art. 117.

Altre disposizioni.

Vedi « Condizioni comuni alle categorie 12ª, 13ª e 14ª » (Art. da 128 a 131).

CATEGORIA 14ª. — INNESCHI DETONANTI E MUNIZIONI INNESCATE.

(Gli inneschi incendivi cioè che non producono effetti dirompenti nè per l'azione di capsule esplosive nè con altri mezzi appartengono alla categoria 11ª.

Le munizioni per armi portatili appartengono alla categoria 11ª, le altre, purchè prive di inneschi, appartengono alla categoria 12ª).

Art. 118.

Elenco delle principali merci.

Gruppo 1. — Inneschi detonanti.

a) *Micce e cordoni non innescati che per le loro caratteristiche non possono rientare nella categoria 11ª.*

Inneschi cloratati per petardi.

Spolette elettriche ed a miccia con detonante.

Ceci e confetti fulminanti, purchè non contengano più di mezzo grammo di materia fulminante ciascuno.

NOTA. — Le *micce* ed i *cordoni detonanti* che *non* possono detonare in contatto di una fiamma o per urto, ma detonano *solo* sotto l'azione di una capsula detonante, appartengono alla categoria 11ª.

b) *Capsule detonanti (dette anche inneschi detonanti) per mine, proietti ed in generale per esplosivi da scoppio, munite o no di innesco, a tempo o no.*

Capsule detonanti collegate con una carica di trasmissione (dette anche detonatori).

Detonatori a tempo e muniti di innesco (cartucce da scandaglio per mezzo dell'eco).

Capsule per scandaglio (bombe per scandaglio galleggianti o no — detonatori con capsule, chiusi in tubi di latta).

Per la spedizione delle anzidette merci sino a kg. 5 di peso netto o sino a 50 detonanti occorre la licenza del Prefetto, per quantità superiori occorre la licenza del Ministero dell'interno, o, per sua delegazione, del Prefetto.

Gruppo 2. — Munizioni varie innescate.

Munizioni varie della categoria 12ª gruppi 1 c) e 2 c) — escluse le torpedini, le mine, le scatole esplodenti e simili — munite di inneschi, di cannelli o di capsule detonanti assolutamente assicurati e validamente protetti contro eventuali urti e purchè perfettamente chiuse in modo da evitare qualsiasi dispersione della carica esplosiva.

Per la spedizione delle anzidette merci sino a kg. 5 di peso netto occorre la licenza del Prefetto, per quantità superiori occorre la licenza del Ministero dell'interno, o, per sua delegazione, del Prefetto.

CONDIZIONI DI TRASPORTO.

Art. 119.

Modo di trasporto.

Le merci di questa categoria si accettano per la spedizione tanto a grande quanto a piccola velocità.

Art. 120.

Imballaggio.

(1) Le merci di questa categoria devono essere condizionate come appresso indicato, escludendo dal loro imballaggio qualsiasi parte di ferro che non sia stagnata, zincata o piombata, o che non sia internata nel legno o coperta da mastice o da tela incollata.

(2) Le *merci del gruppo* 1 *a)* devono essere perfettamente isolate ed immobilizzate in un mezzo soffice tale da evitare lo sfregamento dei pezzi fra di loro e contro le parti dure degli imballaggi immediati. I pacchetti costituenti questi imballaggi devono essere riposti, ed a loro volta immobilizzati con carta, segatura, ed altri simili materiali non suscettibili di autocombustione, in apposita cassetta accuratamente chiusa; ed infine le cassette così confezionate devono essere rinchiuse in una seconda cassa di legno molto robusta, circondandole di paglia, di stoppa, o di altra materia soffice non polverulenta e sempre non suscettibile di autocombustione, in quantità sufficiente ad attutire la ripercussione degli eventuali urti sulla massa esplodente.

Detta cassa deve essere confezionata con tavole di almeno due centimetri di spessore.

(3) Le *merci del gruppo* 1 *b)* devono essere imballate osservando le prescrizioni seguenti:

a) Le *capsule detonanti*, in numero di 100 al massimo, devono essere riposte in robuste scatolette di latta o di cartone, disponendole l'una accanto all'altra e colmando i vuoti delle capsule e gli interstizi fra le stesse con segatura di legno od altra materia soffice ed asciutta, esente da sabbia, in modo che non abbiano a muoversi ed a spostarsi. Nelle scatolette di latta le pareti laterali devono essere foderate di cartone per impedire il contatto delle capsule con la latta; il fondo e la parete interna del coperchio devono essere rivestiti di feltro o di panno, o di cartone ondulato o di altra materia analoga che comprima le testate delle capsule e le tenga immobili. In ogni caso le scatolette chiuse, per scotimento, non devono produrre alcun rumore di capsule che si spostano.

I coperchi delle scatole devono assicurare una perfetta chiusura ed essere resi inamovibili.

Le scatolette di latta, riunite in quantità di sei al massimo, devono essere incartate con carta forte da imballaggio formando tanti pacchi, i quali sono da riporse in apposita cassetta di legno, le cui pareti abbiano uno spessore di almeno mm. 20 oppure in robusta cassetta di latta.

Gli interstizi che, nonostante ogni precauzione, rimanessero fra i pacchi e la cassetta, devono essere riempiti con ritagli di carta, con paglia, con stoppa od altra materia soffice asciutta e non suscettibile di autocombustione.

Il coperchio della cassetta, che deve a sua volta comprimere il contenuto in modo da immobilizzare i pacchi, deve essere fissato a mezzo di viti; se si tratta di cassette di latta si dovrà assicurare una chiusura perfetta e resistente, ma fatta in maniera che il coperchio possa facilmente e senza alcun pericolo essere tolto e riposto nelle condizioni primitive.

Le cassette di legno o di latta di cui sopra, in numero di una o più, devono essere riposte in una seconda cassa fatta con tavole di legno aventi lo spessore di almeno mm. 20 ed abbastanza grande da lasciare intorno a ciascuna cassetta e in ogni direzione uno spazio vuoto di almeno mm. 30, il quale deve essere riempito a compressione con paglia, stoppa, segatura, trucioli o lana di legno od altra materia soffice ben asciutta e non suscettibile di autocombustione. Questa cassa deve essere chiusa come è stato detto in precedenza per le cassette interne e deve inoltre essere legata in croce con filo di rame o di ferro stagnato o zincato ben teso e fissato ai capi con piombi. In sostituzione di tali piombi la cassa potrà essere munita di un sigillo (impronta o bollo) applicato sopra due teste di viti del coperchio, oppure di una etichetta portante la marca di fabbrica, incollata sul coperchio e le pareti.

b) Se si tratta di *capsule detonanti provviste di inneschi elettrici*, non è necessario il primo imballaggio in scatole di cui al comma *a*). Esse possono essere impacchettate in numero di cento al massimo, disponendo le capsule alternativamente alle due estremità del pacchetto. I pacchetti, legati in numero di dieci al massimo, devono essere avvolti in carta da imballaggio forte e rilegati; sei al massimo di questi nuovi pacchi devono essere imballati in una cassa resistente di legno avente le pareti di almeno mm. 20 di spessore, oppure in una cassa di latta dove essi devono essere immobilizzati analogamente a quanto è stato disposto nel comma *a*).

Per tali capsule detonanti non è indispensabile l'imballaggio in un'altra cassa esterna.

c) Se si tratta di *capsule detonanti munite di miccia di polvere nera*, questa deve essere convenientemente arrotolata ad anello e legata, dieci anelli saranno riuniti in un rotolo che deve essere avvolto in carta da imballaggio forte e legato. Dieci di tali rotoli al massimo devono essere imballati in una cassa di legno avente le pareti di almeno mm. 12 di spessore, riempiendo gli spazi vuoti analogamente a quanto è stato disposto nel comma *a*). Dieci al massimo di tali casse devono essere poste alla loro volta in una cassa esterna, osservando le prescrizioni date nel comma *a*).

d) *I detonatori a tempo muniti di innesco* (*cartucce di scandaglio per mezzo dell'eco*) devono essere imballati, in numero di 50 pezzi al massimo, in scatole di latta nelle quali le cartucce devono essere disposte in cinque strati di dieci pezzi l'uno ed immobilizzate accuratamente per mezzo di feltro di lana interposto fra gli strati.

Tali scatole devono essere ben chiuse ed i coperchi essere resi opportunamente inamovibili. Dieci al massimo di tali scatole devono essere accuratamente poste in una cassa di legno osservando le prescrizioni date nel comma *a*).

e) Le *capsule per scandaglio* (*bombe per scandaglio - detonatori con capsule*) devono essere imballate, in numero di 25 pezzi al massimo, in solide scatole di cartone o di latta, con chiusura inamovibile, previo singolo avvolgimento, prima in carta impregnata e poi in cartoni ondulati. Tali scatole contenenti complessivamente 500 pezzi al massimo devono essere ben immobilizzate entro una solida cassa di legno accuratamente chiusa. Non è indispensabile l'imballaggio in un'altra cassa esterna.

(4) I colli delle *merci del gruppo* 1 di peso superiore a kg. 25 devono essere muniti di robuste ed adatte maniglie di corda, di cuoio o di legno.

(5) Le *munizioni del gruppo* 2 di peso unitario inferiore a kg. 20 devono essere sempre imballate in casse, sistemandole opportunamente in modo da immobilizzarle perfettamente. Tali casse devono essere ben confezionate con tavole di almeno due centimetri di spessore, e se il peso lordo del collo è superiore a kg. 25 esse devono essere munite di robuste ed adatte maniglie di corda, di cuoio o di legno. Le munizioni di peso unitario superiore a kg. 20 si accettano anche sciolte o convenientemente imballate ed immobilizzate in gabbie.

Art. 121.

Peso dei colli.

Per le merci di questa categoria il peso lordo di ogni singolo collo non deve superare mai i kg. 50, ad eccezione delle munizioni di peso unitario superiore a detto limite che si accettano nelle condizioni di peso in cui sono presentate.

Art. 122.

Etichette.

I colli delle *merci del gruppo* 1 devono portare un'etichetta del modello n. 7 e quelli delle *merci del gruppo* 2 un'etichetta del modello n. 8.

Per le spedizioni a carro inoltre il mittente deve presentare altre due etichette uguali ai modelli sopra detti.

Art. 123.

Attestazioni sulla lettera di vettura e documenti da presentare.

Con la lettera di vettura il mittente deve presentare la licenza di trasporto rilasciata dalla competente Autorità, come pure una dichiarazione compilata nei termini indicati alla categoria 12ª (art. 103), la quale può essere scritta sulla lettera di vettura.

Art. 124.

Mezzi di trasporto.

Il trasporto si effettua esclusivamente in carri coperti (+).

Art. 125.

Divieto di carico.

Le merci di questa categoria non possono essere caricate con gli acidi minerali e loro miscele della categoria 2ª, con le merci delle categorie 6ª e 9ª, con i fiammiferi tipo controvento e a bengala della categoria 10ª gruppo 1, nè con le merci delle categorie 10ª gruppo 2, 12ª e 13ª gruppo 1. Inoltre non è ammesso il loro carico neppure con le merci della categoria 8ª contenute in recipienti di vetro, a meno che questi siano alla loro volta completamente rinchiusi in casse di legno.

Art. 126.

Carico, scarico e stivaggio.

Le spedizioni in quantitativi superiori a kg. 300 si considerano a carro e quindi il loro carico e scarico devono essere eseguiti rispettivamente dal mittente e dal destinatario sotto la sorveglianza degli agenti dell'Amministrazione e nelle località che da questi verranno indicate.

Nel carro i colli devono essere assestati in modo da evitare che si spostino o si urtino fra di loro ed inoltre, quando

---

(+) Le merci di questa categoria non possono essere trasportate in carri muniti di condutture elettriche non protette da tubo o scanalatura.

sono caricati con altre merci, devono essere posti lontani da esse ed in modo che siano subito ben identificabili.

I *proietti* ed i *bossoli carichi per artiglieria,* imballati o no, devono essere sempre disposti nei carri in modo che gli assi dei bossoli e dei proietti risultino normali ai binari, anche se detti materiali sono spediti per conto delle Amministrazioni delle Forze armate dello Stato.

Art. 127.

Altre disposizioni.

Vedi « Condizioni comuni alle categorie 12ª, 13ª e 14ª » (Art. da 128 a 131).

CONDIZIONI DI TRASPORTO COMUNI ALLE CATEGORIE 12ª - 13ª e 14ª

Art. 128.

Treni di inoltro e preavvisi per la consegna e la riconsegna.

(1) Le merci delle categorie 12ª, 13ª e 14ª si trasportano servendosi dei treni merci.

Se le linee non sono percorse da treni merci ordinari i trasporti devono effettuarsi con appositi treni straordinari alle condizioni dell'art. 78 delle Condizioni e Tariffe.

Il pubblico può rivolgersi alle stazioni per conoscere su quali linee occorra l'effettuazione del treno straordinario o su quale altro itinerario potrebbero, a sua richiesta, istradarsi i trasporti per evitare l'effettuazione di tale treno.

(2) In mancanza di treni merci adatti le spedizioni in piccole partite delle *merci delle categorie* 12ª *gruppo* 1 e 13ª *gruppo* 1 possono però essere inoltrate anche con treni misti in misura non superiore ad un carro per treno e per una quantità complessiva non eccedente i kg. 300.

È consentito altresì il trasporto con treni misti anche delle spedizioni delle *altre merci delle categorie* 12ª, 13ª e 14ª, purchè la quantità di esse non oltrepassi complessivamente per ogni treno:

a) i kg. 70 di peso lordo se si tratta di merci delle categorie 12ª gruppo 2 e 13ª gruppo 2 *a*) o di dette merci caricate insieme con merci delle categorie 12ª gruppo 1 e 13ª gruppo 1, sempre che sia ammesso il carico in comune;

b) i kg. 50 di peso lordo se si tratta di merci delle categorie 13ª gruppo 2 *b*) e 14ª o di dette merci caricate insieme con altre merci delle categorie e gruppi precedentemente indicati e sempre che sia ammesso il carico in comune.

Devono però sempre essere osservate tutte le prescrizioni date per le rispettive categorie e gruppi, e non deve essere superato per ogni singolo collo il peso lordo massimo ammesso per i trasporti a grande velocità in piccole partite.

(3) È ammesso il trasporto di munizioni e di esplosivi delle categorie 12ª, 13ª e 14ª a carro per conto delle Amministrazioni delle Forze armate dello Stato, limitatamente ad un carro per treno, anche con treni viaggiatori (esclusi però gli accelerati leggeri, i diretti ed i direttissimi), che saranno di volta in volta indicati con ordine di movimento o con altra apposita disposizione, alla condizione che il carro stesso sia collocato il più lontano possibile dalla locomotiva e dalle carrozze con viaggiatori, non formi la coda del treno, sia preceduto e seguito almeno da un carro coperto vuoto o contenente materie inerti, e sia scortato da militari.

Quando non sia possibile provvedere altrimenti, il distanziamento dalla locomotiva e dalle carrozze viaggiatori può essere limitato al solo carro scudo.

Inoltre sono ammessi al trasporto in treni esclusivamente militari effettuati per viaggi di truppe anche gli esplosivi costituenti la dotazione delle truppe stesse.

(4) Le spedizioni degli esplosivi appartenenti alle categorie 12ª, 13ª e 14ª devono essere annunziate anticipatamente. All'Amministrazione ferroviaria spetta di stabilire il luogo ed il momento in cui devono effettuarsi il carico e lo scarico, la consegna ed il ritiro, nonchè il treno con cui dette merci devono essere trasportate.

(5) Per l'esecuzione dei trasporti per conto delle Amministrazioni delle Forze armate dello Stato devono prendersi preventivamente gli accordi fra gli Uffici militari mittenti e l'Amministrazione ferroviaria. Il giorno e l'ora di arrivo di ogni treno contenente materie esplodenti sono telegraficamente notificati all'Autorità militare del luogo di arrivo dall'ultima stazione capolinea che precede quella di arrivo.

Art. 129.

Tasse e spese.

(1) Alle merci delle categorie 12ª, 13ª e 14ª si applicano pel trasporto i prezzi delle tariffe n. 15 G.V. e n. 33 P.V., tenendo conto delle disposizioni dell'art. 78 allorquando si tratti di treni speciali.

(2) Ai trasporti per conto delle Amministrazioni delle Forze armate dello Stato si applicano le tariffe convenute con le stesse.

(3) Oltre agli indicati prezzi ed a quelli accessori stabiliti per le merci ordinarie sono pure da aggiungere, quando ne sia il caso, le seguenti tasse:

a) Il *diritto di sosta* nella misura seguente:

merci non sostanti sui carri: L. 0,30 per quintale indivisibile e per ogni 24 ore indivisibili, col minimo di L. 1,00 per spedizione e per ogni ora indivisibile;

merci sostanti sui carri: L. 0,30 per quintale indivisibile e per ogni 24 ore indivisibili, col minimo di L. 24 per carro e per ogni 24 ore indivisibili.

Il diritto di sosta è dovuto per ogni spedizione non ritirata entro due ore dalla consegna dell'avviso quanto ai privati, ed entro quattro ore quanto alle Amministrazioni delle Forze armate dello Stato e, se l'avviso fosse rimesso alla posta, nelle 14 ore e, rispettivamente, 16 ore successive all'impostazione.

b) *Le spese per la notificazione dei trasporti di esplosivi e dell'eventuale loro giacenza* alle Autorità competenti (Pubblica Sicurezza - Comandi di stazione della Milizia Ferroviaria) qualora la residenza di queste fosse distante più di 500 metri dalla stazione (+).

c) *La tassa per la guardia speciale* disposta dalle Autorità di cui al punto precedente per le spedizioni di esplosivi delle categorie 12ª gruppo 2 (esclusa la polvere nera e gli splosivi a base di picrati non esplodenti all'urto), 13ª gruppo 2 *b*) e 14ª che rimangono in sosta nelle stazioni di transito o di arrivo oltre le 6 ore. Questa tassa è di L. 6,00 per ciascun agente e per ogni 24 ore indivisibili da computare da una mezzanotte all'altra ed è raddoppiata se il servizio

(+) L'Amministrazione ferroviaria è tenuta a notificare all'Autorità di Pubblica Sicurezza ed ai Comandi di stazione della Milizia Ferroviaria i trasporti di esplosivi delle categorie 12ª, 13ª e 14ª, anche se effettuati per conto delle Amministrazioni delle Forze armate dello Stato, nonchè la giacenza degli esplosivi stessi tanto nelle stazioni di transito quanto in quelle d'arrivo, quando la sosta superi le 6 ore.

Le stazioni di transito e di arrivo, nell'avviso relativo alla giacenza degli esplosivi della categoria 12ª, gruppo 2 (esclusa la polvere nera e gli esplosivi a base di picrati non esplodenti all'urto), della categoria 13ª, gruppo 2 *b*) e della categoria 14ª, devono sempre richiedere una vigilanza speciale, mentre per gli altri esplosivi l'avviso è dato soltanto per notizia.

di guardia viene eseguito fuori della ordinaria residenza degli agenti.

Il servizio di sorveglianza speciale ai trasporti di materie esplodenti effettuati per conto delle Amministrazioni delle Forze armate dello Stato viene eseguito gratuitamente.

d) *Le spese doganali* per la visita del contenuto dei colli che, per ordine dell'Autorità doganale, si dovesse eventualmente fare nei magazzini del destinatario anzichè nei locali della dogana.

(4) Il pagamento dei prezzi di trasporto per le merci esplodenti *deve essere fatto a partenza;* le spese di cui sopra e quelle che possono occorrere lungo il viaggio sono gravate sulle spedizioni e riscosse in arrivo.

Art. 130.

Termini di resa.

Stante le cautele da prendere per il trasporto degli esplosivi l'Amministrazione non garantisce i termini di resa.

Art. 131.

Altre disposizioni riguardanti i trasporti per conto delle Amministrazioni delle Forze armate dello Stato.

Per tali trasporti:

a) non sono necessari la licenza di trasporto, la dichiarazione ed il certificato richiesti per le spedizioni effettuate da privati (+);

(+) Tali documenti non sono necessari nemmeno per i trasporti effettuati per conto delle Società del Tiro a Segno.

b) è sufficiente che nella lettera di vettura siano indicati soltanto la categoria ed il gruppo a cui le merci appartengono senza precisarne la qualità;

c) le merci si accettano nelle condizioni di peso e di imballaggio (e anche senza imballaggio) corrispondenti a quelle in uso presso le Amministrazioni medesime.

È però sempre obbligatoria l'applicazione delle etichette ai colli per le spedizioni in piccole partite e la presentazione di esse per le spedizioni a carro;

d) le merci si trasportano di norma in carri coperti, possono però essere impiegati, se richiesti, specie per il trasporto dei proietti e delle bombe, carri scoperti a sponde alte o a sponde ribaltabili muniti di copertone da fornirsi gratuitamente dall'Amministrazione ferroviaria;

e) le spedizioni in quantitativi superiori a kg. 300 si considerano a carro come per le spedizioni effettuate dai privati e quindi il loro carico e scarico devono essere eseguiti rispettivamente dal mittente e dal destinatario sotto la sorveglianza degli agenti dell'Amministrazione ferroviaria e nelle località che da questi verranno indicate. Per le eccezioni che occorresse di fare alle disposizioni di questo comma, avuto riguardo all'entità dei trasporti, le Amministrazioni delle Forze armate devono prendere, di volta in volta, gli opportuni accordi con l'Amministrazione ferroviaria;

f) i trasporti devono essere accompagnati da personale militare dal luogo di deposito fino alla stazione di partenza e dalla stazione di arrivo fino al luogo di destinazione. Però per le spedizioni di piccolo peso, cioè fino a kg. 50, e per quelle costituite di un solo collo o di una sola cassa regolamentare, non è obbligatorio il personale militare, potendo la merce essere presentata e ritirata da qualsiasi persona munita di un documento dell'Autorità militare.

MODELLO DELL'ETICHETTA N°. 1

(Da usare per le merci della Categoria 2ª - Art. 25)
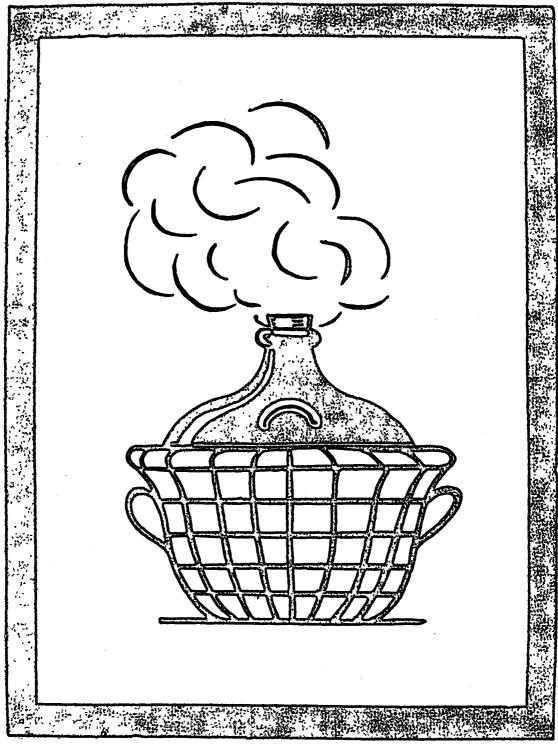
(Disegno in rosso su fondo bianco)

CORROSIVI

MODELLO DELL'ETICHETTA N°. 2

(Da usare per alcune merci della Categoria 3ª - Art. 34)

(Disegno in nero su fondo bianco)
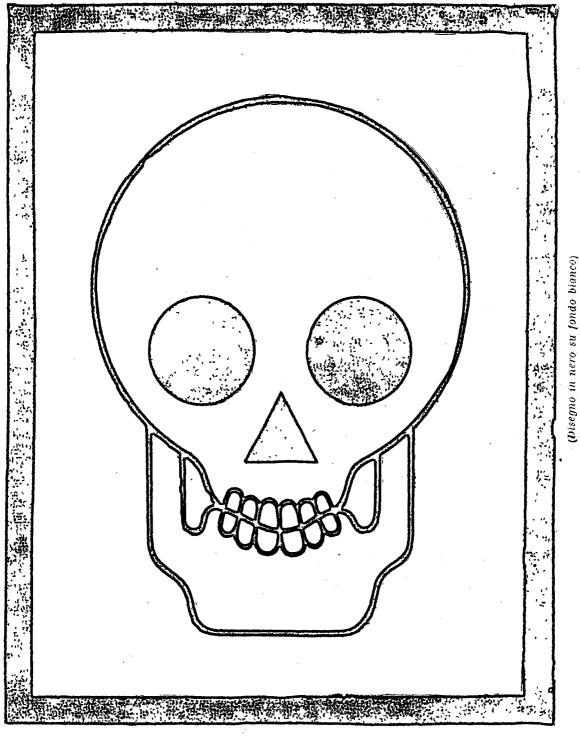
VELENI

MODELLO DELL'ETICHETTA N°. 3

(Da usare per alcuni gas liquefatti della Categoria 7ª gruppo 2 - Art. 62 imballati in casse e per le merci delle Categorie 9ª - Art. 77 e 10ª - Art. 85)
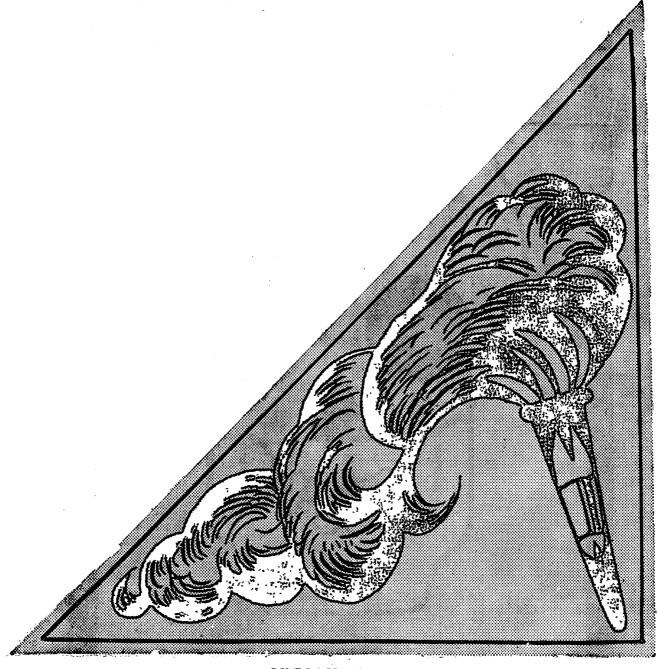
(Disegno in nero su fondo rosso arancio)

INFIAMMABILI

MODELLO DELL'ETICHETTA N°. 4

(Da usare per i trasporti di carburo di calcio - Categoria 7ª - Art. 62)

(Disegno in nero su fondo bianco)
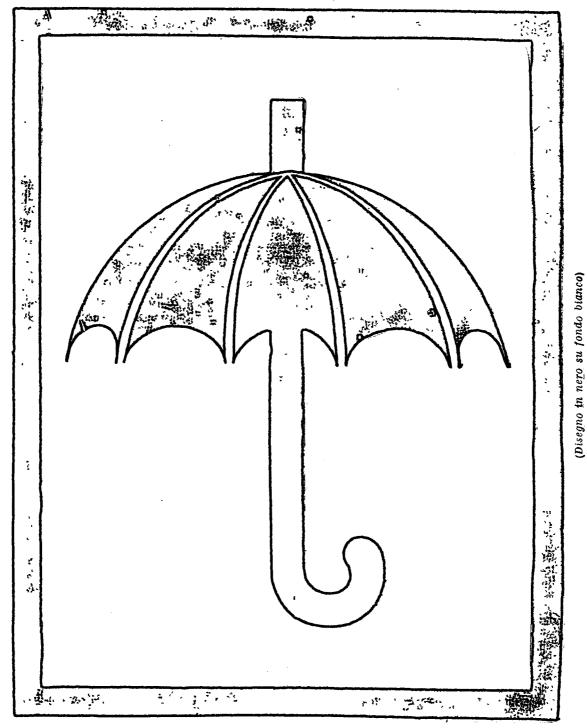
TEME L'UMIDITÀ

MODELLO DELL'ETICHETTA N°. 5

(Da usare per gli esplosivi delle Categorie 12ª gruppo 1 - Art. 102 e 13ª gruppo 1 - Art. 112)
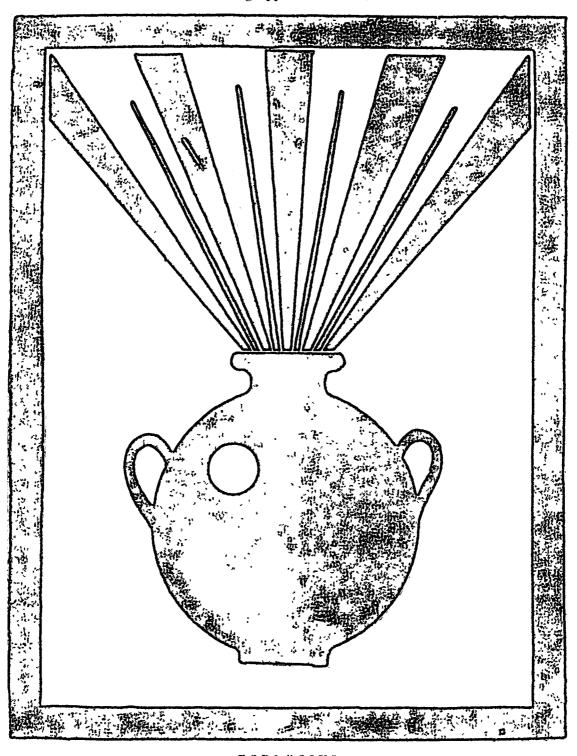
(Disegno in rosso su fondo bianco)

ESPLOSIVI

MODELLO DELL'ETICHETTA N°. 6

(Da usare per gli esplosivi della Categoria 12ª gruppo 2 - Art. 102)

(Disegno in rosso su fondo bianco)
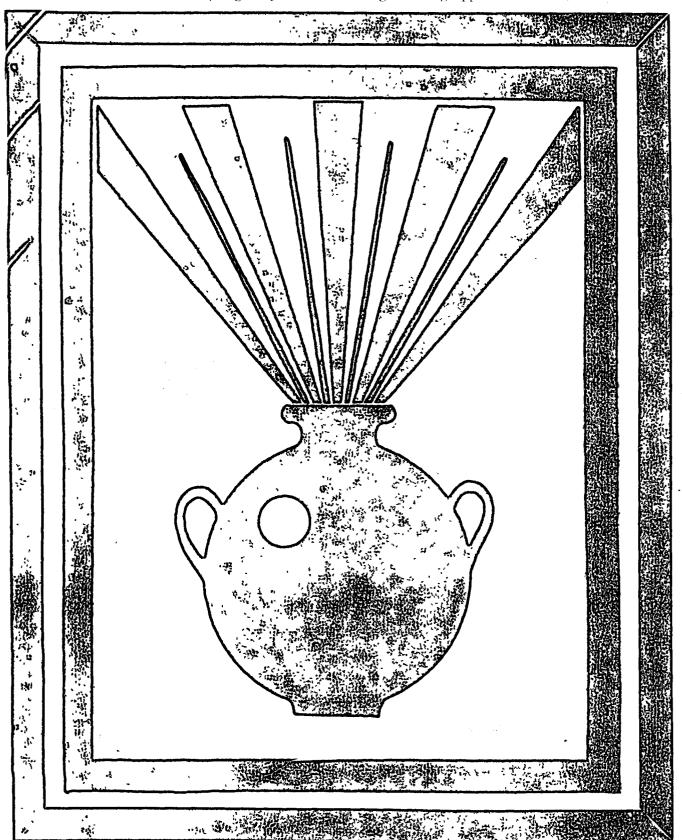
ESPLOSIVI PARTICOLARMENTE PERICOLOSI

MODELLO DELL'ETICHETTA N°. 7
(Da usare per gli esplosivi delle Categorie 13ª gruppo 2 - Art. 112
e 14ª gruppo 1 - Art. 122)
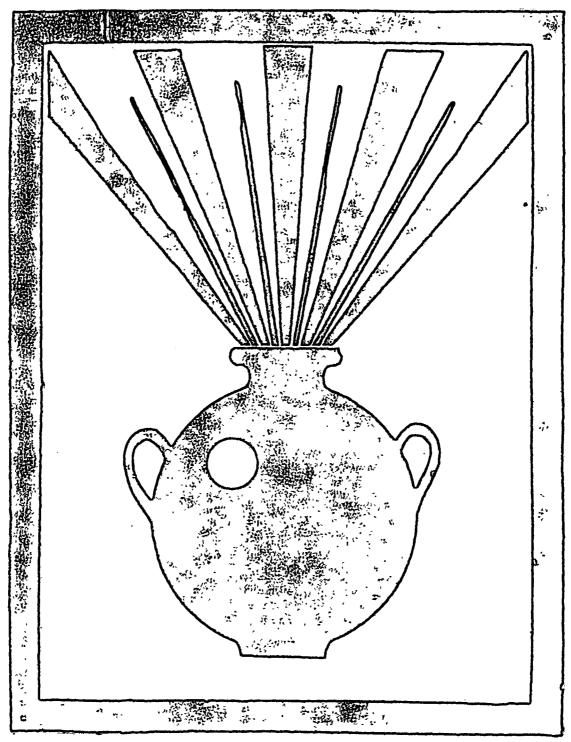
(Disegno in nero su fondo bianco)

DETONANTI

MODELLO DELL'ETICHETTA N°. 8

(Da usare per gli esplosivi della Categoria 14ª gruppo 2 - Art. 122)

(*Disegno in nero su fondo bianco*)

MUNIZIONI INNESCATE

MODELLO DELL'ETICHETTA N°. 9
(Da usare per le merci delle Categorie 2ª - Art. 25, 3ª - Art. 34,
7ª gruppo 1 - Art. 62, 9ª - Art. 77 e 40 - Art. 85, contenute in
recipienti fragili imballati in casse)

(Disegno in rosso su fondo bianco)
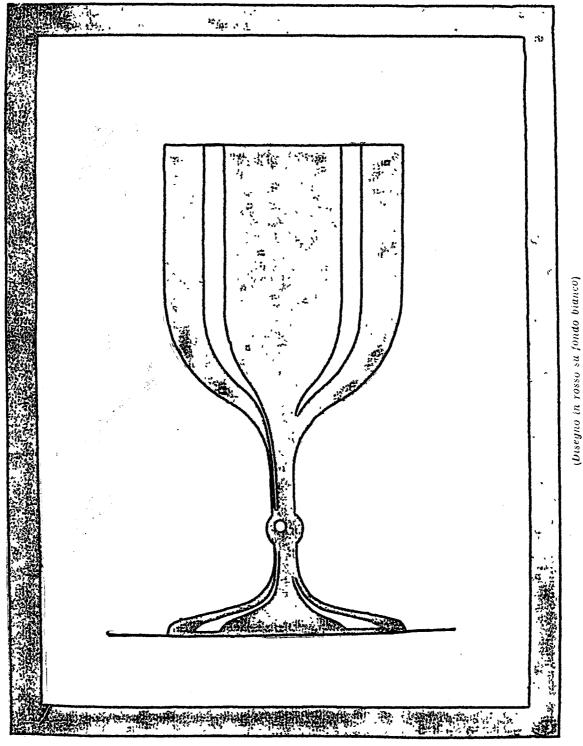
FRAGILE — NON ROVESCIARE

Roma, addì 27 novembre 1934 - Anno XIII

Il Ministro per le finanze:
JUNG.

Il Ministro per le comunicazioni:
PUPPINI.

ALLEGATO B.

Modificazioni ed aggiunte al volume I delle Condizioni e Tariffe.

N. 1. — *Il primo comma del paragrafo 2 dell'art. 7 delle tariffe è annullato e sostituito con il seguente:*

§ 2. *Disposizioni particolari per alcune merci pericolose.* — Le pellicole cinematografiche di celluloide devono essere imballate secondo le prescrizioni dell'allegato 7 (categ. 4ª, gr. 2) in colli di peso non superiore ai kg. 50 ciascuno portanti allo esterno l'indicazione ben visibile « Pellicole cinematografiche ».

N. 2. — *Il paragrafo 3 dell'art. 13 delle tariffe è annullato e sostituito con il seguente:*

§ 3. *Oggetti esclusi dalle carrozze.* — Salvo le eccezioni stabilite dalle norme in vigore, è vietato introdurre nelle carrozze accumulatori elettrici carichi e cose che siano pericolose e nocive. I contravventori sono assoggettati al pagamento delle tasse e delle sopratasse di cui al § 2 dell'art. 59 ed a tale effetto, gli accumulatori elettrici sono da considerare come ascritti alla categoria 2ª.

In particolare è vietato introdurre nelle carrozze armi cariche.

È pure vietato introdurre nelle carrozze cose che possano recar noia o riuscire sgradite agli altri viaggiatori.

N. 3. — *I comma* a) *e* b) *del paragrafo 1 dell'art. 14 delle tariffe sono annullati e sostituiti con i seguenti:*

a) di L. 80 per ogni chilogramma di peso lordo dei colli presentati, col minimo di L. 400, se si tratti di merci pericolose escluse dal trasporto (all. n. 7, art. 2);

b) di L. 60 per ogni chilogramma di peso lordo dei colli presentati, se si tratti di merci esplosive (categorie 12ª, 13ª e 14ª del relativo regolamento), col minimo di L. 300, e di L. 20 pure per ogni chilogramma di peso lordo dei colli presentati, se si tratti di materie pericolose e nocive ascritte alle categorie 2ª, 3ª, 4ª gr. 2 (limitatamente alla celluloide in massa, placche, fogli, verghe, tubi, ritagli e cascami ed alle pellicole cinematografiche di celluloide), 5ª gr. 2 (limitatamente al perossido di benzoile), 6ª gr. 2 (limitatamente ai cascami e ritagli di pellicole cinematografiche di celluloide), 7ª, 8ª, 9ª, 10ª e 11ª del relativo regolamento, col minimo di L. 100.

N. 4. — *Il comma* b) *del paragrafo 2 dell'Art. 50 delle tariffe è annullato e sostituito con il seguente:*

b) al pagamento di una sopratassa pari a dieci volte l'intero prezzo di trasporto per le merci esplosive (categ. 12ª, 13ª e 14ª del relativo regolamento) col minimo di L. 75, ed a cinque volte l'intero prezzo per le merci pericolose e nocive ascritte alle categorie 2ª, 3ª e 4ª gr. 2 (limitatamente alla celluloide in massa, placche, fogli, verghe, tubi, ritagli e cascami ed alle pellicole cinematografiche di celluloide), 5ª gr. 2 (limitatamente al perossido di benzoile), 6ª gr. 2 (limitatamente ai cascami e ritagli di pellicole cinematografiche di celluloide), 7ª, 8ª, 9ª, 10ª e 11ª del relativo regolamento, col minimo di L. 25, se l'inesatta od incompleta dichiarazione abbia per effetto di sottrarre le relative spedizioni alle speciali condizioni e cautele per esse stabilite, o se, pur essendo regolare la dichiarazione della merce, non siano state rispettate le norme e modalità stabilite per gli imballaggi e per l'intera condizionatura dei colli;

N. 5. — *Le condizioni speciali 5ª e 6ª della Tariffa ordinaria n. 5 G.V. sono annullate e sostituite con le seguenti:*

5ª. — I veicoli da strade ordinarie con motore sono ammessi al trasporto anche con i serbatoi contenenti carburante, sotto l'osservanza delle particolari condizioni di cui alla categ. 9ª dell'allegato n. 7.

6ª. — Gli ordigni e gli accessori, facilmente asportabili, di dotazione dei veicoli, come fanali, pompe, oliatori, martinetti, ecc., le parti di motore pure facilmente asportabili e cioè magnete e carburatore, nonchè i pezzi di ricambio, quali ruote, gomme, camere d'aria, ecc., devono di regola formare oggetto di spedizione separata.

Tuttavia è ammesso che i veicoli siano spediti col motore completo (cosa questa necessaria per i veicoli con i serbatoi contenenti carburante), nonchè con i relativi ordigni, accessori di dotazione e pezzi di ricambio, quando:

a) il trasporto abbia luogo in carri equipaggi assicurati con lucchetti del mittente;

b) gli accessori, gli ordigni ed i pezzi di ricambio siano direttamente e solidamente assicurati ai veicoli o collocati nel cofano del motore od anche racchiusi in cassette pure assicurate ai veicoli con solidi attacchi. In ogni caso la chiusura del cofano deve essere garantita mediante ammagliatura con corda continua attraversante, per le feritoie, il meccanismo del motore, ed i due capi della corda devono essere uniti ed assicurati all'estremità con piombi del mittente. È anche ammessa la chiusura del cofano con altro sistema purchè offra le medesime garanzie di sicurezza.

È consentito pure che i telai (châssis) siano spediti ugualmente con il motore completo, quando questo sia protetto con solida cassa di legno.

In tutti i casi suddetti la tassazione si fa sul peso complessivo dei veicoli, degli ordigni, degli accessori e dei pezzi di ricambio, quando tale peso complessivo sia superiore al peso minimo fissato per ogni veicolo, e la responsabilità dell'Amministrazione è limitata a garantire l'incolumità dell'imballaggio, dei luchetti o dei piombi applicati dal mittente.

N. 6. — *La condizione speciale 1ª della Tariffa ordinaria n. 6 G.V. è annullata e sostituita con la seguente:*

1. — Sono esclusi dalla presente tariffa i trasporti fruenti delle tariffe nn. 1, 2, 3 e 15 G.V. e quelli da e per Chiasso Loco di colli chiusi di peso fino a 5 chilogrammi.

Le spedizioni composte di più colli si tassano con le tariffe nn. 8, 9, 11, 12, 13 e 14.

N. 7. — *Nella condizione speciale 5ª della Tariffa ordinaria n. 10 G.V. è aggiunto il seguente nuovo comma:*

c) le merci ascritte all'allegato n. 7 in quanto non siano esplicitamente ammesse al trasporto come bagaglio, od a G.V. con treni accelerati o diretti.

N. 8. — *È istituita la seguente nuova Tariffa a G.V.:*

TARIFFA ORDINARIA *N. 15 — G.V.*

Merci esplodenti ascritte alle categorie 12ª, 13ª e 14ª dell'allegato n. 7.

> Alle spedizioni di merci esplodenti delle categorie sopra accennate si applicano le disposizioni della tariffa ordinaria n. 33 P. V. ed i prezzi relativi aumentati del 50 %.
> La tassa per sorveglianza lungo la linea non è soggetta all'aumento anzidetto.

N. 9. — *Le condizioni speciali 5ª e 6ª della Tariffa ordinaria n. 31 P.V. sono annullate e sostituite con le seguenti:*

5ª. — I veicoli da strade ordinarie con motore sono ammessi al trasporto anche con i serbatoi contenenti carburante sotto la osservanza delle particolari condizioni di cui alla categoria 9ª dell'allegato n. 7.

6ª. — Gli ordigni e gli accessori, facilmente asportabili, di dotazione dei veicoli, come fanali, pompe, oliatori, martinetti, ecc., le parti di motore pure facilmente asportabili e cioè magnete e carburatore, nonchè i pezzi di ricambio, quali ruote, gomme, camere d'aria, ecc., devono di regola formare oggetto di spedizione separata.

Tuttavia è ammesso che i veicoli siano spediti col motore completo (cosa questa necessaria per i veicoli con i serbatoi contenenti carburante), nonchè con i relativi ordigni, accessori di dotazione e pezzi di ricambio, quando:

a) il trasporto abbia luogo in carri equipaggi assicurati con lucchetti del mittente;

b) gli accessori, gli ordigni ed i pezzi di ricambio siano direttamente e solidamente assicurati ai veicoli o collocati nel cofano del motore od anche racchiusi in cassette pure assicurate ai veicoli con solidi attacchi. In ogni caso la chiusura del cofano deve essere garantita mediante ammagliatura con corda continua attraversante, per le feritorie, il meccanismo del motore, ed i due capi della corda devono essere uniti ed assicurati all'estremità con piombi del mittente. È anche ammessa la chiusura del cofano con altro sistema purchè offra le medesime garanzie di sicurezza.

È consentito pure che i telai (châssis) siano spediti ugualmente con il motore completo, quando questo sia protetto con solida cassa di legno.

In tutti i casi suddetti la tassazione si fa sul peso complessivo dei veicoli, degli ordigni, degli accessori e dei pezzi di ricambio, quando tale peso complessivo sia superiore al peso minimo fissato per ogni veicolo, e la responsabilità dell'Amministrazione è limitata a garantire l'incolumità dell'imballaggio, dei lucchetti o dei piombi applicati dal mittente.

N. 10. — *La Tariffa ordinaria n. 33 P.V. è annullata e sostituita con la seguente:*

TARIFFA ORDINARIA N. 33 — P.V.

Merci esplodenti ascritte alle categorie 12ª, 13ª e 14ª dell'allegato n. 7.

SPEDIZIONI	Categoria 12ª		Categoria 13ª e 14ª	
	PREZZO per tonnellata e per chilometro	PREZZO minimo per spedizione e per chilometro (*)	PREZZO per tonnellata e per chilometro	PREZZO minimo per spedizione e per chilometro (*)
fino a 50 Kg. . . . . L.	1,20	—	1,40	—
di oltre 50 Kg. fino a 300 Kg. »	0,43	0,08	0,53	0,10
di oltre 300 Kg. fino a 2 tonn. »	0,26	0,13	0,32	0,16
di oltre 2 fino a 3 tonn.. . . »	0,23	0,52	0,28	0,64
di oltre 3 fino a 4 tonn.. . . »	0,21	0,69	0,25	0,84
di oltre 4 fino a 5 tonn.. . . »	0,19	0,84	0,23	1,00
di oltre 5 tonnellate. . . . . »	0,17	0,95	0,21	1,15

(*) In ogni caso la tassa di trasporto non può essere inferiore a lire 2.00 per spedizione.

1. Il peso minimo tassabile per spedizione è di 10 Kg.
2. Le operazioni di carico e scarico, per le spedizioni fino a 300 Kg. spettano all'amministrazione: per quelle di peso superiore, al mittente ed al destinatario.
3. In aggiunta ai prezzi suesposti è dovuta una tassa per sorveglianza lungo il viaggio in ragione di L. 2,50 per tonnellata di peso tassabile, nonchè, quando del caso, le tasse accessorie di cui all'art. 129 dell'allegato 7.
4. Gli esplosivi per uso di mina si tassano in base ai prezzi suindicati ridotti del 20%.

Per i trasporti dei suddetti esposivi, accompagnati da doumenti finanziari (certificato di legittima provenienza o bolletta di cauzione), la destinazione per uso di mina dove sempre risultare espicitamente indicata sui documenti stessi.

N. 11. — *Nel punto 11, colonna 4ª dell'Allegato n. 1, il comma relativo alla sosta degli esplosivi è annullato e sostituito con il seguente:*

Per la sosta degli esplosivi vedasi l'art. 129 dell'allegato n. 7, comma (3) *a*).

N. 12. — *Nell'elenco delle merci che l'Amministrazione ha facoltà di trasportare in carri scoperti senza copertoni, costituente l'Allegato n. 2 alle Condizioni e Tariffe, il punto 10 è annullato e sostituito con i seguenti:*

10. — Minerali greggi d'ogni sorta, compresi i metalliferi (pietre, marmi, asfalto anche in pani, carboni fossili anche in polvere, lignite, torba, terre e sabbie).

Si eccettuano le coproliti, le fosforiti, le terre colorate e le terre refrattarie.

16. — Materie combustibili varie (formelle di carbone fossile e di qualsiasi altra materia — escluse le formelle di lignite o di torba — coke di carbone fossile, coke di petrolio, carbone di lignite o di torba, residui della combustione dei carboni fossili, pine fruttifere vuote, pine selvatiche e noccioli di frutti).

18. — Materie e prodotti commerciali che emettono vapori corrosivi (ipocloriti di sodio e di potassio, bisolfiti di sodio e di potassio, ecc.).

N. 13. — *L'art. 7 dell'Allegato n. 6 è annullato e sostituito con il seguente:*

Art. 7. *Merci pericolose.* — È riservato alla ferrovia di decidere se le merci pericolose provenienti dal mare, dai laghi o dai fiumi, e da introdursi nei magazzini, possano danneggiare le altre e quindi prescrivere il ricevimento delle medesime in quei magazzini che fossero ritenuti più opportuni, ovvero l'esclusione dal ricovero negli spazi coperti.

Quando per i motivi suaccennati o per un'altra ragione qualsiasi, ad esclusivo giudizio della ferrovia, le materie pericolose non potessero comunque essere ricoverate, spetta alla parte di caricarle direttamente sul carro, se ciò verrà ritenuto opportuno dalla ferrovia, ovvero, qualora ciò non fosse possibile per un motivo qualsiasi, di depositarle a terra ad esclusivo rischio e pericolo della parte medesima.

La ferrovia, d'intesa — se del caso — colle autorità competenti, stabilisce di volta in volta il punto più opportuno per il ricevimento dei natanti con carico di merci pericolose.

Peraltro le merci pericolose e nocive delle categorie dall'8ª alla 14ª, nonchè l'ossido di carbonio, l'acido cianidrico, i cianuri alcalini ed alcalino-terrosi, il cloro compresso, liquefatto od allo stato gassoso, la cloropicrina, il bromuro e cloruro di cianogeno, l'etere cianocarbonico, il fosgene e gli isonitrili (tipo Fenil-isonitrile), non sono ammessi negli scali delle stazioni marittime, lacuali o fluviali se non per esservi sbarcati od imbarcati direttamente dal natante al carro o viceversa (*).

Di conseguenza per le spedizioni dirette all'imbarco è fatto obbligo ai mittenti di chiedere preventivamente alle autorità portuali il prescritto nulla osta. Tuttavia l'Ammi-

(*) Le disposizioni di questo comma e di quelli seguenti non si applicano alle spedizioni di bossoli vuoti innescati per cartucce da caccia, senza limiti di peso, di cartucce da caccia cariche, fino a 50.000 cartucce, di micce a combustione lenta per quantitativi non superiori a 100.000 metri di miccia, di merci della categoria 8ª fino a kg. 1000 di peso lordo, di merci delle categorie 9ª, 10ª e 11ª per partite non eccedenti i kg. 300 di peso lordo.

nistrazione ferroviaria consente l'accettazione a partenza di dette merci anche senza la notificazione del detto nulla osta, escluse però quelle delle categorie 12ª, 13ª e 14ª per le quali l'accettazione avverrà invece in ogni caso solo quando la stazione avrà ricevuto il nulla osta dalla competente autorità portuale.

Tutte le spedizioni di cui ai due comma precedenti destinate alle stazioni marittime, lacuali o fluviali, sono trattenute nelle stazioni omonime o contigue, in attesa della notificazione da parte delle autorità portuali competenti della possibilità d'imbarco, notificazione che sarà sollecitata d'ufficio dall'Amministrazione ferroviaria. Qualora, all'arrivo allo scalo marittimo, fluviale o lacuale, le relative spedizioni, o per cambiamento atmosferico sopravvenuto dopo la notificazione o per altra qualsiasi eventualità, non potessero essere immediatamente trasbordate dai carri ai natanti, saranno di regola fatte retrocedere alle stazioni omonime o contigue autorizzate alla custodia, dove rimarranno sotto sorveglianza finchè, rimossi gli ostacoli che vi si opponevano, il loro imbarco si renda possibile. I prezzi relativi al percorso di andata e ritorno e le tasse accessorie, di sosta, ecc., sono posti a carico della spedizione.

Per le soste sopra previste delle merci pericolose nelle stazioni o negli scali di cui sopra sono dovute le tasse a rigore di tariffa (art. 46) insieme con la somma rappresentante la spesa per la guardia speciale di cui al punto (3) *c*) dell'art. 129 dell'allegato n. 7 per le categorie di esplosivi ivi indicate.

N. 14 — *Il quadro delle abilitazioni degli scali marittimi di Genova (Art. 44 dell'Allegato n. 6) è annullato e sostituito con il seguente:*

STAZIONI E SCALI	SPEDIZIONI IN PARTENZA					SPEDIZIONI IN ARRIVO						Accettazione e ricevimento merci per categorie dell'Allegato N. 7	
	Grande velocità		Piccola velocità			Grande velocità		Piccola velocità					
								a carro — merci ascritte alle classi senza vincolo di peso					
	merci a carro	bestiame a carro	merci a carro	merci in piccole partite	veicoli	merci a carro	bestiame a carro	dal n. 41 al n. 60 inclusi	dal n. 61 al n. 76 inclusi	merci in piccole partite	veicoli	1 a 11	12, 13, 14
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Spedizioni di cose:													
GENOVA Piazza Caricamento — Calate Boccardo — nazionali e nazionalizzate	a	—	a	—	a	—	—	—	a (2)	—	a (2)	1 a 6 tutte, 7 (a), 8 (b), 10 (c)	—
GENOVA Piazza Caricamento — Calate Boccardo — estere	a (1)	—	a (1)	—	a (1)	—	—	—	—	—	—		
GENOVA Piazza Caricamento — Calate Molo Vecchio — nazionali e nazionalizzate, estere	a	—	a	—	—	a (2) (3)	—	—	a (2) (3)	—	a (2) (3)	1 a 6	—
GENOVA Piazza Caricamento — Calate Caricamento — nazionali e nazionalizzate	a	—	a	—	a	a (5)	—	(2) (5) (6) (7)	a (2) (3)	—	a (2) (6)	1 a 6 tutte, 7 (a), 8 (b), 10 (c)	—
GENOVA Piazza Caricamento — Calate Caricamento — estere	a	—	a (1) (4)	—	a (1) (4)	—	—	a (7)	a (3)	—	—		
GENOVA Piazza Caricamento — Piazza Caricamento Locale	a	—	a	a	—	—	—	—	—	—	—	1 a 6 tutte, 7 (a), 8 (b), 10 (c)	—
GENOVA S. LIMBANIA — Darsena — nazionali e nazionalizzate, estere	a (8)	—	a (8)	a (8) (9)	—	—	—	—	—	—	—	1 a 6 tutte, 7 (a), 8 (b), 10 (c)	—
GENOVA S. LIMBANIA — Stazione Ponte dei Mille Mar.a (10)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
GENOVA S. LIMBANIA — Calate — nazionali e nazionalizzate	a	a (14)	a	—	a	a (2)	a (14)	a (2) (13)	a (2)	—	a (2)	1 a 6 tutte, 7 (a), 8 (b), 10 (c)	—
GENOVA S. LIMBANIA — Calate — estere	a	a (14)	a	—	a	a	a (14)	a (13)	a	—	a		
GENOVA S. Benigno — Magazzini Ferroviari — nazionali e nazionalizzate	—	—	—	—	—	a (11) (15)	—	a (9)	a (9) (11) (15)	a	—	2, 3, 4 (d), 5 (e), 6 (f), 7 (a), 8 (b), 10 (g)	—
GENOVA S. Benigno — Magazzini Ferroviari — estere	—	—	—	—	—	a (15)	—	a (9)	a (9) (2) (15)	a	—		
GENOVA S. Benigno — Calate — nazionali e nazionalizzate	a	a	a	—	a	a (2)	—	a (2) (13)	a (2)	—	a (2)	1 a 11	12, 13, 14
GENOVA S. Benigno — Calate — estere	a	a	a	—	a	a	—	a (13)	a	—	a		
GENOVA SAMPIERDARENA I e II fermata	a	—	a	—	a	a	—	a	a	—	a	1 a 11	—

(1) Limitatamente alle merci di grossa mole ed a quelle per le quali la dogana permette di eseguire le operazioni sulle calate.
(2) Le merci ammesse alla restituzione dei diritti doganali pagati sulle materie prime devono essere indirizzate a Genova San Benigno Magazzini Ferroviari, ad eccezione di quelle indirizzate ai Capannoni gestiti dalle Società di Navigazione « Libera Triestina », « Lloyd Triestino » e « Tirrenia » a Genova S. Limabnia Calate.
(3) Escluse le merci in colli indivisibili di peso superiore a kg. 3000 e quelle da imbarcarsi sui velieri.
(4) Limitatamente a quelle in uscita dal « deposito franco » o eseguite a nome della ferrovia con bolletta a cauzione in esenzione di visita.
(5) Limitatamente ai trasporti di vino in botti e in carri serbatoi da qualsiasi provenienza, destinati ai Docks Liguri al ponte Morosini.
(6) Per le sole provenienze dalle Fermate I e II di Genova Sampierdarena.
(7) In destinazione del Magazzino Punto Franco.
(8) Il carico dei carri completi è eseguito nel recinto della Darsena e sui binari adiacenti; quello delle merci a P. V. in piccole partite nel Magazzino Darsena.
(9) Sono esclusi i trasporti di straordinario peso o di tal volume da non poter essere introdotti nei magazzini.
(10) E' abilitata all'accettazione delle spedizioni a bagaglio presentate dai viaggiatori in arrivo dal mare ed al ricevimento delle spedizioni a bagaglio effettuate da viaggiatori che devono proseguire oltre mare.
(11) Per le sole merci con restituzione dei diritti doganali pagati sulle materie prime.
(12) In quanto sianvi dirette dai mittenti.
(13) In quanto sianvi diretti dai mittenti e limitatamente ai carri contenenti merci dirette ad una sola località d'oltre mare o indirizzate a stabilimenti raccordati.
I carri indirizzati ai capannoni gestiti dalle Società di Navigazione « Libera Triestina », « Lloyd Triestino » e « Tirrenia » a Genova S. Limbania Calate possono contenere anche merci dirette a più località d'oltre mare.
(14) Carico e scarico da eseguirsi dalle parti con mezzi propri a loro esclusiva cura, rischio e pericolo e con esonero delle Ferrovie dello Stato, e di chiunque con esse, da ogni responsabilità per eventuali incidenti e danni agli animali e alle persone, per la mancanza di piani caricatori.
(15) Sono esclusi il acrbone fossile (antracite e litantrace) tanto in pezzi quanto in polvere; la lignite ed il carbone di lignite; la torba compatta ed il carbone di torba; il coke di carbone fossile e di petrolio;le formelle di carbone fossile, di lignite, di torba, di residui di distilleria o di conceria, di vinaccioli spremuti e simili per uso di combustibile.

(a) Per l'accettazione dei metalli alcalini (sodio, potassio, ecc.) dei metalli alcalino-terrosi e del fosfuro di calcio occorre l'autorizzazione da rilasciarsi di volta in volta dall'Autorità Marittima Portuaria.
(b) Soltanto gli alcoolici contenenti in volume non oltre il 60 per cento di alcool anidro. Possono essere ammessi anche gli alcoolici contenenti in volume oltre il 60 per cento di alcool anidro, previa autorizzazione da rilasciarsi di volta in volta dall'Autorità Marittima Portuaria.
(c) Soltanto quelle del 1° gruppo. E' ammessa anche l'accettazione di spedizioni di fosforo ordinario (bianco o giallo) — 2° gruppo — previa autorizzazione da rilasciarsi di volta in volta dall'Autorità Marittima Portuaria.
(d) Eccetto la canapa, il cotone e la juta, greggi. Le fascine di minuta legna, le formelle di carbone vegetale e le formelle di carbone di lignite e di torba nonchè il carbone di legna sono ammessi soltanto in piccole partite.
(e) *Eccetto i clorati, i perclorati ed il perossido di benzoile.*
(f) Eccetto quelle del 2° gruppo.
(g) Soltanto quelle del 1° gruppo.

N. 15. — *L'art. 55 dell'Allegato n. 6 è annullato e sostituito con il seguente*:

Art. 55. *Abilitazioni.* — La stazione di Messina Marittima è abilitata all'accettazione ed al ricevimento dei trasporti a carro, a piccola velocità, in provenienza dal mare o destinati oltre mare, limitatamente però, per quanto riguarda le materie pericolose e nocive, a quelle ascritte alle categorie 4ª, 5ª gruppo 1, 6ª gruppi 1 e 2, 8ª soltanto per gli alcools e 10ª gruppo 1.

La stazione stessa è abilitata anche all'accettazione ed al ricevimento di trasporti a grande velocità, in servizio locale attraverso lo stretto, di autobus e di autocarri che non siano da caricare o da scaricare da carri ferroviari. Gli accennati veicoli sono ammessi al trasporto anche con i serbatoi contenenti carburante sotto l'osservanza delle particolari condizioni di cui alla categoria 9ª dell'allegato 7. Alle operazioni di carico o scarico dalla tolda delle navi-traghetto devono provvedere le parti ricorrendo anche al funzionamento dei motori.

N. 16. — *Dopo il comma* b) *dell'art. 57 dell'Allegato n. 6 è aggiunto il seguente nuovo punto*:

Il carbone fossile (antracite e litantrace) tanto in pezzi quanto in polvere; la lignite ed il carbone di lignite; la torba compatta ed il carbone di torba; il coke di carbon fossile e di petrolio; le formelle di carbon fossile, di lignite, di torba, di residui di conceria o di distilleria, di vinaccioli spremuti e simili per combustibile sono ammessi soltanto nelle calate orientali sul tratto della banchina di Villa del Popolo che fronteggia i depositi di carbone fossile, sul Molo orientale e sulla calata della diga di recinzione dei Bacini di carenaggio; la legna da ardere (escluse le fascine) è ammessa soltanto nelle calate occidentali (banchina di Porta di Massa).

N. 17. — *Le disposizioni relative alle categorie dalla 1ª alla 7ª incluse di cui all'art. 60 dell'Allegato n. 6, sono annullate e sostituite con le seguenti*:

1ª Categoria: ammesse soltanto sul Molo Angioino limitatamente però alle *materie animali* ed agli *avanzi di materie animali* (carniccio, ritagli di pelli, nervi e tendini freschi, ossa, corna, unghioni, pelli fresche, ecc.);

2ª Categoria: ammesse indistintamente su tutte le banchine del porto;

3ª Categoria: ammesse indistintamente su tutte le banchine del porto;

4ª Categoria: gruppo 1 - I bitumi, le materie bituminose, la pece minerale, lo zolfo e le materie combustibili intrise di zolfo, di resina, ecc. sono ammessi su tutte le banchine del porto; le formelle di carbone di lignite e di carbone di torba sono ammesse soltanto sul tratto della banchina di Villa del Popolo che fronteggia i depositi di carbone fossile, sul Molo orientale e sulla calata della diga di recinzione dei Bacini di carenaggio; il carbone vegetale è ammesso soltanto sul Molo Angioino. Le altre merci di questo gruppo sono ammesse sulle banchine del Piliero, di Porta di Massa e di Villa del Popolo, nella parte di quest'ultima prospiciente ai capannoni, purchè su dette banchine non sostino durante la notte, fuori dei carri ferroviari coperti o dei capannoni;

gruppo 2 - ammesse su tutte le banchine del porto ad eccezione della *celluloide* in massa, in placche, in fogli, ecc., dei *cascami di celluloide* e delle *pellicole cinematografiche di celluloide* che sono ammesse soltanto sulla banchina posta all'esterno dei magazzini generali raccordati e su quella di Porta di Massa e purchè non vi sostino durante la notte in alcun modo.

5ª Categoria: ammesse indistintamente su tutte le banchine del porto con la limitazione che i *clorati*, i *perclorati* ed il *perossido di benzoile* non vi sostino durante la notte, fuori dei carri ferroviari coperti;

6ª Categoria: gruppo 1 - ammesse su tutte le banchine del porto;

gruppo 2 - ammesse su tutte le banchine del porto, purchè non vi sostino durante la notte, fuori dei carri ferroviari coperti;

7ª Categoria: ammesse su tutte le banchine del porto ad eccezione dei *metalli alcalini* (sodio, potassio, ecc.), dei *metalli alcalino-terrosi* e del *fosfuro di calcio* che sono ammessi sulla banchina posta all'esterno dei magazzini generali raccordati e su quella di Porta di Massa, purchè non vi sostino durante la notte in alcun modo.

N. 18. — *Le disposizioni relative alle categorie dalla 1ª alla 10ª incluse di cui all'art. 79 dell'Allegato n. 6 sono annullate e sostituite con le seguenti*:

Sono ammesse sulle calate e banchine le merci delle seguenti categorie: 1ª, 2ª, 3ª, 4ª (limitatamente a quelle del gruppo 1), 5ª (esclusi i clorati, i perclorati ed il perossido di benzoile), 6ª (limitatamente al gruppo 1), 7ª (esclusi i fosfuri ed i metalli alcalini od alcalino-terrosi) e 8ª (esclusi gli alcoolici contenenti in volume più del 60 per cento di alcool anidro, i petroli, gli olii minerali, la nitrocellulosa, il cotone nitrato sotto forma di filati o di tela per la preparazione di filtri speciali, e la celloidina).

Le altre merci delle categorie 4ª, 5ª, 6ª, 7ª e 8ª, nonchè quelle delle categorie 9ª e 10ª sono pure ammesse colla prescrizione ai mittenti od ai destinatari di non tenerle in deposito a terra e di caricarle sui carri o di trasbordarle dai carri ai bastimenti di guisa che le materie medesime non abbiano mai a sostare sulle calate o banchine, all'infuori di carri coperti in cui siano state caricate.

N. 19. — *Nel quadro riguardante le abilitazioni di Trieste* Marittima (*art. 87 dell'Allegato n. 6*) *è tolta l'indicazione della categoria 3ª esistente nella penultima colonna in corrispondenza allo scalo di Trieste punto franco scalo legnami.*

N. 20. — *Il § 5 dell'art. 92 dell'Allegato n. 6 è annullato e sostituito con il seguente*:

§ 5. — Non sono ammesse, fra gli scali di Trieste, le spedizioni e le rispedizioni di celluloide e di pellicole cinematografiche di celluloide (categoria 4ª - gruppo 2 dell'allegato n. 7); di metalli alcalini, di metalli alcalino-terrosi e di fosfuri (categoria 7ª - gruppo 1 dell'allegato n. 7); di merci infiammabili delle categorie 9ª e 10ª dell'allegato n. 7; quando i trasporti devono percorrere il tratto di riva fra la stazione di Trieste C. e di Trieste Campomarzio Loco.

Le spedizioni e le rispedizioni di merci ascritte alle categorie 11ª, 12ª, 13ª e 14ª dell'allegato n. 7 non sono ammesse in nessun caso.

N. 21. — *Il § 1 dell'art. 94 dell'Allegato n. 6 e la relativa nota* (1) *sono annullati e sostituiti con i seguenti*:

§ 1. — È consentito di depositare nei magazzini soltanto merci in arrivo a carro, escluse: merci alla rinfusa; merci imbrattanti; merci infiammabili e di facile combustione (1); gas compressi, liquefatti o disciolti sotto pressione (categoria 7ª, gruppo 2 dell'allegato n. 7); merci esplosive delle categorie 11ª, 12ª, 13ª e 14ª dell'allegato n. 7 e merci che non consentono comunanza con altre.

(1) Sono da considerarsi infiammabili e di facile combustione le merci comprese nelle seguenti categorie dell'allegato n. 7: categoria 4ª, categoria 5ª (gruppo 2), categoria 6ª, categoria 7ª (metalli alcalini, metalli alcalino-terrosi e fosfuri), categoria 9ª e categoria 10ª.

N. 22. — *Il quadro, con relative note, contenente le norme e condizioni per il trasporto delle merci pericolose e nocive attraverso lo stretto di Messina è annullato e sostituito con il seguente:*

Categoria	Gruppo	QUALITÀ DELLA MERCE	Corse con viaggiatori		Corse esclusive merci	
			Merci dentro i carri ferroviari	Merci fuori dei carri sopra coperta	Merci dentro i carri ferroviari	Merci fuori dei carri sopra coperta
I	Unico	Infettanti	escluso	escluso	ammesso	escluso
II	Unico	Corrosivi	ammesso	escluso	ammesso	escluso
III	Unico	Veleni	ammesso	ammesso	ammesso	ammesso
IV	1	Materie solide di facile accensione	ammesso	escluso solo se alla rinfusa (1)	ammesso	escluso solo se alla rinfusa (1)
	2	idem	ammesso	ammesso (1)	ammesso	ammesso (1)
V	1	Materie combustibili allo stato liquido	ammesso	ammesso (1)	ammesso	ammesso (1)
	2	Materie comburenti	ammesso	escluso	ammesso	ammesso (1)
VI	1	Materie soggette a combustione spontanea	ammesso	escluso solo se alla rinfusa (1)	ammesso	escluso solo se alla rinfusa (1)
	2	idem	ammesso	escluso solo se alla rinfusa (1)	ammesso	escluso solo se alla rinfusa (1)
VII	1	Decomponibili	ammesso	ammesso (1)	ammesso	ammesso (1)
	2	Tensivi	escluso	escluso	ammesso	escluso
VIII	Unico	Alcoolici ed infiammabili a temperatura non inferiore a 21° C.	ammesso	ammesso (1)	ammesso	ammesso (1)
IX	Unico	Infiammabili a temperatura inferiore a 21° C.	ammesso	ammesso per le materie contenute in recipienti metallici (1)	ammesso	ammesso per le materie contenute in recipienti metallici (1)
X	1	Infiammabili per sfregamento	ammesso	ammesso (1)	ammesso	ammesso (1)
	2	Materie che si accendono in contatto con l'aria	ammesso	escluso	ammesso	ammesso (1)
XI	1	Mezzi di accensione	ammesso	escluso	ammesso	escluso
	2	Munizioni per armi portatili e materiali fumogeni	ammesso	escluso	ammesso	escluso
	3	Giocattoli pirici	ammesso	escluso	ammesso	escluso
XII	1	Esplosivi veri e propri e munizioni prive d'innesco	ammesso (2)	escluso	ammesso (2)	escluso
	2	idem	ammesso (2)	escluso	ammesso (2)	escluso
XIII	1	Artifizi e miscugli pirotecnici non destinati a produrre detonazioni	ammesso (2)	escluso	ammesso (2)	escluso
	2	Artifizi e miscugli pirotecnici destinati a produrre detonazioni	ammesso (2)	escluso	ammesso (2)	escluso
XIV	1	Inneschi detonanti	escluso	escluso	ammesso (2)	escluso
	2	Munizioni varie innescate	ammesso (2)	escluso	ammesso (2)	escluso
	Gruppo speciale	Fulminati di mercurio allo stato di annegamento, spediti per conto delle FF. AA. dello Stato	escluso	escluso	ammesso (2)	escluso
Nitroglicerina, picrati esplodenti facilmente all'urto (picrati di piombo e di metalli pesanti in genere), fulminati di argento e d'oro, azoturi dei metalli pesanti e merci che, secondo le disposizioni dello allegato 7, non sono ammesso al trasporto.			esclusi in modo assoluto			

(1) Tali merci devono essere protette con copertone.

(2) Ammessi, purchè in ogni corsa non siavi nella nave traghetto più di un carro contenente materie delle categorie XII, XIII e XIV ed il carico soddisfi alle condizioni prescritte dall'Allegato n. 7.

Per quanto riguarda le modalità per il carico ed i limiti di peso da caricare valgono, anche per i trasporti che si effettuano con corse in servizio viaggiatori, le disposizioni vigenti per i trasporti con *treni merci*. Durante la traversata un marinaio appositamente comandato sorveglierà che non si fumi sulla passeggiata del bordo in vicinanza dei carri esplosivi e che nessuno vi si accosti.

La manovra d'imbarco dei carri esplosivi dovrà eseguirsi durante l'assenza dei viaggiatori dal bordo, e quella di scarico al termine dello sbarco dei viaggiatori stessi, in modo che i carri esplosivi siano manovrati sempre durante l'assenza dei viaggiatori.

Roma, addì 27 novembre 1934-XIII.

Il Ministro per le finanze: JUNG.

Il Ministro per le comunicazioni: PUPPINI.

Allegato C.

Modificazioni ed aggiunte al Volume II delle Condizioni e Tariffe

N. 1. — *Le seguenti voci della Nomenclatura e Classificazione delle cose a G. V. sono annullate.*

AUTOCARRI.

AUTOMOBILI (carrozze e carri).

CARRI.

CARROZZE.

CHASSIS (telai di veicoli automobili) montati sulle ruote.

FIBRE artificiali (rayon e simili) in fili, lamine e lamette, ecc.

FRUTTA preparate, ecc.

FURGONI da merci.

MATERIE di varia natura (lana, stracci, stoffe, ecc.) intrise di grasso, petrolio o di altre sostanze untuose, ecc.

MERCI non nominate nella presente nomenclatura ascritte alle categorie 1ª, 12ª, 13ª e 14ª dell'Allegato 7 alle Condizioni e Tariffe per i trasporti.

MERCI non nominate nella presente nomenclatura ascritte alle categorie 2ª, 3ª, 4ª, 5ª, 6ª, 7ª, 8ª, 9ª, 10ª 11ª dell'Allegato 7 alle Condizioni e Tariffe per i trasporti.

MOSTO comune.

OMNIBUS.

PELLICOLE per cinematografi (films), eccetera.

POMPE montate su veicoli automotori.

PONTI meccanici montati su veicoli automotori.

SCALE montate su veicoli automotori.

SETA greggia e manifattura.

TELAI di veicoli automobili, ecc.

UVA pigiata con mosto.

VEICOLI non nominati.

N. 2. — *Voci da introdurre nella Nomenclatura e Classificazione delle cose a G.V. in sostituzione di quelle annullate di cui al punto N. 1.*

(b*)	AUTOCARRI .... Per gli autocarri spediti con i serbatoi contenenti carburante rientrante in qualsiasi categoria — *vedi* All. 7, categ. 9ª.	5	—
(c*)	AUTOMOBILI (carrozze e carri) .... Per le automobili spedite con i serbatoi contenenti carburante rientrante in qualsiasi categoria — *vedi* All. 7, categ. 9ª.	5	28
(b*)	CARRI .... Per i carri automobili spediti con i serbatoi contenenti carburante rientrante in qualsiasi categoria — *vedi* All. 7, categ. 9ª.	5	—
(d*)	CARROZZE .... Per le carrozze automobili spedite con i serbatoi contenenti carburante rientrante in qualsiasi categoria — *vedi* All. 7, categ. 9ª.	5	28
(a*)	CHASSIS (telai di veicoli automobili montati sulle ruote) .... Per gli châssis, con motore, spediti con i serbatoi contenenti carburante rientrante in qualsiasi categoria — *vedi* All. 7, categ. 9ª.	5	—
(c*)	FIBRE artificiali (rayon e simili) in fili, lamine e lamette — *vedi* All. 7 categ. 4ª gr. 1 e 6ª gr. 1 e 2. Rientrano nella denominazione « Fibre artificiali in lamine o lamette » anche i prodotti che vanno in commercio sotto il nome di crinol, pagliette, visca e paglia di cellulosa.	2	—
(e*)	FRUTTA preparate: in acqua salata riposte in piccoli recipienti, in composta con senapa (mostarda), in composta nell'aceto, nell'olio, nello spirito, cotte o conservate nel proprio sugo anche con aggiunta di zucchero (sciroppate) ...... Per le frutta in composta nello spirito, escluse quelle contenute in barattoli anche di vetro o di terra cotta, racchiuse in casse non eccedenti ciascuna il peso lordo di kg. 60 — *vedi* All. 7, categ. 8ª.	6, 12	—
(g*)	FURGONI da merci .... Per gli autofurgoni spediti con i serbatoi contenenti carburante rientrante in qualsiasi categoria — *vedi* All. 7, categ. 9ª.	5	—

—	MERCI non nominate nella presente nomenclatura ascritte alla categoria 1ª dell'Allegato n. 7 – Sono ammesse al trasporto le sole merci a carro.	14	—
156	— non nominate nella presente nomenclatura ascritte alle categorie 2ª, 3ª, 4ª, 5ª, 6ª, 7ª, 8ª, 9ª, 10ª e 11ª dell'Allegato 7	6, 14	—
(e*)	— non nominate nella presente nomenclatura ascritte alle categorie 12ª, 13ª, e 14ª dell'Allegato 7 e non escluse dal trasporto	15	—
159	MOSTO comune Il mittente è tenuto a dichiarare nella lettera di vettura la precisa condizione dei recipienti, non assumendo l'Amministrazione alcuna responsabilità per i danni che, per la detta condizionatura, potessero derivare alla merce.	6, 12	20
(b*)	OMNIBUS Per gli omnibus automobili spediti con i serbatoi contenenti carburante rientrante in qualsiasi categoria — *vedi* All. 7, categ. 9ª.	5	—
194	PELLICOLE cinematografiche esposte o no alla luce ed anche sviluppate (films) Per quelle di celluloide — *vedi* All. 7, categ. 4ª, gr. 2.	2	—
(a*)	POMPE montate su veicoli automobili Per le pompe montate su veicoli automobili spediti con i serbatoi contenenti carburante rientrante in qualsiasi categoria — *vedi* All. 7, categ. 9ª.	5	—
(b*)	PONTI meccanici montati su veicoli automobili Per i ponti meccanici montati su veicoli automobili spediti con i serbatoi contenenti carburante rientrante in qualsiasi categoria — *vedi* All. 7, categ. 9ª.	5	—
(b*)	SCALE montate su veicoli automobili Per le scale montate su veicoli automobili spediti con i serbatoi contenenti carburante rientrante in qualsiasi categoria — *vedi* All. 7, categ. 9ª.	5	—
(g*)	SETA greggia o manifatturata Per la seta nera torta, in matasse, e per quella fortemente caricata, nonchè per i cordoni di seta nera — *vedi* All. 7, categ. 6ª, gr. 2.	2	—
(a*)	TELAI di veicoli automobili e di veicoli ferroviari o tranviari Per i telai, con motore, spediti con i serbatoi contenenti carburante rientrante in qualsiasi categoria — *vedi* All. 7, categ. 9ª.	5	—
239	UVA pigiata con mosto Il mittente è tenuto a dichiarare, nella lettera di vettura, la precisa condizione dei recipienti non assumendo l'Amministrazione alcuna responsabilità per i danni che, per la detta condizionatura, potessero derivare alla merce.	6, 12	20
(a*)	VEICOLI non nominati Per i veicoli da strade ordinarie, con motore, spediti con i serbatoi contenenti carburante rientrante in qualsiasi categoria — *vedi* All. 7, categ. 9ª.	5	—

N. 3. — *Le note che seguono le seguenti voci della Nomenclatura e Classificazione delle cose a P. V. sono annullate.*

ACIDO acetico.

CORNA (ritagli, trucioli e raspature di).

FERRO ed Acciaio — Limatura comune.

— — — Tornitura.

FORMOLO (soluzione acquosa di formaldeide).

LEGHE metalliche — Leghe di ferro con manganese, silicio e cromo.

PAPAVERO (teste di) con o senza semi.

SEMI oleosi: *a*) di arachide, di alisso, ecc.

— oleosi (avanzi di) non completamente esausti d'olio.

TRAVERSE e traversine per strade ferrate e tranvai: *c*) di legno, anche se iniettate.

N. 4. — *Nelle seguenti voci della Nomenclatura e Classificazione delle cose P. V. è tolto il rimando all'Allegato 7:*

ACETATO d'anilina.

ACIDO dell'olio di cotone.

— fosforico.

— idrocloro nitrico (acqua regia).

— lattico.

— oleico (oleina).

— palmitico.

— pirogallico

— stearico.

— tannico: *b*) impuro.

ACIDI grassi.

ACONITO (radica di).

ACQUA di Javelle.

— di Labarraque.

— dei tabacchi: *a*) concentrata.

ALCALOIDI non nominati.

ALDEIDI.

ALLORO (olio di).

ALLUMINIO (cloruro di): *a*) allo stato liquido.

AMMONIO (solforicinato di).

— (solfuro di).

ANILINA.

— (cloridrato di) o sale di anilina.

ANTIMONINA (lattato di antimonio e sodio).

ASFALTO (mastice di) o asfalto in pani.

AVANZI della distillazione delle trementine.

— e colatura di candele, di torce di cera, e avanzi di cera.

— di caseificio.

BALSAMI solidi e liquidi.

BENZOINO.

BERBERINA (alcaloide).

BINITROCLOROBENZOLO.

BISOLFURI non nominati.

BOGHEAD (litantrace bituminoso da gas).

BROMURI.

BUCCE di semi di ricino.

BULBI di scilla.

CALCE (cloruro di) od ipoclorito di calcio.

CALCIO (ipoclorito di).

— (nitrato di).

— (siliciuro di).

CANTARIDI.

CARBONE fossile (litantrace ed antracite).

CARBONE fossile (residui utilizzabili della combustione del), ecc.

— fossile (polvere di), ecc.

— di torba.

CARBONIO (cloruro e tetracloruro di).

CARNAUBA (cera vegetale).

CERA d'api greggia (vergine), ecc.

— giapponese.

— mirica.

— proveniente dalla torchiatura dei favi con le api.

— vegetale (carnauba, mirica, giapponese, ecc.)

CERESINA (cera fossile depurata).

CERUME (colatura od avanzi di candele o di torce di cera).

CLORIDRATO d'anilina.

CLOROBENZOLO.

CLOROFORMIO.

CLORURO d'alluminio ferrugginoso.

— di calce od ipoclorito di calcio.

— di carbonio.

— di ferro (percloruro e protocloruro): *a*) liquido.

— di potassa od ipoclorito di potassio

— di soda od ipoclorito di sodio.

— di stagno.

COCCO (grasso od olio di): *a*) industriale.

COKE di carbone fossile.

— di carbone fossile (polvere di).

— di petrolio.

COLOFONIA o pece greca.

COPAIVE (balsamo).

COPPALE (resina).

COPPAROSA bianca (solfato di zinco).

COTONE idrofilo, medicato o no.

CROMATO di piombo.

CUOIO carbonizzato.

DEGRAS.

EUFORIO (resina).

FAVI vuoti.

Fecce o morchie d'olio vegetale.

Formaldeide o aldeide formica.

Formelle di carbone fossile.

— di lignite.

— di residui di conceria o di distilleria.

— di torba.

— di vinaccioli spremuti.

— altre per combustibile.

Formolo (soluzione acquosa di formaldeide).

Funghi medicinali.

Gallipot.

Gialappa (radica di).

Giallo di cromo o cromato di piombo.

Grassi idrogenati.

Grasso naturale di bue, di cavallo, di montone.

— naturale di maiale (sugna).

— di crisalide del baco da seta.

— d'oca.

— d'ossa.

— di pesce.

— estratto dagli avanzi della concia delle pelli.

— d'Illipé.

— di lana: *a*) greggio.

Gusci di frutta e noccioli di frutta, non nominati: *a*) infranti.

Iodio.

Iodoformio.

Ioduri non nominati.

Ipecacuana (radica di).

Ipoclorito di calcio (cloruro di calce).

— di potassio (cloruro di potassa, acqua di Javelle).

— di sodio (cloruro di soda, acqua di Labarraque).

Lattato d'antimonio e sodio.

Laudano.

Legna da ardere, escluse le fascine.

Liquerizia: *a*) radica.

Litargirio (ossido di piombo).

Mandorle (olio di) tanto dolci quanto amare.

Margarina od oleomargarina.

Mastice (resina).

— resinoso.

Metalli piroforici.

Minio di piombo (ossido e biossido di piombo).

Mirra (gomma ed olio).

Morchie d'olio vegetale.

Mosto comune in botti, barili o carri serbatoi.

Naftolo.

Nero d'avorio.

— d'ossa.

Nitrato di bismuto.

Nitriti.

Noce vomica.

Oleina.

Oleo margarina o margarina.

Oli idrogenati.

Olio o grasso estratto dagli avanzi della concia delle pelli.

— estratto dai filetti di cotone.

— di alloro.

— di anilina.

— o grasso di crisalidi del baco da seta, ecc.

— di crotontiglio.

— di lauro nobile.

— di mandorle, tanto dolci quanto amare.

— di ossa.

— di paraffina.

— di pesce.

— di piedi di bue, di cavallo e di montone.

— di ricino, anche medicinale.

— di vaselina.

— vegetale non nominato.

Oppio.

Ozocerite (cera fossile).

Panello di semi di ricino.

Papavero (semi di).

Paraffina.

Pece da birrai (prodotto analogo alla pece di Borgogna).

— di Borgogna.

— greca.

— navale o di catrame vegetale o pece nera.

Permanganato di potassio.

Pine fruttifere vuote e pine selvatiche.

Piombo (cromato di).

Piombo (ossido di).

— (solfato di).

Polvere di carbone coke.

— di carbone fossile.

Potassa (cloruro di) od ipoclorito di potassio.

Potassio (ipoclorito di).

— (permanganato di).

— (solforicinato di).

Radica d'aconito.

— di giallappa.

— di ipecacuana.

— di liquerizia.

Rame (solfuro di).

Resina coppale.

— d'euforbio.

— di gallipot.

— mastice.

— sandracca.

— sangue di drago.

— di taccamacca.

Resine non nominate.

Sabadiglia (semi e frutti).

Sale d'anilina.

— di stagno.

Sandracca (resina).

Sangue di bestiame: *a*) liquido; *b*) coagulato.

— di drago (resina).

Sansa essiccata e macinata.

Schisti bituminosi.

4

Scilla (bulbi e squame).

Scillina (sugo di).

Segala cornuta.

Sego.

Semi di sabadiglia.

Siliciuro di calcio.

Siliciuri non nominati.

Soda (cloruro di) od ipoclorito di sodio.

Sodio (ipoclorito di).

— (permanganato di).

— (solforicinato di).

Solfato di piombo.

— di zinco.

Solforicinati d'ammonio, di potassio e di sodio.

Solfuro d'ammonio.

— di rame.

Solfuri non nominati.

Spermaceti: *a*) greggio o bianco di balena.

Squame di scilla.

Squilla o scilla.

Stagno (cloruro di).

Stearina.

Strutto.

Sughero per ardere.

— di scarto.

Sugna.

Sugo di scillina.

Taccamacca (resina).

Tetracloruro di carbonio.

Torba.

— (carbone di).

— (formelle di).

Trementine (avanzi della distillazione delle).

Tricloruro d'etilene.

Unto da carri o da macchine.

Vaselina.

— (olio di).

Vegetalina.

Vetriolo bianco.

Vinaccioli (formelle di) spremuti.

Zinco (cloruro di).

— (solfato di).

N. 5. — *Le seguenti voci della Nomenclatura e Classificazione delle cose a P.V. sono annullate.*

Abaca (fibre di) o di canapa di manilla.

Accendifuoco di legno, ecc.

Accenditori di sicurezza per inneschi elettrici.

Accumulatori elettrici e loro parti.

Acetati non nominati.

Acetilene disciolto nell'acetone.

Acido arsenico.

— arsenioso.

— azotico — *vedi* Acido nitrico.

Acido carbolico — *vedi* Acido fenico.

— carbonico compresso od allo stato liquido.

— cianidrico.

— cloridrico (muriatico o spirito di sale).

— cresilico o cresolo — *come* Acido fenico.

— cromico.

— fenico o carbolico.

— fluoridrico.

— idrofluosilicico.

— muriatico — *vedi* Acido cloridrico.

— nitrosolforico, ecc.

— nitrico od azotico ecc.

— ossalico.

— picrico.

— solforico (olio di vitriolo).

— solfonitrico ecc.

— solforoso.

Acqua forte — *vedi* Acido nitrico.

— ossigenata.

Acquavite, escluso il cognac — *come* Alcool amilico, ecc.

Agave o sisal, tampico, aloe (fibre di).

Alcali volatile — *vedi* Ammoniaca pura.

Alfa (fibre di).

Alghe marine, o fuco, non nominate.

Alluminio - Limatura.

— polvere.

— tornitura.

Aloe (fibre di).

Alpagà (lana di) — *vedi* Lana).

Ammoniaca in soluzione acquosa.

— compressa o liquefatta, in recipienti metallici.

Ammonio (clorato di).

Ananasso (fibre di).

Andropogo, volgarmente detto trebbia, depurato o no.

Anelli.

Anidride carbonica compressa od allo stato liquido.

— solforosa compressa od allo stato liquido.

Anisone — *vedi* Liquori.

Anticalcino (zolfo in polvere mescolato con materie disinfettanti).

Aratrici.

Aria liquida.

Arseniati.

Arsenico bianco.

— giallo.

— metallico o arsenico nativo.

— rosso.

Artemisie (piante medicinali).

Asfodelo (pianta medicinale).

Assenzio (pianta medicinale).

Automobili.

Avanzi di canapa, di cotone, ecc.

— di celluloide.

— di conceria per la fabbricazione di formelle, ecc.

— di fibre animali atte soltanto per imbottitura, ecc.

— di gomma elastica.

— di pesce.

— ultimi dei bozzoli spogliati.

Azotidrato di piombo.

Azoto.

— (biossido di).

Balistite.

Bario (biossido o perossido di) o barite ossigenata.

— (cloruro di).

— (idrato di) o barite idrata.

— (nitrato di).

— (ossido o protossido di) o barite anidra o caustica.

— (solfato di).

— (solfocianuro di).

— (solfuro di).

Barite anidra o caustica.

— idrata.

— ossigenata.

Biacca o bianco o carbonato di piombo.

— di zinco.

Biancheria usata o sdrucita.

Bianco di Meudon, di Troyes, ecc.

— di zinco e ossido di zinco.

Bicloruro di mercurio.

Bicromato di potassio.

Bicromati non nominati.

Binitrofenolo allo stato umido, ecc.

— secco o contenente meno del 15% di acqua, ecc.

Biodo o giunco (fiori di).

Biossido di azoto.

— di bario.

Bisolfato di sodio.

Bitume solido e fluido.

Bombe da bombarde, ecc.

— di ogni specie, ecc.

Bombette scacciacani o bombette sport.

Borra di sughero, ecc.

— o cimatura di stoffe.

Bossoli carichi per artiglieria, con o senza innesco.

— vuoti per cariche di lancio dei proiettili d'artiglieria.

— di cartucce innescati, ossia muniti di capsula.

Brai (pece minerale).

Bromuro di cianogeno.

Calce viva o spenta.

Calcio (carburo di).

Camions (veicoli automobili).

Canapa del Bengala e di Manilla anche pettinata.

— in bacchette (steli di canapa forniti dei loro filamenti).

— indigena od esotica, anche pettinata e tinta.

— (stoppa di).

Canapuli (steli di canapa dipelati.

— (carbone di).

— intrisi di zolfo.

Candele fumogene, ecc.

Canfino (olio di resina).

Canne di saggina o di sorgo nostrano.

— ordinarie per stoie, ecc.

Cannelli fulminanti per artiglieria.

Cannicci o stoie di canna per soffitti, tramezzi, ecc.

Capecchio o stoppa di canapa.

Capsule detonanti per dinamite od affini, ecc.

— fulminanti d'inneschi di bossoli per artiglieria, ecc.

— fulminanti per l'esplosione di detonatori, ecc.

— metalliche per armi da caccia, ecc.

Capsulette anche di cartone per pistole giocattoli, ecc.

Carbolineum.

Carbone di lignite.

— di steli di canapa (canapuli).

— vegetale o di legna.

— vegetale (polvere grossolana di) eccetera.

Carbonella di legna.

Carburo di calcio.

Carniccio ossia brandelli di carne fresca o incalcinata.

Carri — *vedi* Tariffa n. 31 P. V.

Carrozze — *vedi* Tariffa n. 31 P. V.

Carta (ritagli e truccioli di).

— stampata, scritta e di ogni altra sorta non atta ad altro che al macero.

Cartocci a bossolo per artiglieria, carichi, ecc.

— a polvere per artiglieria.

— per armi subacquee da guerra, ecc.

Cartucce cariche a bossolo metallico per cannone.

— cariche per fucili e mitragliatrici, ecc.

— cariche per pistole, ecc.

— innesco di fulmicotone, ecc.

— per pistola spegnitrice Wolfs.

Cartucce per riscaldatori di siluri.

— vuote — *vedi* Bossoli da cartucce.

— Wery e da segnalazioni diverse.

Cartuccia magica.

Cascami di fibre vegetali tessili o da intreccio.

— di fibre di lana.

— di filati in qualsiasi condizione.

Castagnole.

Catrame minerale.

Ceci fulminanti.

Celluloide.

Cianogeno (bromuro di).

— (cloruro di).

Cianuri non nominati.

Cimatura di stoffe.

Cimose o vivagni di panno.

Ciocchette da bambini e da salone, ecc.

Clorato d'ammonio.

— di potassio.

— di sodio.

Clorati non nominati.

Cloridrina solforica.

Cloro compresso o liquefatto.

Cloropicrina (nitrocloroformio).

Cloruro di bario.

— di cianogeno.

— di mercurio.

Coca (liquore) — *vedi* Liquori.

Cocco (fibre di).

Codette luminose cariche per proietti.

Collezioni scientifiche di zoologia, ecc.

CONFETTI fulminanti.

CORDAMI di fibre vegetali (corda, cordicella, fune, spago comune), ecc.

CORDONI di seta.

CORIANDOLI di carta.

CORNA (anima o nocciolo di).

CORTECCE d'albero non nominate per ardere.

— di betulla, castagno, faggio, ecc.

— di gelso.

— non nominate per tinta o concia.

COTONE (cascami di fibre di).

— (filati di).

— greggio.

— cardato, compresi i cascami.

— idrofilo (cascami di).

— nitrato o nitrocellulosa (cotone collodio), ecc.

— nitrato o nitrocellulosa (cotone fulminante, fulmicotone), ecc.

— nitrato o nitrocellulosa (cotone collodio, cotone fulminante, fulmicotone), ecc.

CRESOLO.

CRINO vegetale, anche tinto.

CRISALIDI.

CROMATI non nominati.

DINAMITE e materie analoghe alla dinamite.

DISCHETTI accensibili per pistole giocattoli, ecc.

DONNAR secco.

ERBA comune, fresca o secca.

— pita (varietà d'agave).

ERBA sala per impagliare sedie, ecc.

ERBE filamentose non nominate.

ERICA scoparia (rami di).

ESCA (fungo).

— preparata.

ESPLOSIVI affini al fulmicotone secco, alla dinamite, ecc.

— e polveri da tiro e da mina affini alla polvere nera comune, alla balistite, ecc.

— di qualunque genere non nominati, contenenti clorati, ecc.

ESSENZA di petrolio (ligroina).

ETERE cianocarbonico.

FALASCO (erba).

FANGO delle cartiere.

FASCINE di minuta legna.

FELTRI laceri e logori e ritagli, inservibili per lavori.

FERRICIANURO e ferrocianuro di potassio.

FERRICIANURI e ferrocianuri non nominati — *come* Cianuri.

FERRO - Telai.

FIAMMIFERI di qualsiasi specie.

FIBRE artificiali (rayon e simili).

— vegetali tessili o da intreccio.

FIENO.

FILATI di fibre animali, ecc.

— di fibre vegetali, ecc.

— intrisi di zolfo.

FIORI di zolfo o zolfo sublimato.

— di biodo o di giunco.

FOGLIE di formentone o granturco.

FOGLIE di palma.

— secche: di castagno, faggio, ecc.

FORAGGI non nominati.

FORMELLE di carbone di lignite.

— di carbone di torba.

— di carbone vegetale.

FOSFORO bianco e rosso.

— (ossicloruro di).

— (pentacloruro di).

— (tricloruro di).

FOSFURI.

FOSGENE.

FOTOLAMPO o polvere per fotografia.

FUCO crispo o carragheen.

— altro.

FULIGGINE naturale.

FULMINATI d'oro, d'argento, di mercurio, ecc.

FULOPITE.

FUOCHI e miscugli pirotecnici, ecc.

FUSCELLINI di legno intrisi di catrame, ecc.

— di legno per fiammiferi, ecc.

GALLETTAME ossia bozzoli che non si sono potuti dipanare, ecc.

GALLETTAMINI ossia ultimo strato di bava che riveste la crisalide.

GARGIUOLO o canapa pettinata.

GAS acetilene disciolto nell'acetone.

— acido carbonico.

— ammoniaco compresso.

— idrogeno.

— illuminante.

GAS ossigeno.

— solforoso.

— non nominati, compressi od allo stato liquido.

GELATINE esplosive.

GELSO (cortecce di).

— (fibre di).

GEMME di pino (trementina naturale greggia).

GIALLO d'arsenico (orpimento).

— reale (orpimento).

GINESTRA (arbusto).

— (fibre di).

GIOCATTOLI pirici, ecc.

GIORNALI vecchi fuori uso.

GOMMA elastica.

GOMME esplosive.

GRANOTURCO (foglie di).

— (tutoli di).

IDRATO di bario o barite idrata.

— di postassio — *vedi* Potassio.

— di sodio — *vedi* Sodio.

IDROGENO.

IMBALLAGGI di paglia per bottiglie.

INNESCHI clorati per petardi, ecc.

— di fulmicotone.

— elettrici con semplici miscele infiammabili.

— per cartocci a bossolo da cannone.

— per spolette.

— senza fine.

ISONITRILI tipo fenil-isonitrile.

JUTA anche pettinata e tinta.

— (filati di).

— (cascami di fibre, di filati e di tessuti), ecc.

KAPOK.

LANA propriamente detta, cioè di agnello, pecora, montone, capra.

— (filati di).

LEGNO (farina di).

— fuscellini per fiammiferi o per stoini da finestre.

— stecche per ceste o corbelli.

— tende.

LICCI per telai.

LIGNITE.

— (carbone di).

— (formelle di).

— (formelle di carbone di).

LINO, anche pettinato, ecc.

— (filati di).

— (stoppa di).

LIQUIDI per pulire i metalli, ecc.

LISTERELLE di legno intrise di zolfo.

— di legno per combustibile nelle vetrerie.

LITOPONE.

LOCOMOTIVE od automotrici stradali.

LOLLA di riso, di altri cereali, ecc.

LOPPA o lolla.

LUCIDO da scarpe e da cuoi.

MAGNESIO.

— etile.

MANILLA (canapa di), ecc.

MELANGE — *vedi* Liquori.

MERCURIO (cloruro di).

— (ossido giallo di).

— (ossido rosso di).

— (solfato di) o turbitti minerali.

META.

MICCE ordinarie a combustione lenta, ecc.

— a combustione rapida.

— detonanti al fulminato di mercurio.

MICCIA a lenta combustione R.M.

MIDOLLO di saggina.

MIEDZIANKIT secco.

MINERALE di zolfo.

MISCUGLI pirotecnici contenenti clorati e simili sostanze.

— pirotecnici senza innesco fulminante, ecc.

MISCUGLIO di acido nitrico e solforico ecc.

MISTRÀ - *vedi* Liquori.

MUNIZIONI di artiglieria, con o senza innesco, ecc.

NAFTALINA.

NERO fumo.

— vegetale, ecc.

NITRATO di ammonio.

— di ammonio mescolato in quantità non eccedente il 50 % con leucite, ecc.

— di bario.

— di piombo.

— di potassio o salnitro.

NITRATI non nominati.

NITRO ammoniacale.

— prismatico (nitrato di potassio).

NITROBENZINA.

NITROBENZOLO.

NITROCELLULOSA - *vedi* Cotone nitrato.

NITROGLICERINA.

NITRONAFTALINA.

OGGETTI per collezioni scientifiche di zoologia, ecc.

OLI di catrame non nominati.

— essenziali — *vedi* Essenze.

— minerali non nominati.

— minerali (residui della distillazione degli).

OLIO asfaltico.

— di resina, cioè di colofonia.

— di schisto.

ORPIMENTO (solfuro d'arsenico), ecc.

ORTICA (fibre di).

OSSALATO di potassio.

OSSALATI non nominati.

OSSICLORURO di carnobio impuro

— di fosforo.

OSSIDO di bario.

— giallo e rosso di mercurio.

— di metile compresso od allo stato liquido.

— di piombo.

— di zinco.

OSSIGENO.

PAGLIA comune.

— (imballaggi di) per bottiglie.

PALLE per cannoni, di ferro, acciaio o ghisa.

PANNOCCHIE di saggina.

PASTE per lucidare le scarpe, ecc.

PECE minerale.

PEGAMOIDE liquido, ecc.

PELI animali (avanzi di), ecc.

PELLI d'animali bovini, equini, ecc.

— di agnello, antilope, ecc.

— da pelliccerie, come di astracan, ecc.

— di rettili e di pesci.

— (ritagli di) anche con pelo.

PELLICOLE cinematografiche, ecc.

PELUIA — *vedi* Cascami di lana.

PENNE e piume d'anitra, ecc.

PENTACLORURO di fosforo.

PETARDI d'ogni sorta.

PETTENUZZO o roccadino.

PIANTE medicinali non nominate.

— e piantine non nominate (rami e ramoscelli di).

PIASSAVA (fibre di).

PICRATI.

PIOMBO (azotidrato di).

— (nitrato di).

— tetraetile.

PIROLIGNITI.

PIROSSILINA.

POLVERE di carbone vegetale, grossolana.

POLVERE di sughero.

— cosidette di sicurezza, ecc.

POMPE: *a*) e *b*) 1.

POTASSA caustica — *vedi* Potassio (idrato di).

POTASSIO (metallo).

— (bicromato di).

— (clorato di).

— (idrato di) o potassa caustica.

— (nitrato di) o salnitro.

— (ossolato di).

— (solfuro di).

PROIETTI carichi.

PROMETHEE secco.

PRUSSIATO di potassio, ecc.

— (o ferrocianuro) di calcio — *vedi* Cianuri.

PRUSSIATI non nominati.

PULA o pulino di riso.

QUERCITRONE.

RACKAROK secco.

RADICA di palude e da spazzole, depurata o no.

RAFIA (nastri di).

RAMIÈ (fibre d'ortica) ecc.

— (cascami di fibra di).

— (cascami di filati di).

— (filati di).

RAPHIA (nastri di).

RAZZI o fuochi, ecc.

REALGAR (solfuro d'arsenico), ecc.

RECOTTI.

REGOLO d'arsenico.

RESINA di abete — *come* Trementina.

— di larice — *come* Trementina.

— di pino — *come* Trementina.

RISIGALLO.

RITAGLI e truccioli di carta.

— di feltro inservibili per lavori.

— di tessuti nuovi.

RITARDATORI (accenditori elettrici con miccia sprovvisti di capsula).

ROCCADINO e pettenuzzo.

ROSOLI — *vedi* Liquori.

ROSSO d'arsenico.

SAGGINA (canne di).

— (midollo di).

— (scope di).

— (steli di).

SALE d'acetosella.

— di piombo.

— di Saturno.

SALNITRO (nitrato di potassio).

SANSA carbonizzata.

SARMENTI (rami secchi della vite).

SCACCIACANI, ecc.

SCALE, ponti meccanici e simili.

SCHEGGIE o schiappe di legna.

SCOPE e scopette di saggina, ecc.

SEGATURA è raspatura: *a*) *b*) e *c*).

— di legno imbevuta di petrolio, ecc.

— di legno impastata con polvere di carbone, ecc.

SETA: *a*), *b*), *c*) e *d*).

SETA vegetale o della China, ecc.

SISAL (fibre).

SODA caustica — *vedi* Sodio (idrato di)

SODIO (metallo).

— (clorato di).

— (idrato di) o soda caustica.

— (nitrato di).

— (perossido di).

— (solfuro di).

SOLFATO di mercurio.

SOLFIDRATI non nominati — *come* Solfuri.

SOLFOCIANURI non nominati.

SOLFURO d'arsenico.

— di potassio.

SORGO (canne di).

— (midollo di).

SPARTO (fibre di).

SPAURACCHI.

SPIRITO di sale — *vedi* Acido cloridrico

SPOLETTE cariche per proietti con o senza innesco.

— elettriche o a miccia con detonante.

SPUGNE (ritagli di).

STECCHE di legno per ceste e corbelli.

STELI di canapa, ecc.

— di canapa intrisi di zolfo.

— di canapa spogliati dei loro filamenti.

STOFFE (borra o cimatura di).

STOIE e stoini per pavimenti o finestre.

STOPPA di canapa e di lino.

STOPPINI a frizione ed a percussione.

STRACCI.

SUBLIMATO corrosivo (bicloruro di mercurio).

SUGHERO carbonizzato.

— per conceria.

— polverizzato.

— (ritagli di) sciolti.

TAMPICO (fibre di).

TAVOLE isolatrici di canne palustri.

TENDE di fuscelli o di stecche di legno e simili.

TERRE colorate non nominate. ecc.

TORBA (formelle di carbone di).

TORCE a vento.

TREBBIA o andropogo depurata o no

TREMENTINA naturale.

TRICLORURO di fosforo.

TRIFOGLIO.

TRINITROFENOLO.

TRINITRONAFTALINA.

TRINITROTOLUOLO.

TRITOLO o trotyl.

TRUCIOLI di carta.

— di legno.

TUBI di cartapesta, di carta o di cartone.

— di celluloide.

TURBITTI (minerale solfato di mercurio).

TUTOLI di granturco.

UNGHIE ed unghioni (raspature, ritagli, ecc.).

UVA fresca in ceste, ecc.

VARDE mètis, di Scheele, ecc.
— di rame o verderame
VERDERAME.
VERNICI non nominate.
VIMINI.
VINO o mosto alcoolizzato.

ZINCO - limatura.
— polvere.
— tornitura.

ZINCO etile.
— metile.
— (ossido di) o bianco di zinco.
— (solfuro di).
ZOLFANELLI.
ZOLFO (minerale di).
— (fiori di) o zolfo sublimato.
— in cannoli.
— in pani o in pezzi, ecc.
— in polvere, anche ramato.

N. 6. — *Voci da introdurre nella Nomenclatura e Classificazione delle cose a P.V. in sostituzione ed aggiunta di quelle annullate di cui al punto N.5.*

(a*)	ABACA (fibre di) o di canapa di Manilla — *vedi* All. 7, categ. 4ª gr. 1 e 6ª gr. 1	56	64	66	—	—
507	ACCENDIFUOCO di legno, in forma di fuscellini o tavolette intrisi di catrame, zolfo o materie resinose, oppure segatura di legno impastata con polvere di carbone, naftalina od altre sostanze facilmente accensibili — *vedi* All. 7, categ. 4ª gr. 1	60	63	75	—	—
4105	ACCENDITORI di sicurezza per micce — *vedi* All. 7, categ. 11ª gr. 1 a)	44	—	—	—	—
508	ACCUMULATORI elettrici e loro parti	45	51	53	—	—
	Per gli accumulatori elettrici provvisti di liquido il mittente deve far risultare tale circostanza nella lettera di vettura e deve scrivere sulla parte esterna delle cassette le parole $\frac{\text{Alto}}{\text{Basso}}$ in grossi caratteri.					

3993	ACETATO di etile — *vedi* All. 7, categ. 9ª	45	53	—	—	—
—	— di piombo - *come* Acetati non nominati — *vedi* All. 7, categ. 3ª.					
	ACETATI non nominati:					
511	a) in botti, barili o sacchi	51	54	57	—	131
512	b) in damigiane	45	53	56	—	—
513	c) altrimenti imballati	44	—	—	—	—
	Rientrano in questa voce gli acetati di basi inorganiche allo stato solido od in soluzione.					
514	ACETILENE disciolto sotto pressione nell'acetone — *vedi* All. 7, categ. 7ª gr. 2	54	57	60	—	—

526	ACIDO arsenico (anidride arsenica) — *vedi* All. 7, categ. 3ª	44	—	—	—	—
527	— arsenioso (anidride arseniosa o arsenico bianco) — *vedi* All. 7, categ. 3ª	52	55	57	—	—
—	— azotico — *vedi* Acido nitrico od azotico.					
—	— carbolico (acido fenico greggio) — *come* Acido fenico — *vedi* All. 7, categ. 2ª.					
529	— carbonico, od anidride carbonica, compresso od allo stato liquido — *vedi* categ. 7ª, gr. 2...	52	55	57	—	—
835	— cianidrico anche in soluzione acquosa — *vedi* All. 7, categ. 3ª	44	—	—	—	—
	Le soluzioni acquose contenenti oltre il 20 % di acido cianidrico e l'acido cianidrico contenente oltre il 3 % di acqua e non stabilizzato, sono *esclusi* dal trasporto - (*vedi* All. 7, art. 29).					
3978	— cloridrico anidro — *vedi* All. 7, categ. 7ª gr. 2.	58	62	64	—	131
	— cloridrico in soluzione acquosa (muriatico o spirito di sale) — *vedi* All. 7, categ. 2ª:					
532	*a*) in recipienti di grès, metallici od in carri serbatoi	58	62	64	—	131
533	*b*) in damigiane	56	60	—	—	—
534	*c*) altrimenti imballato	44	—	—	—	—
3979	— cloroacetico — *vedi* All. 7, categ. 2ª	44	—	—	—	—
—	— clorosolforico — *vedi* Cloridrina solforica.					
—	— cresilico o cresolo — *come* Acido fenico — *vedi* All. 7, categ. 2ª.					
535	— cromico (anidride cromica) — *vedi* All. 7, categ. 2ª	44	—	—	—	—
	— fenico:					
	Per l'acido fenico liquido — *vedi* All. 7, categ. 2ª.					
536	*a*) in botti o barili	54	58	61	—	—
537	*b*) in damigiane	52	56	—	—	—
538	*c*) altrimenti imballato	44	—	—	—	—
539	**— fluoridrico — *vedi* All. 7, categ. 2ª**	44	45	—	—	—
	L'acido fluoridrico contenente più dell'85 % di gas disciolto è *escluso* dal trasporto - (*vedi* All. 7, Art. 20).					

	ACIDO idrofluosilicico — *vedi* All. 7, categ. 2ª:					
546	*a*) in recipienti di grès o metallici	54	58	61	—	—
547	*b*) in damigiane	52	56	—	—	—
548	*c*) altrimenti imballato	44	—	—	—	—
—	— muriatico — *vedi* Acido cloridrico in soluzione acquosa.					
	— nitrico od azotico (acqua forte) — *vedi* All. 7, cat. 2ª:					
552	*a*) in recipienti di grès o metallici od in carri serbatoi	54	58	61	—	—
553	*b*) in damigiane	52	56	—	—	—
554	*c*) altrimenti imballato	44	—	—	—	—
—	— nitrico fumante — *vedi* Acido nitrico od azotico.					
—	— nitrosolforico o solfonitrico (miscela di acido nitrico ed acido solforico) — *come* Acido nitrico od azotico.					
555	ACIDO ossalico — *vedi* All. 7, categ. 3ª	45	53	—	—	—
	— picrico:					
4121	*a*) puro o trinitrofenolo, anche compresso o fuso o sotto forma di manufatti diversi — *vedi* All. 7, categ. 12ª gr. 1 *a*) e tariffa n. 33 P. V.					
—	*b*) impuro — *escluso* (*vedi* All. 7, Art. 2).					
—	— solfonitrico (miscela di acido nitrico ed acido solforico) — *come* Acido nitrico od azotico.					
	— solforico (olio di vetriolo) — *vedi* All. 7, categoria 2ª:					
557	*a*) in recipienti di grès, metallici od in carri serbatoi	58	62	64	—	131
558	*b*) in damigiane	56	60	—	—	—
559	*c*) altrimenti imballato	44	—	—	—	—
	— solforoso:					
732	*a*) anidro (anidride solforosa) compresso od allo stato liquido — *vedi* All. 7, categ. 7ª gr. 2 ...	52	55	57	—	—
	b) in soluzione acquosa — *vedi* All. 7, categ. 2ª:					
561	**a) in botti, barili o stagnoni**	58	62	64	—	—
562	**b) in damigiane**	56	60	—	—	—
563	**c) altrimenti imballato**	44	—	—	—	—

—	ACQUA forte — *vedi* Acido nitrico od azotico.					
584	— ossigenata	51	54	—	—	—
	Per le soluzioni acquose contenenti oltre il 6 % ed al massimo il 60 % di biossido d'idrogeno — *vedi* All. 7, categ. 2ª.					
	Le soluzioni di acqua ossigenata contenenti oltre il 60 % di biossido d'idrogeno sono *escluse* dal trasporto (*vedi* All. 7, Art. 20).					
—	ACQUAVITE, escluso il cognac — *vedi* Alcool amilico, ecc.					
(a *)	AGAVE o sisal, tampico, aloe (fibre di) — *vedi* All. 7, categ. 4ª gr. 1 e 6ª gr. 1	56	64	66	—	—
4139	ALBITE a base di clorato — *vedi* All. 7, categ. 12ª gr. 2 *a*) e tariffa n. 33 P. V.					
4118	— a base di nitrato di ammonio — *vedi* All. 7, categ. 12ª gr. 1 *a*) e tariffa n. 33 P. V.					
—	ALCALI volatile — *vedi* Ammoniaca.					
—	ALCOOL solido — *vedi* Metaldeide.					
(a *)	ALFA (fibre di) — *vedi* All. 7, categ. 4ª gr. 1 e 6ª gr. 1	56	64	66	—	—
646	ALGHE marine, o fuco, non nominate — *vedi* All. 7, categ. 4ª gr. 1	53	64	68	—	—

	ALLUMINIO					
672	Limatura	60	63	73	—	—
	Per quella unta od intrisa di grasso, di vernice o di resina — *vedi* All. 7, categ. 6ª gr. 2.					
	ALLUMINIO					
675	Polvere	44	—	—	—	—
	Per quello in polvere fina — *vedi* All. 7, categ. 6ª gr. 2.					
672	Tornitura	60	63	73	—	—
	Per quella unta od intrisa di grasso, di vernice o di resina — *vedi* All. 7, categ. 6ª gr. 2.					
(a*)	ALOE (fibre di) — *vedi* All. 7, categ. 4ª gr. 1 e 6ª gr. 1	56	64	66	—	—
—	ALPAGÀ (lana di) — *vedi* Lana propriamente detta.					
719	AMMONIACA compressa o liquefatta — *vedi* All. 7, categ. 7ª gr. 2	45	49	53	—	138A
	— in soluzione acquosa:					
	Per quella disciolta sotto pressione contenente oltre il 35 % di ammoniaca — *vedi* All. 7, categ. 7ª gr. 2.					
717	*a*) pura	44	—	—	—	—
	In questa voce vanno comprese le soluzioni ammoniacali per uso analitico e farmaceutico.					
718	*b*) per uso industriale......................	51	54	57	—	138B
	In questa voce vanno comprese le soluzioni ammoniacali impure contenenti oltre il 5 %, in peso, di ammoniaca gassosa.					
—	AMMONIO (clorato di) — *vedi* Clorato di ammonio.					

(a*)	ANANASSO (fibre di) — *vedi* All. 7, categ. 4ª gr. 1 e 6ª gr. 1	56	64	66	—	—
729	ANDROPOGONO, volgarmente detto trebbia, depurato o no — *vedi* All. 7, categ. 4ª gr. 1	53	62	—	—	—
	ANELLI:					
3980	*a*) di cartone	50	57	61	—	—
	Per quelli unti — *vedi* All. 7, categ. 6ª gr. 2.					
—	*b*) di ferro o di acciaio — *vedi* Ferro.					
—	*c*) altri — *vedi* la voce della materia di cui sono fatti.					
	ANIDRIDE acetica — *vedi* All. 7, categ. 2ª:					
523	*a*) in botti o barili od in carri serbatoi	51	54	57	—	—
524	*b*) in damigiane	45	53	—	—	—
525	*c*) altrimenti imballata	44	—	—	—	—
—	— arsenica — *vedi* Acido arsenico.					
—	— arseniosa — *vedi* Acido arsenioso.					
529	— carbonica, od acido carbonico, compressa od allo stato liquido — *vedi* All. 7, categ. 7ª gr. 2	52	55	57	—	—
3977	— carbonica allo stato solido (ghiaccio secco) — *vedi* All. 7, categ. 2ª (Art. 21 e 25)	52	55	57	—	—
—	— cromica — *vedi* Acido cromico.					
	— fosforica — *vedi* All. 7, categ. 2ª:					
3981	*a*) in botti o barili	45	48	—	—	—
3982	*b*) altrimenti imballata	44	—	—	—	—
	— solforica — *vedi* All. 7, categ. 2ª:					
4017	*a*) in recipienti di lamiera di ferro	58	62	64	—	—
4019	*b*) altrimenti imballata	44	—	—	—	—
732	— solforosa, od acido solforoso anidro, compressa od allo stato liquido — *vedi* All. 7, categ. 7ª gr. 2	52	55	57	—	—
—	ANISONE — *vedi* Liquori non nominati.					
2997	ANTICALCINO (zolfo in polvere mescolato con materie disinfettanti) — *vedi* All. 7, categ. 4ª gr. 1	60	63	66	—	—
3983	ANTIMONIO (pentacloruro di) — *vedi* All. 7, categoria 2ª	44	—	—	—	—

2365	ARATRICI	49	66	—	—	112
	Nella voce *aratrici* si comprende tanto la trattrice quanto l'aratro.					
	Le trattrici spedite separatamente si tassano pure come aratrici quando non possono servire ad altro uso che per trascinare l'aratro.					
	Per le trattrici spedite con i serbatoi contenenti carburante rientrante in qualsiasi categoria — *vedi* All. 7, categ. 9ª.					
764	ARIA compressa od allo stato liquido — *vedi* All. 7, categ. 7ª gr. 2	44	—	—	—	—
	ARSENIATI (sali dell'acido arsenico) — *vedi* All. 7, categ. 3ª:					
770	*a*) di calcio e di piombo per uso agricolo	47	50	52	—	—
771	*b*) altri	44	—	—	—	—
527	ARSENICO bianco — *vedi* All. 7, categ. 3ª	52	55	57	—	—
—	— giallo — *vedi* Solfuro d'arsenico.					
774	— metallico e arsenico nero o nativo — *vedi* All. 7, categ. 3ª	44	—	—	—	—
773	— rosso — *vedi* All. 7, categ. 3ª	44	—	—	—	—
3984	— (tricloruro di) — *vedi* All. 7, categ. 3ª	44	—	—	—	—
3985	ARSENITI (sali dell'acido arsenioso) — *vedi* All. 7, categ. 3ª	44	—	—	—	—
2869	ARTEMISIE (piante medicinali)	44	—	—	—	—
	Per quelle allo stato secco — *vedi* All. 7, categ. 4ª gr. 1.					
—	ARTICOLI esplodenti per giocattoli da bambini — *vedi* Giocattoli esplodenti per bambini.					
—	— pirotecnici da giardino o per spettacoli — *vedi* Fuochi, artifizi e miscugli pirotecnici.					
—	— pirotecnici da sala — *vedi* Giocattoli pirici.					
—	ARTIFIZI e miscugli pirotecnici — *vedi* Fuochi, artifizi e miscugli pirotecnici.					

—	ASFODELO — *vedi* Piante medicinali non nominate.					
—	ASSENZIO — *vedi* Piante medicinali non nominate.					
(b*)	AUTOCARRI (veicoli automobili) — *vedi* Tariffa n. 31 P. V. Per gli autocarri spediti con i serbatoi contenenti carburante rientrante in qualsiasi categoria — *vedi* All. 7, categ. 9ª.					
(a*)	AUTOMOBILI — *vedi* Tariffa n. 31 P. V. Per le automobili spedite con i serbatoi contenenti carburante rientrante in qualsiasi categoria — *vedi* All. 7, categ. 9ª.					
	AVANZI acidi della depurazione degli oli minerali — *vedi* All. 7, categ. 2ª:					
3986	*a*) in recipienti di grès o di metallo od in carri serbatoi	58	62	64	—	—
3987	*b*) in damigiane od in bottiglioni............	56	60	—	—	—
3988	— contenenti barite, provenienti dalla fabbricazione del biossido o perossido di bario — *vedi* All. 7, categ. 3ª......................	62	66	70	—	—
804	AVANZI di canapa, di cotone e di altre fibre vegetali, buoni soltanto per concime — *vedi* All. 7, categ. 4ª gr. 1 e 6ª. gr. 1 e 2..............	61	68	75	—	—
807	— di celluloide — *vedi* All. 7, categ. 4ª gr. 2......	54	58	—	—	—
808	— di conceria per la fabbricazione delle formelle e per altro uso (avanzi di legno di castagno e di altri legni da concia esauriti) — *vedi* All. 7, categ. 4ª gr. 1	68	70	81	—	—
810	— di fibre animali atte soltanto per imbottitura o per concime .... Per quelli intrisi di grasso — *vedi* All. 7, categ. 6ª gr. 2.	61	68	75	—	—
—	— di fibre vegetali buoni soltanto per concime — *vedi* Avanzi di canapa, di cotone, ecc.					
811	— di gomma elastica .... Per quelli in polvere od in tritumi — *vedi* All. 7, categ. 6 gr. 2. Per avanzi s'intendono anche i lavori di gomma resi inservibili dall'uso, come i copertoni di biciclette e d'automobili, i pezzi di tubo, le camere d'aria, le valvole, i tamponi, le guarnizioni, le liste, ecc.	54	56	58	—	—
814	— di pesci — *vedi* All. 7, categ. 1ª	75	—	83	—	—
819	AVANZI ultimi dei bozzoli spogliati — *vedi* All. 7, categ. 6ª gr. 2	55	64	—	—	—
824	AZOTO compresso od allo stato liquido — *vedi* All. 7, categ. 7ª gr. 2	52	55	57	—	—
922	— (biossido o tetrossido di) — *vedi* All. 7, categ. 7ª gr. 2	44	—	—	—	—
922	— (protossido di) — *vedi* All. 7, categ. 7ª gr. 2....	44	—	—	—	—
—	AZOTURI di mercurio, di rame, d'argento, di piombo e simili, esplodenti all'urto — *vedi* All. 7, Art. 2 — *esclusi.* È fatta eccezione per gli azoturi confezionati in capsule, micce, inneschi, ceci e confetti fulminanti o giocattoli per bambini, secondo quanto è indicato nelle categ. 11ª e 14ª dell'Allegato 7.					
3989	AZOTURO di bario allo stato secco o bagnato con acqua, alcool od alcool-acqua, oppure in soluzione acquosa — *vedi* All. 7, categ. 3ª........	44	—	—	—	—
3991	— di sodio — *vedi* All. 7, categ. 3ª	44	—	—	—	—
—	BALISTITE e simili polveri non porose nè macinate in polvere fina — *vedi* Polveri senza fumo da caccia e da tiro alla nitrocellulosa contenenti nitroglicerina.					
4140	— ed esplosivi analoghi allo stato poroso o macinati in polvere fina — *vedi* All. 7, categ. 12ª gr. 2 *a*) e Tariffa n. 33 P. V.					

N.	Voce					
865	Bario (biossido o perossido di) o barite ossigenata — *vedi* All. 7, categ. 3ª	44	—	54	—	—
869	— (cloruro di) — *vedi* All. 7, categ. 3ª	64	—	72	—	—
870	— (idrato od idrossido di) o barite idrata — *vedi* All. 7, categ. 3ª	60	—	66	—	—
871	— (nitrato di) — *vedi* All. 7, categ. 5ª gr. 2	51	54	57	—	—
872	— (ossido o protossido di) o barite anidra o caustica — *vedi* All. 7, categ. 3ª	44	—	—	—	—

N.	Voce					
	Bario (solfato di):					
	a) naturale o baritina:					
873	1. in pezzi	68	—	76	79	—
874	2. semplicemente macinato	64	—	72	—	—
3482	3. macinato con olio	44	—	—	—	—
—	4. macinato con vernice — *vedi* Vernici.					
	b) preparato artificialmente:					
875	1. in polvere, pasta o pani	64	—	72	—	—
3482	2. macinato con olio	44	—	—	—	—
—	3. macinato con vernice — *vedi* Vernici.					
—	— (solfocianuro di) — *vedi* Cianuri non nominati.					
	— (solfuro di) — *vedi* All. 7, categ. 3ª:					
876	*a*) greggio	64	—	72	—	—
3217	*b*) puro	44	—	—	—	—
	Il solfuro di bario greggio è di colore grigio e quello puro è di colore bianco.					
872	Barite anidra o caustica od ossido di bario — *vedi* All. 7, categ. 3ª	44	—	—	—	—
870	— idrata od idrossido od idrato di bario — *vedi* All. 7, categ. 3ª	60	—	66	—	—
865	— ossigenata o biossido o perossido di bario — *vedi* All. 7, categ. 3ª	44	—	54	—	—

N.	Voce					
—	Benzalcole (carburante nazionale) — *come* Benzina.					
3992	Benzoile (perossido o superossido di)	43	—	—	—	—
	Per quello contenente meno del 25 % e non meno del 10 % di acqua — *vedi* All. 7, categ. 5ª gr. 2.					
	Il perossido di benzoile contenente meno del 10 % di acqua è *escluso* dal trasporto - (*Vedi* All. 7, Art. 44).					

N.	Voce					
	Biacca o bianco o carbonato di piombo:					
893	*a*) allo stato secco o impastata con acqua	54	58	61	—	—
894	*b*) macinata con olio	44	—	—	—	—
—	*c*) macinata con vernice — *vedi* Vernici.					
	— di zinco:					
895	*a*) allo stato secco o impastata con acqua	54	58	61	—	—
894	*b*) macinata con olio	44	—	—	—	—
—	*c*) macinata con vernice — *vedi* Vernici.					

N.	Voce					
903	Biancheria usata o sdrucita	54	61	63	—	—
	I pezzi di tela logora atti per fare strofinacci si classificano come biancheria usata o sdrucita.					
	Per la biancheria lorda di sostanze untuose — *vedi* All. 7, categ. 6ª gr. 2.					
	Bianco di Meudon, di Troyes, di Spagna, di Briançon, di Rouen, santo e simili:					
905	*a*) in pezzi o polvere	63	66	73	—	—
3482	*b*) macinato con olio	44	—	—	—	—
—	*c*) macinato con vernice — *vedi* Vernici.					
	— di zinco o ossido di zinco:					
895	*a*) allo stato secco o impastato con acqua	54	58	61	—	—
894	*b*) macinato con olio	44	—	—	—	—
—	*c*) macinato con vernice — *vedi* Vernici.					

—	BICLORURO di mercurio — *vedi* Sublimato corrosivo.					
912	BICROMATO di potassio — *vedi* All. 7, categ. 5ª gr. 2	45	53	56	—	—
913	BICROMATI non nominati — *vedi* All. 7, categ. 5ª gr. 2	44	—	—	—	—
3963	BINITROFENOLO allo stato umido contenente almeno il 15 % di acqua (85 parti di sostanza secca e 15 parti di acqua) — *vedi* All. 7, categ. 4ª gr. 2	44	—	—	—	—
4122	— contenente meno del 15 % di acqua (oltre 85 parti di sostanza secca e meno di 15 parti d'acqua) — *vedi* All. 7, categ. 12ª gr. 1 *a*) e Tariffa n. 33 P. V.					
—	BINITRONAFTALINA — *vedi* Nitronaftaline.					
1820	BIODO o giunco (fiori di) — *vedi* All. 7, categ. 4ª gr. 1	58	66	—	—	—
922	BIOSSIDO di azoto — *vedi* All. 7, categ. 7ª gr. 2...	44	—	—	—	—
865	— di bario o barite ossigenata — *vedi* All. 7, categ. 3ª	44	—	54	—	—
—	— di idrogeno (soluzione acquosa di) — *vedi* Acqua ossigenata.					
—	BISOLFATO di sodio o solfato acido di sodio — *come* Sodio (solfato di) — *vedi* All. 7, categ. 2ª.					
938	BITUME solido e fluido — *vedi* All. 7, categ. 4ª gr. 1 .... Il bitume solido (bitume giudaico) ha frattura vetrosa e concoide ed è di colore nero lucente. Il mastice d'asfalto ha invece frattura piana e superfice rugosa ed è di colore bruno nerastro (Vedi anche la nota alla voce Asfalto).	63	—	72	—	—
	BOMBE da bombarda, da caduta e bombe a mano, di ferro, acciaio o ghisa:					
—	*a*) con esplosivi — *vedi* Munizioni varie.					
(b*)	*b*) senza esplosivi........................	54	—	68	—	—
(c*)	*c*) vuote inservibili e da rifondere...........	72	—	78	79	—
	I trasporti devono essere accompagnati da un certificato dell'Autorità militare dal quale risulti che le merci siano inservibili e da rifondere.					
—	— per scandaglio galleggianti o no — *vedi* Capsule per scandaglio.					
—	BOMBETTE scacciacani o bombette sport — *vedi* Fuochi, artifizi e miscugli pirotecnici.					
947	BORRA o cimatura di stoffe — *vedi* All. 7, categ. 6ª gr. 2	61	68	75	—	—
3284	— di sughero (polvere di sughero frammista, allo stato compresso o non, con sostanze resinose, olio di resina e simili) — *vedi* All. 7, categ. 6ª gr. 2	54	62	—	—	—
—	BOSSOLI carichi per armi portatili con o senza proietti — *vedi* Cartucce.					
—	— carichi per artiglieria, con o senza innesco — *vedi* Munizioni varie.					
	— vuoti per cariche di lancio dei proietti d'artiglieria:					
950	*a*) senza innesco	44	—	—	—	—
—	*b*) con innesco — *vedi* Bossoli vuoti, semplicemente innescati ecc.					
951	*c*) sparati, oppure inservibili e da rifondere.....	60	63	73	—	—
	I trasporti di bossoli da rifondere devono essere accompagnati da un certificato dell'Autorità militare dal quale risulti che siano inservibili e da rifondere.					
4102	— vuoti, semplicemente innescati, ossia muniti di capsula per armi di tutti i calibri — *vedi* All. 7, categ. 11ª gr. 1 *a*)	44	—	—	—	—

—	BRACE — *vedi* Carbonella.					
963	BRAI (pece minerale) — *vedi* All. 7, categ. 4ª gr. 1	63	—	72	—	—
967	BROMURO di cianogeno — *vedi* All. 7, categ. 3ª	44	—	—	—	—
967	— di metile — *vedi* All. 7, categ. 7ª gr. 2	44	—	—	—	—
3934	BUTADIENE — *vedi* All. 7, categ. 7ª gr. 2	45	—	—	—	—
—	BUTANO — *vedi* Gas.					
1020	CALCE viva o spenta	68	—	78	80	—
	Per quella viva in polvere — *vedi* All. 7, categ. 2ª.					
046	CALCIO (carburo di) — *vedi* All. 7, categ. 7ª gr. 1	58	—	61	—	—
3995	CALCIO (fosfuro di) — *vedi* All. 7, categ. 7ª gr. 1.	44	—	—	—	—
3996	— (idruro di) — *vedi* All. 7, categ. 7ª gr. 1	44	—	—	—	—
3997	CALOMELANO o cloruro mercuroso — *vedi* All. 7, categ. 3ª	44	—	—	—	—
(a*)	CAMIONS (veicoli automobili) — *vedi* Tariffa n. 31 P. V.					
	Per i camions spediti con i serbatoi contenenti carburante rientrante in qualsiasi categoria — *vedi* All. 7, categ. 9ª.					

(a*)	CANAPA del Bengala e di Manilla anche pettinata — *vedi* All. 7, categ. 4ª gr. 1 e 6ª gr. 1	56	64	66	—	—
1074	— in bacchette (steli di canapa forniti dei loro filamenti) — *vedi* All. 7, categ. 4ª gr. 1	60	66	68	—	—
(b*)	— indigena od esotica, anche pettinata e tinta — *vedi* All. 7, categ. 4ª gr. 1 e 6ª gr. 1	56	64	66	—	133A 146
1077	— (stoppa di) — *vedi* All. 7, categ. 4ª gr. 1 e 6ª gr. 1 e 2	60	66	69	—	133A 146
—	CANAPULI (carbone di) — *vedi* Carbone di steli di canapa.					
1078	— (steli di canapa dipelati) — *vedi* All. 7, categ. 4ª gr. 1	62	70	76	—	—
507	— intrisi di zolfo — *vedi* All. 7, categ. 4ª gr. 1	60	63	75	—	—
	CANDELE fumogene (preparato per combattere la brina):					
4114	*a*) non contenenti clorati — *vedi* All. 7, categoria 11ª gr. 2	51	54	57	—	—
4147	*b*) contenenti clorati — *vedi* All. 7, categ. 13ª gr. 1 e Tariffa n. 33 P. V.					
1084	CANFINO (olio di resina) — *vedi* All. 7, categ. 5ª gr. 1 e categ. 8ª	49	54	57	—	—
1091	CANNE di saggina o di sorgo nostrano — *vedi* All. 7, categ. 4ª gr. 1	54	69	—	—	—
1092	— ordinarie per stoie, per cannicci da soffitti o da altro, per siepi, sostegni delle viti, pergolati, ecc. — *vedi* All. 7, categ. 4ª gr. 1	54	69	—	—	—
4107	CANNELLI per artiglieria, a frizione, a percussione od elettrici — *vedi* All. 7, categ. 11ª gr. 1 *b*)	44	—	—	—	—
1094	CANNICCI o stoie di canna per soffitti, tramezzi, ecc. — *vedi* All. 7, categ. 4ª gr. 1	53	68	—	—	—
1077	CAPECCHIO o stoppa di canapa — *vedi* All. 7, categ. 4ª gr. 1 e 6ª gr. 1 e 2	60	66	69	—	133A 146

4157	CAPSULE detonanti collegate con una carica di trasmissione (dette anche detonatori) — *vedi* All. 7, categ. 14ª gr. 1 *b*) e Tariffa n. 33 P. V.					
4157	— detonanti (dette anche inneschi detonanti) per mine, proietti, ed in generale per esplosivi da scoppio, munite o no d'innesco, a tempo o no — *vedi* All. 7, categ. 14ª gr. 1 *b*) e Tariffa n. 33 P. V.					
4103	— d'inneschi di bossoli per artiglieria, di spolette, ecc. — *vedi* All. 7, cat. 11ª, gr. 1 *a*)	44	—	—	—	—
4101	— metalliche per armi portatili — *vedi* All. 7 categ. 11ª gr. 1 *a*)	44	—	—	—	—
4157	— per scandaglio (bombe per scandaglio, galleggianti o no — detònatori con capsule, chiusi in tubi di latta) — *vedi* All. 7, categ. 14ª gr. 1 *b*) e Tariffa n. 33 P. V.					
—	CAPSULETTE per pistole giocattoli — *vedi* Giocattoli esplodenti per bambini, ecc.					
1111	CARBOLINEUM — *vedi* All. 7, cat. 5ª, gr. 1	54	58	62	—	—
—	CARBONE di legna in polvere fina — *come* Nero vegetale.					
1117	— di lignite	66	—	74	75	—
	Per quello in polvere o in granelli - *vedi* All. 7, categ. 6ª gr. 2.					
1079	— di steli di canapa (canapuli) — *vedi* All. 7, categ. 6ª gr. 2	54	—	—	—	—
	Il carbone di steli di canapa è facile a distinguere dalla carbonella di legna perchè leggerissimo, essendo il suo peso di circa soli Kg. 70 per metro cubo.					
1120	— vegetale o di legna — *vedi* All. 7, categ. 4ª gr. 1	63	73	75	—	123
1121	— vegetale (polvere grossolana di), tritumi e mondiglie — *vedi* All. 7, categ. 6ª gr. 2 ...	68	—	81	—	—
1120	CARBONELLA di legna o brace — *vedi* All. 7, categ. 6ª gr. 2	63	73	75	—	—
3998	CARBONIO (ossido di) — *vedi* All. 7, categ. 7ª gr. 2	45	—	—	—	—

1046	CARBURO di calcio — *vedi* All. 7, categ. 7ª gr. 1	58	—	61	—	—
—	CARICHE di lancio in bossolo per artiglieria o per armi subacquee — *vedi* Munizioni varie.					
1133	CARNICCIO ossia brandelli di carne freschi o incalcinati	58	66	73	—	—
	Per quello non incalcinato - *vedi* All. 7, categ. 1ª.					
(b*)	CARRI — *vedi* Tariffa n. 31 P. V.					
	Per i carri automobili spediti con i serbatoi contenenti carburante rientrante in qualsiasi categoria — *vedi* All. 7, categ. 9ª.					
(e*)	CARROZZE — *vedi* Tariffa n. 31 P. V.					
	Per le carrozze automobili spedite con i serbàtoi contenenti carburante rientrante in qualsiasi categoria - *vedi* All. 7 categ. 9ª.					
3435	CARTA (fuselli di)	51	61	66	—	—
	Per quelli intrisi di grasso — *vedi* All. 7, categ. 6ª gr. 2.					
1167	— (ritagli e trucioli di) — *vedi* All. 7, categ. 4ª gr. 1	50	62	69	—	—
1178	CARTA stampata, scritta e di ogni altra sorta non atta ad altro che al macero — *vedi* All. 7, categ. 4ª gr. 1 e 6ª gr. 2	62	68	75	—	—
	S'intende quella lacerata in modo da non poter servire ad altro uso che al macero. Quando però sia diretta alle cartiere non occorre che sia lacerata.					
—	CARTOCCI e bossoli carichi a salve per artiglieria — *vedi* Munizioni varie.					
—	— proietto (cartucce) per artiglieria con proietto anche carico — *vedi* Munizioni varie.					

—	CARTUCCE cariche a bossolo metallico per cannone — *vedi* Munizioni varie.					
—	— cariche per cannoni mitragliatori (cannoni automatici) — *vedi* Munizioni varie non per armi portatili, munite d'inneschi, ecc.					
4111	— cariche per fucili e mitragliatrici — *vedi* All. 7, categ. 11ª gr. 2	44	—	—	—	—
4112	— cariche per la produzione di gas, fumo o nebbia a forte irritazione (munizioni irritanti, lacrimogene ed analoghe) — *vedi* All. 7, categ. 11ª gr. 2	44	—	—	—	—
4111	— cariche per pistole, revolvers e floberts — *vedi* All. 7, categ. 11ª gr. 2	44	—	—	—	—
4111	— da salve cariche per fucili e pistole — *vedi* All. 7, categ. 11ª gr. 2	44	—	—	—	—
4157	— da scandaglio per mezzo dell'eco (detonatori a tempo muniti d'innesco) — *vedi* All. 7, categ. 14ª gr. 1 *b*) e Tariffa n. 33 P. V.					
4114	— fumogene non contenenti clorati, destinate alla lotta contro i parassiti — *vedi* All. 7, categ. 11ª gr. 2	51	54	57	—	—
4147	— fumogene contenenti clorati, destinate alla lotta contro i parassiti — *vedi* All. 7, categ. 13ª gr. 1 e Tariffa n. 33 P. V.					
4113	— per riscaldatori di siluri — *vedi* All. 7, categoria 11ª gr. 2	44	—	—	—	—
4113	— tipo Wery da segnalazione — *vedi* All. 7 categ. 11ª gr. 2	44	—	—	—	—
—	— vuote — *vedi* Bossoli vuoti semplicemente innescati, ecc.					
4113	CARTUCCIA magica — *vedi* All. 7, categ. 11ª gr. 2	44	—	—	—	—

3179	CASCAMI di fibre artificiali (rayon e simili) — *vedi* All. 7, categ. 4ª gr. 1 e 6ª gr. 1 e 2	45	54	56	—	—
	— di fibre vegetali tessili o da intreccio — *vedi* All. 7, categ. 4ª gr. 1 e 6ª gr. 1 e 2:					
(a*)	*a*) di cotone e di ramiè	58	64	66	—	—
1203	*b*) di cotone idrofilo	60	66	69	—	—
(b*)	*c*) di canapa indigena od esotica, di lino (compreso quello della Nuova Zelanda), di juta, cioè stoppe	60	66	69	—	133 A / 146
804	*d*) di fibre vegetali non più atte ad altro uso che per concime	61	68	75	—	—
	— di fibre di lana — *vedi* All. 7, categ. 4ª gr. 1 e 6ª gr. 2:					
1206	*a*) buoni ancora per la filatura	54	62	64	—	—
810	*b*) buoni soltanto per concime (peluia)	61	68	75	—	—
	— di filati, in qualsiasi condizione:					
(c*)	*a*) composti di fibra vegetale (filetti) — *vedi* All. 7, categ. 4ª gr. 1 e 6ª gr. 1 e 2	55	63	66	—	—
1209	*b*) di lana — *vedi* All. 7, categ. 6ª gr. 2	50	60	62	—	—
4128	— di pellicole alla nitrocellulosa lavati, trattati con cottura sotto pressione e contenenti almeno il 2 % di canfora — *vedi* All. 7, categ. 12ª gr. 1 *d*) e Tariffa n. 33 P. V.					
807	— di pellicole cinematografiche	54	58	—	—	—
	Per quelli di pellicole di celluloide - *vedi* All. 7, cat. 6ª gr. 2.					

4151	CASTAGNOLE munite d'innesco a capsula — *vedi* All. 7, categ. 13ª gr. 2 *b*) e Tariffa n. 33 P. V.					
—	— preparate con miscele non contenenti picrati molto sensibili all'urto, azoturi, fulminati nè miscugli di clorato di potassio con fosforo e con solfuro di antimonio o di arsenico — *vedi* Fuochi, artifizi e miscugli pirotecnici destinati a produrre detonazioni, non contenenti picrati, ecc.					
	CATRAME minerale:					
1220	*a*) liquido anche in carri serbatoi — *vedi* All. 7, categ. 5ª gr. 1	60	—	70	—	—
—	*b*) solido — *vedi* Pece minerale.					
	È il residuo catramoso che rimane dopo la distillazione del catrame liquido.					

4156	CECI fulminanti contenenti non più di mezzo grammo di materia fulminante ciascuno — *vedi* All. 7, categ. 14ª gr. 1 *a*) e Tariffa n. 33 P. V.					
4001	CELLOIDINA — *vedi* All. 7, categ. 8ª	44	—	—	—	—
	CELLULOIDE:					
1226	*a*) in lavori non nominati	43	—	—	—	—
1227	*b*) in massa, in placche, in fogli, in verghe, in tubi anche tinti in parte e levigati — *vedi* All. 7, categ. 4ª gr. 2	45	53	—	—	—
807	*c*) in ritagli o in cascami — *vedi* All. 7, categoria 4ª gr. 2	54	58	—	—	—
4139	CHEDDITE — *vedi* All. 7, categ. 12ª gr. 2 *a*) e Tariffa n. 33 P. V.					
967	CIANOGENO (bromuro di) — *vedi* All. 7, categ. 3ª	44	—	—	—	—
1298	— (cloruro di) — *vedi* All. 7, categ. 7ª gr. 2	44	—	—	—	—
	CIANURI alcalini e alcalino-terrosi — *vedi* All. 7, categ. 3ª:					
1267	*a*) greggi	53	58	—	—	—
1268	*b*) altri	44	—	—	—	—
	— non nominati anche se doppi od in soluzione — *vedi* All. 7, categ. 3ª:					
1267	*a*) greggi	53	58	—	—	—
1268	*b*) altri	44	—	—	—	—
	CIANURO di mercurio — *vedi* Cianuri non nominati.					

947	CIMATURA di stoffe — *vedi* All. 7, categ. 6ª gr. 2	61	68	75	—	—
1275	CIMOSE o vivagni di panno — *vedi* All. 7, categ. 6ª gr. 2	55	57	64	—	—
—	CIOCCHETTE da bambini e da salone — *vedi* Giocattoli esplodenti per bambini, ecc.					
720	CLORATO d'ammonio — *vedi* All. 7, categ. 5ª gr. 2	44	45	54	—	—
1286	— di potassio — *vedi* All. 7, categ. 5ª gr. 2	44	45	54	—	—
1287	— di sodio — *vedi* All. 7, categ. 5ª gr. 2	44	45	54	—	—
1288	CLORATI non nominati — *vedi* All. 7, categ. 5ª gr. 2	44	45	—	—	—
4129	CLORIDRINA nitrata (dinitromonocloridrina tecnica) — *vedi* All. 7, categ. 12ª gr. 2 *a*) e Tariffa n. 33 P. V.					
1290	— solforica od acido clorosolforico — *vedi* All. 7, categ. 2ª	45	53	—	—	—
1022	CLORO compresso o liquefatto — *vedi* All. 7, categ. 7ª gr. 2	52	55	57	—	—
—	CLOROAMIDURO di mercurio — *vedi* Mercurio					
1292	CLOROPICRINA (nitrocloroformio) — *vedi* All. 7, categ. 3ª	44	—	—	—	—

4005	Cloruro di acetile — *vedi* All. 7, categ. 2ª	44	—	—	—	—
869	— di bario — *vedi* All. 7, categ. 3ª	64	—	72	—	—
1298	— di cianogeno — *vedi* All. 7, categ. 7ª gr. 2..	44	—	—	—	—
4004	— di cromile — *vedi* All. 7, categ. 2ª	44	45	54	—	—
4005	— di etile anche profumato — *vedi* All. 7, categoria 7ª gr. 2	44	—	—	—	—
—	— di mercurio o bicloruro di mercurio — *vedi* Sublimato corrosivo.					
4005	— di metile — *vedi* All. 7, categ. 7ª gr. 2	44	—	—	—	—
4003	— di solforile — *vedi* All. 7, categ. 2ª	44	45	54	—	—
4006	— di tionile — *vedi* All. 7, categ. 2ª	44	45	54	—	—
4007	— di vinile — *vedi* All. 7, categ. 7ª gr. 2	44	45	54	—	—
—	— mercuroso — *vedi* Calomelano.					
—	Cloruri di fosforo (ossicloruro, tricloruro, pentacloruro) — *vedi* Fosforo.					
—	Coca (liquore) — *vedi* Liquori non nominati.					
(a *)	Cocco (fibre di) — *vedi* All. 7, categ. 4ª gr. 1 e 6ª gr. 1	56	64	66	—	—
4108	Codette per spolette — *vedi* All. 7, categ. 11ª gr. 1 *a*)	44	—	—	—	—
1316	Collezioni scientifiche di zoologia, botanica e mineralogia	44	—	—	—	—
	Per le collezioni conservate in alcool – *vedi* All. 7, categ. 8ª.					
—	Colpi di cannone, colpi oscuri, colpi di fucile — *vedi* Fuochi, artifizi e miscugli pirotecnici destinati a produrre detonazioni.					

4156	Confetti fulminanti contenenti non più di mezzo grammo di materia fulminante ciascuno — *vedi* All. 7, categ. 14ª gr. 1 *a*) e Tariffa n. 33 P. V.					
—	— fulminanti per bambini — *vedi* Giocattoli esplodenti per bambini, ecc.					
(a*)	Cordami di fibre vegetali (corda, cordicella, fune, e spago comune) anche isolanti o lubrificanti .	54	61	63	—	—
	Lo spago comune che si adopera per legare non è da confondere con quello da calzolaio che serve per cucire.					
	Per i cordami isolanti o lubrificanti cioè incatramati o spalmati di sostanze resinose – *vedi* All. 7, categ. 4ª gr. 1.					
3181	Cordoni e cordoncini di seta	43	—	—	—	—
	Per quelli di seta nera – *vedi* All. 7, categ. 6ª gr. 2.					
—	— detonanti privi d'innesco, con anima costituita da fulminato di mercurio flemmatizzato o da un esplosivo appartenente alla categ. 12ª — *vedi* Micce detonanti.					
—	— non innescati che possono detonare in contatto con una fiamma o per urto — *vedi* Micce non innescate.					
1350	Coriandoli di carta — *vedi* All. 7, categ. 4ª gr. 1	51	57	61	—	—
—	Corna (anima o nocciolo di) — *vedi* Ossa non nominate greggie.					
1361	Cortecce d'albero non nominate per ardere — *vedi* All. 7, categ. 4ª gr. 1	66	72	79	—	123
	— di betulla, castagno, faggio, olmo, pino, quercia (cerro, leccio e rovere), quercitrone, salice e corteccia interna o seconda del sughero — *vedi* All. 7, categ. 4ª gr. 1:					
(a*)	*a*) in pezzi o scheggie	62	66	75	—	—
(b*)	*b*) macinate, raspate o in tritumi	70	64	73	—	—

1372	CORTECCE di gelso — *vedi* All. 7, categ. 4ª gr. 1	61	64	68	—	—
	— non nominate per tinta o concia — *vedi* All. 7, categ. 4ª gr. 1:					
1373	*a)* in pezzi o scheggie	54	61	63	—	—
1374	*b)* macinate, raspate o in tritumi	51	60	62	—	—
(a*)	COTONE cardato, compresi i cascami — *vedi* All. 7, categ. 6ª gr. 2	54	62	64	—	—
1201	— (cascami di fibre di) — *vedi* All. 7, categ. 4ª gr. 1 e 6ª gr. 1 e 2	58	64	66	—	—
	Per gli avanzi di manifatture di cotone non più atti ad altro uso che per concime — *vedi* Avanzi di canapa, di cotone, ecc.					
1806	— (filati di)	49	54	56	—	133 B
	Per quelli unti od intrisi di vernice o di resina — *vedi* All. 7, categ. 6ª gr. 2.					
1375	— grezzo — *vedi* All. 7, categ. 4ª gr. 1 e 6ª gr. 2	58	62	64	—	—
—	— in faldelle — *vedi* All. 7, categ. 4ª gr. 1 — — *come* Cotone grezzo.					
1203	— idrofilo (cascami di) — *vedi* All. 7, categ. 4ª gr. 1 e 6ª gr. 1 e 2	60	66	69	—	—
3999	COTONE nitrato sotto forma di filati o di tela per la preparazione di filtri speciali e contenente almeno il 50 % di acqua (50 parti di cotone e 50 parti di acqua) — *vedi* All. 7, categ. 8ª	44	—	—	—	—
4116	— nitrato sotto forma di filati o di tela per la preparazione di filtri speciali allo stato umido contenente non meno del 25 % di acqua (75 parti di cotone nitrato e 25 parti di acqua) — *vedi* All. 7, categ. 12ª gr. 1 *d)* e Tariffa n. 33 P. V.					
	Il cotone nitrato di cui sopra contenente meno del 25 % di acqua è *escluso* dal trasporto (*vedi* All. 7, art. 97).					
—	— nitrato sotto forma di ovatta — *vedi* Nitrocellulosa.					

—	CRESOLO — *vedi* All. 7, categ. 2ª — *come* Acido fenico.					
1385	CRINO vegetale, anche tinto — *vedi* All. 7, categoria 4ª gr. 1	53	64	68	—	—
1388	CRISALIDI del baco da seta — *vedi* All. 7, categ. 1ª	75	78	81	—	—
1321	CROMATI non nominati — *vedi* All. 7, categ. 5ª gr. 2	44	—	—	—	—
—	DENATURANTE dello Stato — *come* Olio di acetone.					
—	DETONATORI — *vedi* Capsule detonanti.					
—	— a tempo muniti d'innesco — *vedi* Cartucce di scandaglio per mezzo dell'eco.					
—	— con capsule, chiusi in tubi di latta — *vedi* Capsule per scandaglio.					
4135	DINAMITI a base inerte od attiva — *vedi* All. 7, categ. 12ª gr. 2 *a)* e Tariffa n. 33 P. V.					
—	DINITROMONOCLORIDRINA tecnica — *vedi* Cloridrina nitrata.					
—	DINITRONAFTALINA — *vedi* Binitronaftalina.					
—	DISCHETTI accensibili per pistole giocattoli — *vedi* Giocattoli esplodenti per bambini, ecc.					
1446	DONNAR secco — *vedi* All. 7, categ. 5ª gr. 2	44	—	—	—	—

1460	**Erba** comune, fresca o secca .... Per l'erba secca — *vedi* All. 7, categ. 4ª gr. 1 e 6ª gr. 1.	66	73	—	—	128
(b*)	— pita (varietà d'agave) — *vedi* All. 7, categ. 4ª gr. 1 e 6ª gr. 1	56	64	66	—	—
1461	— sala per impagliare sedie, rivestire fiaschi o per altro uso — *vedi* All. 7, categ. 4ª gr. 1 e 6ª gr. 1	58	64	68	—	—
1462	Erbe filamentose non nominate — *vedi* All. 7, categ. 4ª gr. 1 e 6ª gr. 1	58	64	68	—	—
1468	Erica scoparia (rami di) — *vedi* All. 7, categ. 4ª gr. 1	62	68	75	—	—
4124	Esanitrodifenilamina — *vedi* All. 7, categ. 12ª gr. 1 *a*) e Tariffa n. 33 P. V.					
1469	Esca (fungo) — *vedi* All. 7, categ. 4ª gr. 1	44	—	—	—	—
1469	— preparata — *vedi* All. 7, categ. 10ª gr. 1	44	—	—	—	—

	Esplosivi: (*)					
4118	— a base di nitrato di ammonio con nitronaftalina, tritolo, nitroguanidina, ecc., con o senza polveri metalliche, anche gelatinosi o compressi o sotto forma di manufatti diversi — *vedi* All. 7, categ. 12ª gr. 1 *a*) e Tariffa n. 33 P. V.					
—	— a base di picrati — *vedi* Picrati.					
4139	— al clorato ed al perclorato analoghi all'albite ed alla cheddite, anche sotto forma di manufatti diversi — *vedi* All. 7, categ. 12ª gr. 2*a*) e Tariffa n. 33 P. V.					
4135	— da mina analoghi alla dinamite, a base diversa dalla polvere nera, e simili derivati o composti di fulmicotone e nitroglicerina anche pronti per l'applicazione — *vedi* All. 7, categoria 12ª gr. 2 *a*) e Tariffa n. 33 P. V.					
4121	— diversi a base di acido picrico puro anche compressi o fusi o sotto forma di manufatti diversi — *vedi* All. 7, categ. 12ª gr. 1 *a*) e Tariffa n. 33 P. V.					
4131	— diversi a base di picrati non esplodenti all'urto, come polvere di Brugère, di Abel, ecc. — *vedi* All. 7, categ. 12ª gr. 2 *a*) e Tariffa n. 33 P. V					

(*) Vedi anche la voce « *Polvere* » e « *Polveri* ».

1470	**Essenze** di petrolio (gazolina, ligroina, ecc.) — *vedi* All. 7, categ. 9ª	51	55	60	—	—

—	Etano — *vedi* Gas.					
1486	Etere cianocarbonico — *vedi* All. 7, categ. 3ª	44	—	—	—	—
4009	— metilico — *vedi* All. 7, categ. 7ª gr. 2......	44	—	—	—	—
4010	Ethyl-fluid (piombo tetraetile in miscela con composti alogenati organici) — *vedi* All. 7, categ. 3ª	44	—	—	—	—
4011	Etilamina — *vedi* All. 7, categ. 7ª gr. 2	45	49	53	—	—
4012	Etilene — *vedi* All. 7, categ. 7ª gr. 2	52	55	57	—	—
4020	— (ossido di) — *vedi* All. 7, categ. 7ª gr. 2 ..	43	44	—	—	—

1460	Falasco (erba) — *vedi* All. 7, categ. 4ª gr. 1 e 6ª gr. 1..............................	62	68	75	—	—
4002	Fanghi di piombo contenenti acido solforico — *vedi* All. 7, categ. 2ª......................	62	66	70	—	—
—	Fango delle cartiere — *vedi* Avanzi di materie prime della fabbricazione della carta.					

—	Farina di legno — *vedi* Legno (farina di) .					
1528	Fascine di minuta legna — *vedi* All. 7, categ. 4ª gr. 1	62	68	75	—	123

1543	FELTRI laceri e logori e ritagli, inservibili per lavori — *vedi* All. 7, categ. 6ª gr. 2	57	60	68	—	—
1268	FERRICIANURO e ferrocianuro di potassio	44	—	—	—	—
	Per il ferricianuro (prussiato rosso) — *vedi* All. 7, categ. 3ª					
—	FERRICIANURI non nominati — *vedi* Cianuri non nominati.					
—	FERROCIANURO di calcio (prussiato di calcio greggio) — *vedi* Cianuri non nominati.					
—	FERROCIANURI non nominati allo stato greggio — *vedi* Cianuri non nominati.					
	FERRO ED ACCIAIO:					
	Telai:					
	a) per veicoli, anche con freni e molle:					
(a*)	1. senza ruote e senza motore	49	58	60	—	—
(b*)	2. senza ruote e con motore	45	51	53	—	—
(c*)	3. montati su ruote, con o senza motore *vedi* Tariffa n. 31 P. V.					
	Per i telai di veicoli automobili, con motore, spediti con i serbatoi contenenti carburante rientrante in qualsiasi categoria — *vedi* All. 7, categ. 9ª.					
1755	*b*) per tessitura	45	51	53	—	—
1756	*c*) altri	51	60	64	—	—

(a*)	FIAMMIFERI di qualsiasi specie anche a bengala e controvento — *vedi* All. 7, categ. 10ª gr. 1	45	—	—	—	115
	FIBRE artificiali (rayon e simili):					
(d*)	*a*) in fili o in lamine o lamette — *vedi* All. 7, categ. 4ª gr. 1 e 6ª gr. 1	43	47	49	—	—
	Rientrano nella denominazione « fibre artificiali in lamine » anche i prodotti che vanno in commercio sotto il nome di crinol, pagliette, visca e paglia di cellulosa.					
—	*b*) tessuti — *vedi* Tessuti.					
(e*)	*c*) filati non nominati, compresi quelli di cascami	43	47	49	—	—
3179	*d*) (cascami di) — *vedi* All. 7, categ. 4ª gr. 1 e 6ª gr. 1 e 2.........................	45	54	56	—	—
3182	*e*) cordoni	43	—	—	—	—
	— vegetali tessili o da intreccio — *vedi* All. 7, categ. 4ª gr. 1 e 6ª gr. 1:					
1375	*a*) di cotone grezzo	58	62	64	—	—
(a*)	*b*) di lino, formio (lino della Nuova Zelanda), gelso, di ortica e di ramiè, anche pettinate	55	60	62	—	—
(b*)	*c*) di altre piante (canapa indigena ed esotica, juta, kapok, cocco, sparto, ecc.) anche pettinate e tinte	56	64	66	—	133 A / 146

1802	FIENO — *vedi* All. 7, categ. 4ª gr. 1 e 6ª gr. 1	66	73	—	—	128
—	FILANDRE — *come* Cascami di filati di lana o di cotone.					
(a*)	FILATI di fibre animali, esclusi quelli di seta, cioè filati di lana (compresi quelli a ricciolini) e di pelo di cammello	45	52	54	—	133 B
	Per quelli unti od intrisi di vernice o di resina — *vedi* All. 7, categ. 6ª gr. 2.					
(b*)	— di fibre vegetali (lino, canapa, juta, cotone, formio, ramiè, ecc.).	49	54	56	—	133 B
	Per quelli unti od intrisi di vernice o di resina — *vedi* All. 7, categ. 6ª gr. 2.					
1811	— intrisi di zolfo — *vedi* All. 7, categ. 4ª gr. 1	48	53	55	—	—
—	FILO nitrato per preparazione di filtri speciali — *vedi* Cotone nitrato sotto forma di filat o di tela per la preparazione di filtri speciali					
4014	FILI di nitrocellulosa non denitrati allo stato umido — *vedi* All. 7, categ. 6ª gr. 2	44	—	—	—	—
1820	FIORI di biodo o di giunco — *vedi* All. 7, categ. 4ª, gr. 1	58	66	—	—	—
3584	— di zolfo o zolfo sublimato — *vedi* All. 7, categoria 4ª gr. 1	53	—	58	—	—
—	FLUORURO di boro — *vedi* Gas.					
—	FLUOSILICATO di sodio — *come* Sali dell'acido idrofluosilicico.					
1827	FOGLIE di formentone o granoturco — *vedi* All. 7, categ. 4ª gr. 1	57	70	—	—	—

	FOGLIE di palma:					
1828	*a*) non lavorate — *vedi* All. 7, categ. 4ª gr. 1	45	—	—	—	—
1829	*b*) lavorate	44	—	—	—	—
1834	— secche: di castagno, faggio, quercia, rovere e simili, comunemente adoperate per lettiera di bestiame — *vedi* All. 7, categ. 4ª gr. 1 e 6ª gr. 1	62	68	75	—	—
1842	FORAGGI non nominati	66	73	—	—	—
	Per i foraggi secchi — *vedi* All. 7, categ. 4ª gr. 1 e 6ª gr. 1.					
1851	FORMELLE di carbone di lignite — *vedi* All. 7, categ. 4ª gr. 1	64	—	74	75	—
1851	— di carbone di torba — *vedi* All. 7, categ. 4ª gr. 1	64	—	74	75	—
1852	— di carbone vegetale — *vedi* All. 7, categ. 4ª gr. 1	63	73	75	—	—
4015	FOSFORO amorfo in miscuglio con resine o con grassi — *vedi* All. 7, categ. 6ª gr. 2	43	44	54	—	—
1861	— bianco, giallo o rosso	43	44	54	—	—
	Per quello bianco e giallo — *vedi* All. 7, categ. 10ª gr. 2.					
4016	— disciolto in solfuro di carbonio — *vedi* All. 7, categ. 10ª gr. 2	43	44	54	—	—
1862	— (ossicloruro di) — *vedi* All. 7, categ. 2ª	44	—	—	—	—
1862	— (pentacloruro di) — *vedi* All. 7, categ. 2ª	44	—	—	—	—
	Il pentacloruro di fosforo pressato in blocchi di non più di Kg. 10 di peso ed impaccato in scatole di lamiera di ferro a perfetta tenuta e saldate, che da sole od in parecchie sono collocate in una cassetta di assicelle od in una cassa di legno, non è soggetto alle disposizioni dell'Allegato 7.					
1862	— (tricloruro di) — *vedi* All. 7, categ. 2ª........	44	—	—	—	—

1863	FOSFURO di calcio — *vedi* All. 7, categ. 7ª gr. 1 ..	44	45	—	—	—
1863	— di zinco — *vedi* All. 7, categ. 3ª	44	45	—	—	—
1863	FOSFURI non nominati — *vedi* All. 7, categ. 7ª gr. 1	44	—	—	—	—
	I fosfuri di metalli pesanti, come i fosfuri di ferro e di rame non sono soggetti alle disposizioni dell'All. 7.					
1864	FOSGENE (ossicloruro di carbonio) — *vedi* All. 7, categ. 7ª gr. 2	44	45	54	—	—
4146	FOTOLAMPI e polveri similari per fotografia — *vedi* All. 7, categ. 13ª gr. 1 e Tariffa n. 33 P. V.					
1134	FUCO crispo o carragheen — *vedi* All. 7, categ. 4ª gr. 1	44	—	—	—	—
646	— altro — vedi All. 7, categ. 4ª gr. 1..........	53	64	68	—	—
1889	FULIGGINE naturale — *vedi* All. 7, categ. 6ª gr. 2	73	78	81	82	—
—	FULMINATI d'oro, d'argento, di mercurio, ecc. — *esclusi*					
	È fatta eccezione per i fulminati confezionati in capsule, micce, inneschi, ceci, confetti fulminanti e giocattoli per bambini secondo quanto è indicato nelle categorie 11ª 14ª, nonchè per il fulminato di mercurio in massa allo [illegible]ato di annegamento, trasportato per conto delle Forze Armate dello Stato — *vedi* All. 7 Art. 2.					
4150	FUOCHI, artifizi e miscugli pirotecnici destinati a produrre detonazioni, preparati con miscele *contenenti* picrati, fulminati o miscugli di clorato di potassio insieme con fosforo o solfuro di arsenico o di antimonio — *vedi* All. 7, categ. 13ª gr. 2 *b*) e Tariffa n. 33 P. V.					
4150	— artifizi e miscugli pirotecnici destinati a produrre detonazioni (come grossi e piccoli colpi di cannone, colpi di fucile, colpi oscuri, bombe, botte, petardi, castagnole, ecc.) preparati con miscele *non contenenti* picrati molto sensibili all'urto, azoturi, fulminati nè miscugli di clorato di potassio insieme con fosforo o solfuro di arsenico o di antimonio — *vedi* All. 7, categ. 13ª gr. 2 *a*) e Tariffa n. 33 P. V.					
4148	— artifizi e miscugli pirotecnici per illuminazione, per segnalazione e per spettacoli, non destinati a produrre detonazioni — *vedi* All. 7, categ. 13ª gr. 1 e Tariffa n. 33 P. V.					
507	FUSCELLINI di legno intrisi di catrame, zolfo o materie resinose — *vedi* All. 7, categ. 4ª gr. 1.	60	63	75	—	—
2260	— di legno per fiammiferi o per stoini da finestre — *vedi* All. 7, categ. 4ª gr. 1.............	60	62	64	—	—
3435	FUSELLI di carta............................	51	61	66	—	—
	Per quelli intrisi di grasso — *vedi* All. 7, categ. 6ª gr. 2.					
1898	GALLETTAME ossia bozzoli che non si sono potuti dipanare, spesso lacerati o forati o mancanti della peluria esterna — *vedi* All. 7, categ. 6ª gr. 2....................................	46	55	—	—	—
1899	GALLETTAMINI ossia ultimo strato di bava che riveste la crisalide — *vedi* All. 7, categ. 6ª gr. 2....................................	55	64	—	—	—

1076	GARGIUOLO o canapa pettinata — *vedi* All. 7, categ. 4ª gr. 1 e 6ª gr. 1	56	64	66	—	133 A / 146
514	GAS acetilene disciolto nell'acetone — *vedi* All. 7, categ. 7ª gr. 2	54	57	60	—	—
529	— acido carbonico (anidride carbonica) — *vedi* All. 7, categ. 7ª gr. 2	52	55	57	—	—
4022	— d'acqua (miscela d'idrogeno ed ossido di carbonio) — *vedi* All. 7, categ. 7ª gr. 2	52	55	57	—	—
719	— ammoniaco compresso — *vedi* All. 7, categ. 7ª gr. 2	45	49	53	—	—
4021	— butano — *vedi* All. 7, categ. 7ª gr. 2	52	55	57	—	—
4025	— etano — *vedi* All. 7, categ. 7ª gr. 2	45	—	—	—	—
4026	— floruro di boro — *vedi* All. 7, categ. 7ª gr. 2	45	—	—	—	—
1905	— idrogeno compresso — *vedi* All. 7, categ. 7ª gr. 2	52	55	57	—	—
1906	— illuminante — *vedi* All. 7, categ. 7ª gr. 2	52	55	57	—	—
4027	— metano (protocarburo d'idrogeno, grisou) — *vedi* All. 7, categ. 7 gr. 2	52	55	57	—	—
4028	— misto (gas d'olio contenente non oltre il 30 % di acetilene) — *vedi* All. 7, categ. 7ª gr. 2	52	55	57	—	—
4024	— d'olio compresso — *vedi* All. 7, categ. 7ª gr. 2	52	55	57	—	—
4023	— d'olio liquefatto (Gas Z) — *vedi* All. 7, categ. 7ª gr. 2	52	55	57	—	—
1907	— ossigeno compresso od allo stato liquido — *vedi* All. 7, categ. 7ª gr. 2	52	55	57	—	—
4029	— propano — vedi All. 7, categ. 7ª gr. 2	52	55	57	—	—
4030	— rari (argo, neo, elio, ecc.) — *vedi* All. 7, categ. 7ª gr. 2	45	—	—	—	—
782	— solforoso (anidride solforosa od acido solforoso anidro) — *vedi* All. 7, categ. 7ª gr. 2	52	55	57	—	—

4031	GAS T (miscela di ossido di etilene e di anidride carbonica la cui pressione fino a 50° C. non oltrepassa kg. 14 per cm².) — *vedi* All. 7 categ. 7ª gr. 2	45	—	—	—	—
—	— Z — *vedi* Gas d'olio liquefatto.					
1909	— non nominati, compressi od allo stato liquido — *vedi* All. 7, categ. 7ª gr. 2	45	—	—	—	—
—	GELATINE esplosive — *vedi* Dinamiti.					
1372	GELSO (cortecce di) — *vedi* All. 7, categ. 4ª gr. 1	61	64	68	—	—
(a*)	— (fibre di) — *vedi* All. 7, categ. 4ª gr. 1 e 6ª gr. 1	55	60	62	—	—
3427	GEMME di pino (trementina naturale greggia) — *vedi* All. 7, categ. 5ª gr. 1	58	64	70	—	—

—	GIALLO d'arsenico — *vedi* Solfuro d'arsenico.					
—	— reale — *vedi* Solfuro d'arsenico.					
1998	GINESTRA (arbusto) Per gli arbusti allo stato secco — *vedi* All. 7, categ. 4ª gr. 1.	58	64	68	—	—
(a*)	— (fibre di) — *vedi* All. 7, categ. 4ª gr. 1 e 6ª gr. 1	56	64	66	—	—

4115	GIOCATTOLI esplodenti *per bambini* ed articoli esplodenti per *giocattoli da bambini* — *vedi* All. 7, categ. 11ª gr. 3 Appartengono a questa voce i confetti fulminanti, le cioccette da bambini, le capsulette (anche di cartone), i dischetti accensibili, i tappi detonanti, gli inneschi di cartone e gli articoli similari *contenenti ciascuno piccolissime quantità* di miscele esplosive anche a base di clorati o di fulminati d'argento o d'oro.	44	—	—	—	—
4115	— pirici ed articoli pirotecnici *da sala* — *vedi* All. 7, categ. 11ª gr. 3 Appartengono a questa voce i bengala senza capocchia di accensione; le girandole, le fontane ed i crisantemi a stella da salotto; le bombe di confetti, i frutti per cotillons, le pioggie meravigliose, le candele da tavola e gli articoli similari *che possono usarsi in ambienti chiusi*.	44	—	—	—	—
	GIORNALI vecchi fuori usoi					
1177	*a*) buoni per involti	58	62	69	—	—
	b) diretti alle cartiere per il macero — *vedi* All. 7, categ. 4ª gr. 1 e 6ª gr. 2:					
2098	1. spediti dallo amministrazioni editrici	70	76	82	—	—
1999	2. spediti da altri	60	68	75	—	—

	GOMMA elastica:					
2012	*a*) greggia	53	56	—	—	—
(b*)	*b*) in fili, fogli, tubi ed in altri lavori non nominati	44	47	—	—	—
2019	*c*) in soluzione	44	—	—	—	—
	Per quella disciolta in solventi infiammabili — *Vedi* All. 7, categ. 8ª e 9ª.					
—	GOMME esplosive — *vedi* Dinamiti.					
—	GRANATE a mano e per fucile, cariche — *vedi* Munizioni varie.					
—	GRANATE o proietti per artiglieria, carichi — *vedi* Munizioni varie.					
1827	GRANOTURCO o formentone (foglie di) — *vedi* All. 7, categ. 4ª gr. 1	57	70	—	—	—
	— (tutoli di):					
2037	*a*) macinati	63	68	75	—	—
2038	*b*) non macinati — *vedi* All. 7, categ. 4ª gr. 1	64	70	78	—	—
870	IDRATO od idrossido di bario o barite idrata — *vedi* All. 7, categ. 3ª	60	—	66	—	—
—	— od idrossido di potassio o potassa caustica — *vedi* Potassio.					
—	— od idrossido di sodio o soda caustica — *vedi* Sodio.					
—	IDROGENO compresso — *vedi* Gas.					
—	— (protocarburo di) — *vedi* Gas metano.					
4032	IDRURO di calcio — *vedi* All. 7, categ. 7ª gr. 1..	44	—	—	—	—
2103	IMBALLAGGI di paglia per bottiglie — *vedi* All. 7, categ. 4ª gr. 1	51	—	—	—	—
4154	INNESCHI cloratati per petardi — *vedi* All. 7, categoria 14ª gr. 1 *a*) e Tariffa n. 33 P. V.					
—	— detonanti — *vedi* Capsule detonanti.					
4105	— elettrici con semplici miscele infiammabili, privi di capsule — *vedi* All. 7, categ. 11ª gr. 1 *a*) .	44	—	—	—	—
4107	— per cartocci a bossolo da cannone — *vedi* All. 7, categ. 11ª gr. 1 *b*)	44	—	—	—	—
4107	— per spolette — *vedi* All. 7, categ. 11ª gr. 1 *b*)	44	—	—	—	—
2103	INVOLUCRI di paglia per bottiglie — *vedi* All. 7, categ. 4ª gr. 1	51	—	—	—	—
510	ISONITRILI tipo fenil-isonitrile — *vedi* All. 7, categ. 3ª	44	—	—	—	—
(a*)	JUTA, anche pettinata e tinta — *vedi* All. 7, categ. 4ª gr. 1 e 6ª gr. 1	56	64	66	—	—
—	— (cascami di fibre, di filati e di tessuti) — *vedi* Cascami di fibre vegetali, cascami di filati, ritagli e stracci.					
1808	— (filati di)	49	54	56	—	—
	Per quelli unti od intrisi di vernice o di resina — *vedi* All. 7, categ. 6ª gr. 2.					
(a*)	KAPOK — *vedi* All. 7, categ. 4ª gr. 1 e 6ª gr. 1 e 2	56	64	66	—	—
	LANA propriamente detta, cioè di agnello, pecora, montone, capra:					
(a*)	*a*) lavata, anche cardata o pettinata..........	44	54	56	—	—
	S'intende per lavata quella che è stata sottoposta ad un procedimento industriale di lavatura.					
(b*)	*b*) sudicia — *vedi* All. 7, categ. 6ª gr. 2......	50	61	62	—	129
	Si classifica come sudicia anche la lana saltata, cioè lavata semplicemente sul dorso dell'animale.					
(c*)	*c*) calcinata	50	61	62	—	—
2136	*d*) meccanica	54	62	64	—	—
	Per quella intrisa di grasso — *vedi* All. 7, categ. 6ª gr. 2.					
1804	— (filati di)	45	52	54	—	133 B
	Per quelli unti od intrisi di vernice o di resina — *vedi* All. 7, categ. 6ª gr. 2.					

	LEGNO:					
2254	— (farina di) — *vedi* All. 7, categ. 4ª gr. 1.....	58	62	70	—	—
	È il prodotto della macinazione del legno o della segatura.					
	Per il legno di campeggio, quebraco rosso, del Brasile e scotano, macinato, per il legno di quassio macinato, e per i legni per tinta e concia non nominati, macinati, vedi le rispettive voci.					
	LEGNO:					
2260	— fuscellini per fiammiferi o per stoini da finestre — *vedi* All. 7, categ. 4ª gr. 1	60	62	64	—	—
	LEGNO:					
2260	— stecche per ceste e corbelli — *vedi* All. 7, categ. 4ª gr. 1	63	69	—	—	—
2283	— tende	53	63	64	—	—
	Per quelle di fuscellini — *vedi* All. 7, categ. 4ª gr. 1.					
2325	LICCI per telai — *vedi* All. 7, categ. 6ª gr. 2...	49	54	56	—	—
	Sono fili irrigiditi mediante sostanze resinose.					
2329	LIGNITE	66	—	74	75	124
1117	— (carbone di)............................	66	—	74	75	—
	Per quello in polvere o in granelli — *vedi* All. 7, categ. 6ª gr. 2.					
1853	— (formelle di)	64	—	74	75	124
1851	— (formelle di carbone di) — *vedi* All. 7, categ. 4ª gr. 1	64	—	74	75	—

(b*)	LINO anche pettinato, compreso quello della Nuova Zelanda (formio) — *vedi* All. 7, categoria 4ª gr. 1 e 6ª gr. 1	55	60	62	—	—
1809	— (filati di)	49	54	56	—	133B
	Per quelli unti o intrisi di vernice o di resina — *vedi* All. 7, categ. 6ª gr. 2.					
3264	— (steli di) forniti dei loro filamenti — *vedi* All. 7, categ. 4ª gr. 1	60	66	68	—	—
1204	— (stoppa di) — *vedi* All. 7, categ. 4ª gr. 1 e 6ª gr. 1 e 2	60	66	69	—	—
2339	LIQUIDI per pulire i metalli (Per quelli contenenti sostanze volatili infiammabili — *vedi* All. 7, categ. 5ª gr. 1 e 8ª)	53	58	61	—	—
	Per tali s'intendono dei miscugli costituiti essenzialmente di silicato d'alluminio e di ammoniaca.					
—	LISOLO — *vedi* Disinfettanti.					
507	LISTERELLE di legno intrise di zolfo — *vedi* All. 7, categ. 4ª gr. 1	60	63	75	—	—
2351	— di legno per combustibile nelle vetrerie — *vedi* All. 7, categ. 4ª gr. 1	62	65	77	—	—
	LITOPONE (miscuglio di solfuro di zinco con solfato di bario):					
2353	*a*) allo stato secco o impastato con acqua ...	54	58	61	—	—
894	*b*) macinato con olio.......................	44	—	—	—	—
—	*c*) macinato con vernice — *vedi* Vernici.					
(a*)	LOCOMOTIVE od automotrici stradali	45	51	53	—	—
	Per locomotive ed automotrici stradali s'intendono le macchine a vapore, a combustibile liquido o ad elettricità, montate su ruote, che, oltre a muoversi da sè sulle strade ordinarie, possono trainare veicoli (trattrici) o compiere altro lavoro, come spazzare, inaffiare, appianare le strade, frangere le pietre, lavorare il cemento od altri materiali per lavori di strade, ecc.					
	Per le trattrici spedite con i serbatoi contenenti carburante rientrante in qualsiasi categoria — *vedi* All. 7, categ. 9ª.					

(a*)	LOLLA anche macinata (prima veste del riso e di altri cereali) — *vedi* All. 7, categ. 4ª gr. 1..	63	68	75	—	—
—	LOPPA — *vedi* Lolla.					
	LUCIDI per pavimenti:					
4033	*a*) contenenti solventi volatili infiammabili — *vedi* All. 7, categ. 5ª gr. 1 e 8ª..........	44	—	—	—	—
4034	*b*) non contenenti solventi volatili..........	49	51	—	—	—
	LUCIDO da scarpe e da cuoi:					
	Appartengono a questa voce tutte le sostanze, liquide od in pasta, nere o diversamente colorate, le quali distese sul cuoio gli danno l'aspetto lucente.					
2361	*a*) contenenti solventi volatili infiammabili — *vedi* All. 7, categ. 5ª gr. 1	44	—	—	—	—
2362	*b*) non contenenti solventi volatili	49	51	—	—	—
—	LUOLINA — *vedi* Disinfettanti.					
2402	MAGNESIO	44	—	—	—	—
	Per quello in polvere fina — *vedi* All. 7, categ. 6ª gr. 2.					
2407	— etile — *vedi* All. 7, categ. 10ª gr. 2..........	43	—	—	—	—
(a*)	MANILLA (canapa di) o fibre di banano o di abaca, anche pettinate — *vedi* All. 7, categ. 4ª gr. 1 e 6ª gr. 1	56	64	66	—	—

4147	MATERIE che producono fumo per scopi agricoli o forestali e materie che producono nebbia, contenenti clorati — *vedi* All. 7, categ. 13ª gr. 1 e Tariffa n. 33 P. V.					
4114	— che producono fumo per scopi agricoli o forestali, e materie che producono nebbia, non contenenti clorati — *vedi* All. 7, categ. 11ª gr. 2	51	54	57	—	—
4035	— coloranti contenenti perossido di bario — *vedi* All. 7, categ. 3ª..........................	44	—	—	—	—
2496	— combustibili artificiali allo stato solido, simili all'alcool solido — *vedi* All. 7, categ. 4, gr. 2..	44	—	—	—	—
4037	— irritanti alogenate liquide — *vedi* All. 7, categ. 2ª	44	—	—	—	—
—	MELANGE — *vedi* Liquori non nominati.					
4038	MERCURIO (cloroamiduro di) — *vedi* All. 7, categ. 3ª	44	—	—	—	—
—	— (cloruro o bicloruro di) — *vedi* Sublimato corrosivo.					
250	— (ossido giallo di) — *vedi* All. 7, categ. 3ª....	44	—	—	—	—
2507	— (ossido rosso di) — *vedi* All. 7, categ. 3ª	44	—	—	—	—
2508	— (solfato di) o turbitto minerale — *vedi* All. 7 categ. 3ª	44	—	—	—	—
2496	META — *vedi* All. 7, categ. 4ª gr. 2	44	—	—	—	—
	È un prodotto solido combustibile, costituito essenzialmente di acetaldeide polimerizzata.					
2496	METALDEIDE (alcool solido) — *vedi* All. 7, categoria 4ª gr. 2...........................	44	—	—	—	—
757	METALLI alcalini non nominati — *vedi* All. 7 categ. 7ª gr. 1	44	—	—	—	—
757	— alcalino-terrosi — *vedi* All. 7, categoria 7ª gr. 1	44	—	—	—	—

—	METANO (protocarburo d'idrogeno, grisou) — *vedi* Gas.					
4040	METILAMINA — *vedi* All. 7, categ. 7ª gr. 2......	45	49	53	—	—
4108	MICCE detonanti con anima costituita da fulminato di mercurio flemmatizzato, prive d'innesco, che possono detonare *solo* sotto l'azione di una capsula detonante — *vedi* All. 7, categ. 11ª gr. 1 *c*).........................	44	—	—	—	—
4108	— detonanti con anima costituita da un esplosivo appartenente alla categoria 12ª, prive d'innesco, che possono detonare *solo* sotto l'azione di una capsula detonante — *vedi* All. 7, categ. 11ª gr. 1 *c*)	44	—	—	—	—
4153	— non innescate che possono detonare in contatto con una fiamma o per urto — *vedi* All. 7, categ. 14ª gr. 1 *a*) e Tariffa n. 33 P. V.					
4108	— ordinarie di polvere nera a combustione lenta, dette di sicurezza, prive d'innesco — *vedi* All. 7, categ. 11ª gr. 1 *a*).................	44	—	—	—	—
4108	— per spolette — *vedi* All. 7, categ. 11ª gr. 1 *a*)	44	—	—	—	—
2521	MIDOLLO di piante non nominate — *vedi* All. 7, categ. 4ª gr. 1	52	—	—	—	—
2521	— di saggina — *vedi* All. 7, categ. 4ª gr. 1....	52	—	—	—	—
1446	MIEDZIANKIT secco — *vedi* All. 7, categ. 5ª gr. 2	44	—	—	—	—

—	MINE prive d'inneschi — *vedi* Munizioni varie cariche con esplosivi della categ. 12ª.					
	Le mine munite d'inneschi sono *escluse* dal trasporto (*vedi* All. 7, categ. 12ª e 14ª).					
	MINERALE di zolfo:					
2524	*a*) in masse od allo stato polverulento (sterro).	66	—	73	75	—
2525	*b*) macinato — *vedi* All. 7, categ. 4ª gr. 1....	63	—	69	—	—

4015	MISCUGLI di fosforo amorfo con resine o con grassi — *vedi* All. 7, categ. 6ª gr. 2..............	43	44	54	—	—
—	— pirotecnici — *vedi* Fuochi, artifizi e miscugli pirotecnici.					
—	MISCUGLIO di acido nitrico e solforico — *come* Acido nitrico o azotico.					
—	MISTRÀ — *vedi* Liquori non nominati.					

—	MONONITROBENZOLO — *vedi* Nitrobenzolo.					
—	MONONITRONAFTALINA — *vedi* Nitronaftaline.					

—	MUNIZIONI irritanti, lacrimogene ed analoghe — *vedi* Cartucce cariche per la produzione di gas, ecc.					
4111	— per armi portatili, anche se innescate — *vedi* All. 7, categ. 11ª gr. 2	44	—	—	—	—
(a*)	MUNIZIONI varie cariche con esplosivi della categoria 12ª quali ad esempio: cartocci e bossoli carichi a salve per artiglieria; bombe da bombarda e da caduta; cariche di lancio in bossolo per artiglieria o per armi subacquee; cartocci e bossoli carichi a salve per artiglieria; cartocci proietto (cartucce) per artiglieria con proietto anche carico; granate a mano e per fucile; proietti carichi, anche con spoletta; torpedini; mine, scatole esplodenti e simili; tutte purchè *prive di inneschi, di cannelli o di capsule detonanti* e purchè perfettamente chiuse in modo da evitare qualsiasi dispersione della carica esplosiva — *vedi* All. 7, categ. 12ª gr. 1 c) e 2 *c*) e Tariffa n. 33 P. V.					
4158	— varie, non per armi portatili (escluse le torpedini, le mine, le scatole esplodenti e simili, *munite d'inneschi, di cannelli o di capsule detonanti* assolutamente assicurati e validamente protetti contro eventuali urti, perfettamente chiuse in modo da evitare la dispersione della carica esplosiva — *vedi* All. 7, categ. 14ª gr. 2 e Tariffa n. 33 P. V.					

(a*) Munizioni del gruppo 1 c) della categoria 12ª, n. 4126; munizioni del gruppo 2 c) della categ. 12ª, n. 4145.

	NAFTALINA — *vedi* All. 7, categ. 4ª gr. 2:					
2596	*a*) depurata	53	56	—	—	—
2597	*b*) greggia	62	64	72	—	—
	La naftalina depurata è bianca; quella greggia è di colore grigio, rosso scuro, bruno, ecc., insomma è sempre colorata.					
4107	NASTRI d'inneschi e nastri d'inneschi paraffinati per lampade di sicurezza — *vedi* All. 7, categ. 11ª gr. 1 *b*)	44	—	—	—	—

2606	NERO fumo — *vedi* All. 7, categ. 6ª gr. 2	53	—	—	—	—
2611	— vegetale (nero di fusaggine, nero di pesca, nero di sughero, nero di vite, nero di Francoforte) — *vedi* All. 7, categ. 6ª gr. 2	53	—	—	—	—

2637	NITRATO d'ammonio — *vedi* All. 7, categ. 5ª gr. 2	44	46	48	—	132 G
2638	— d'ammonio mescolato in quantità non eccedente il 50 % con leucite, gesso, argilla od altre simili sostanze minerali — *vedi* All. 7, categ. 5ª gr. 2	61	69	72	—	—
	I miscugli contenenti più del 50 % di nitrato di ammonio si classificano come nitrato d'ammonio.					
871	— di bario — *vedi* All. 7, categ. 5ª gr. 2......	51	54	57	—	—
2640	— di piombo — *vedi* All. 7, categ. 5ª gr. 2....	44	46	48	—	—
2641	— di potassio o salnitro — *vedi* All. 7, categ. 5 gr. 2	54	58	61	—	—
2643	NITRATI non nominati — *vedi* All. 7, categ. 5ª, gr. 2	44	—	—	—	—

2637	NITRO ammoniacale — *vedi* All. 7, categ. 5ª gr. 2	44	46	48	—	—
2641	— prismatico (nitrato di potassio) — *vedi* All. 7, categ. 5ª gr. 2	54	58	61	—	—
2645	NITROBENZINA — *vedi* All. 7, categ. 5ª gr. 1....	44	45	54	—	—
2645	NITROBENZOLO — *vedi* All. 7, categ. 5ª gr. 1....	44	45	54	—	—
3716	NITROCELLULOSA del *genere cotone collodio* (*), stabilizzata e polpata:					
	a) sotto forma di ovatta non compressa contenente almeno il 18 % di acqua (82 parti di sostanza secca e 18 parti di acqua) od almeno il 25 % di xilolo o di alcool (alcool etilico, butilico, amilico, propilico) o di acqua ed alcool, o di un miscuglio di alcool e canfora (75 parti di sostanza secca e 25 parti di xilolo, alcool, alcool-acqua, o di un miscuglio alcool-canfora) od almeno il 50 % di acetone (50 parti di xilolo, alcool, alcool-acqua, o di miscuglio alcool-canfora) od almeno il 50 % di acetone (50 parti di sostanza secca e 50 parti di acetone);					
	b) compressa, contenente almeno il 15 % di acqua (85 parti di sostanza secca e 15 parti acqua).					
	— *vedi* All. 7, categ. 8ª	44	—	—	—	—
4116	— del *genere fulmicotone* (*) stabilizzata e polpata:					
	a) sotto forma di ovatta non compresa contenente almeno il 18 % di acqua (82 parti di sostanza secca e 18 parti di acqua) od almeno il 25 % di xilolo o di alcool (alcool etilico, butilico amilico, propilico) o di alcool-acqua o di un miscuglio di alcool-canfora (75 parti di sostanza secca e 25 parti di xilolo, alcool, alcool-acqua, o di miscuglio alcool-canfora);					
	b) compressa, contenente almeno il 15 % di *acqua* (85 parti di sostanza secca e 15 parti di acqua).					
	— *vedi* All. 7, categ. 12ª gr. 1 *a*) e Tariffa n. 33 P. V.					

(*) Si considera come fulmicotone la nitrocellulosa a titolo di azoto superiore al 12,30 % o come cotone collodio quella a titolo inferiore od uguale.

	NITROCELLULOSA (*segue*):					
4133	— (*cotone collodio e fulmicotone*) (*) stabilizzata e polpata:					
	a) sotto forma di ovatta non compressa, contenente meno del 18 % di acqua (oltre 82 parti di sostanza secca e meno di 18 parti di acqua o meno del 25 % di xilolo o di alcool (alcool etilico, butilico, propilico, amilico) o di alcool-acqua o di un miscuglio di alcool-canfora (oltre 75 parti di sostanza secca e meno di 25 parti di xilolo o di alcool, o di alcool-acqua o di un miscuglio alcool-canfora) o meno del 50 % di acetone (oltre 50 parti di sostanza secca e meno di 50 parti di acetone);					
	b) compressa contenente meno del 15 % di acqua (oltre 85 parti di sostanza secca e meno di 15 parti di acqua).					
	— *vedi* All. 7, categ. 12ª gr. 2 *a*) e Tariffa n. 33 P. V.					
4014	**NITROCELLULOSA** non denitrata in fili allo stato umido — *vedi* All. 7, categ. 6ª gr. 2	44	—	—	—	—
—	**NITROCLOROFORMIO** — *vedi* Cloropicrina.					
4141	**NITROCOMPOSTI** organici non più pericolosi all'urto, allo sfregamento ed all'accensione:					
	a) della tetranitrometilanilina, se si tratta di composti insolubili in acqua					
	b) della trinitroresorcina, se si tratta di composti solubili in acqua;					
	— *vedi* All. 7, categ. 12ª gr. 2 *a*) e Tariffa n. 33 P. V					
4127	— organici non più pericolosi dell'acido picrico, destinati a ricerche scientifiche oppure a usi farmaceutici — *vedi* All. 7, categ. 12ª gr. 1 *d*) e Tariffa n. 33 P. V.					
(a *)	**NITROGLICERINA** — *vedi* All. 7, Art. 2 - *esclusa*.					
	La nitroglicerina in soluzione alcoolica al 5 % per uso medicinale è ammessa al trasporto a piccola velocità (classe 44) ed appartiene alla categoria 8ª dell'Allegato 7.					
2646	**NITRONAFTALINE** (mono-bi e trinitronaftalina) — *vedi* All. 7, categ. 4ª gr. 2.................	44	45	54	—	—

(*) Si considera come fulmicotone la nitrocellulosa a titolo di azoto superiore al 12,30 % e come cotone collodio quella a titolo inferiore od uguale.

1316	**OGGETTI** per collezioni scientifiche di zoologia, botanica e mineralogia	44	—	—	—	—
	Per quelli conservati in alcool — *vedi* All. 7, categ. 8ª.					
1111	**OLI** di catrame non nominati — *vedi* All. 7, categ. 5ª gr. 1, 8ª e 9ª	54	58	62	—	—
—	— essenziali non nominati — *vedi* Essenze.					
	OLI minerali non nominati — *vedi* All. 7, categ. 5ª gr. 1, 8ª e 9ª:					
2661	*a*) destinati ad essere impiegati esclusivamente e direttamente come combustibile (+)....	60	63	72	—	—
2662	*b*) destinati ad altri usi	54	58	62	—	143
	— minerali (residui della distillazione degli) — *vedi* All. 7, categ. 5ª gr. 1 e 8ª:					
2663	*a*) destinati ad essere impiegati esclusivamente e direttamente come combustibile (+).....	60	63	72	—	—
2664	*b*) destinati ad altri usi	54	58	62	—	—
	(+) I trasporti devono essere accompagnati dalla bolletta di importazione dalla quale risulti che gli oli e i residui vennero ammessi allo speciale trattamento stabilito dalla tariffa doganale per quelli da usare direttamente ed esclusivamente come combustibili. Mancando tale documento i trasporti sono di pieno diritto tassati con le classi stabilite per le voci sub *b*). Uguale trattamento è fatto agli oli minerali ed ai residui che, pure essendo accompagnati dal documento suddetto, risultassero poi adoperati per altro uso, anzichè per combustibile; inoltre si applicano in tal caso le sopratasse di cui l'art. 50 delle condizioni per i trasporti.					
2091	**OLIO** asfaltico — *vedi* All. 7, categ. 5ª, gr. 1, 8ª e 9ª	54	58	62	—	134 / 143
—	**OLIO** di antracene — *come* Oli di catrame non nominati.					
—	— di flemma (alcool amilico greggio) — *vedi* Alcool amilico.					
1084	— di resina, cioè di colofonia — *vedi* All. 7, categ. 5ª gr. 1 e 8ª	49	54	57	—	—
2093	— di schisto — *vedi* All. 7, categ. 5ª gr. 1, 8ª e 9ª	54	58	62	—	—

773	ORPIMENTO (solfuro d'arsenico) tanto naturale quanto artificiale — *vedi* All. 7, categ. 3ª...	44	—	—	—	—
(a*)	ORTICA (fibre di) — *vedi* All. 7, categ. 4ª gr. 1 e 6ª gr. 1..................................	55	60	62	—	—
—	ORTONITROTOLUOLO — *come* Nitrobenzolo.					
2731	OSSALATO di potassio — *vedi* All. 7, categ. 3ª.	44	—	—	—	—
2731	OSSALATI non nominati — *vedi* All. 7, categ. 3ª.	44	—	—	—	—
—	OSSICLORURO di carbonio — *vedi* Fosgene.					
1862	— di fosforo — *vedi* All. 7, categ. 2ª.........	44	—	—	—	—
872	OSSIDO di bario o barite anidra o caustica — *vedi* All. 7, categ. 3ª.....................	44	—	—	—	—
—	— di carbonio — *vedi* Carbonio.					
4041	— di etilene — *vedi* All. 7, categ. 7ª gr. 2....	43	44	—	—	—
2507	— giallo e rosso di mercurio — *vedi* All. 7, categ. 3ª	44	—	—	—	—
2733	— di metile od etere metilico compresso od allo stato liquido — *vedi* All. 7, categ. 7ª gr. 2	44	—	—	—	—
2352	— di piombo (litargirio)	51	55	60	—	—
	— di zinco:					
895	*a*) allo stato secco o impastato con acqua...	54	58	61	—	—
894	*b*) macinato con olio	44	—	—	—	—
—	*c*) macinato con vernice — *vedi* Vernici.					
—	OSSIGENO compresso od allo stato liquido — *vedi* Gas.					
2771	PAGLIA comune — *vedi* All. 7, categ. 4ª gr. 1 e 6ª gr. 1..................................	66	73	—	—	128
2103	— (imballaggi di) per bottiglie — *vedi* All. 7, categ. 4ª gr. 1	51	—	—	—	—

	PALLE per cannoni, di ferro, acciaio o ghisa:					
—	*a*) con esplosivi — *vedi* Munizioni varie.					
—	*b*) senza esplosivi — *vedi* Ferro e Ghisa.					
(b*)	*c*) inservibili e da rifondere .... I trasporti devono essere accompagnati da un certificato dell'autorità militare, dal quale risulti che le merci siano inservibili e da rifondere.	72	—	78	79	—
2785	PANNOCCHIE di saggina — *vedi* All. 7, categ. 4ª gr. 1..................................	54	64	—	—	—
—	PASTE per accensione — *vedi* Accendifuoco.					
—	— per lucidare le scarpe ed i cuoi — *vedi* Lucidi da scarpe e da cuoi.					
963	PECE minerale — *vedi* All. 7, categ. 4ª gr. 1 Residuo della distillazione del catrame minerale liquido.	63	—	72	—	—
2809	PEGAMOIDE in fogli, lastre e simili — *vedi* All. 7, categ. 4ª gr. 2...........................	45	53	—	—	—
2809	— liquido — *vedi* All. 7, categ. 5ª gr. 1 e 8ª	45	53	—	—	—
810	PELI d'animali (avanzi di) non atti ad altro uso che per imbottitura o concime .... Per quelli intrisi di grasso o sudici — *vedi* All. 7, categ. 6ª gr. 2.	61	68	75	—	—
	PELLI d'animali bovini, equini, di cammello e di altri grossi animali e pelli di montone e di pecora:					
(a*)	*a*) secche, fresche anche salate od incalcinate. Per le pelli fresche e per quelle salate che lasciano gocciolare in quantità fastidiose della salamoia mista a sangue — *vedi* All. 7, categ. 1.	53	60	61	—	—
(b*)	*b*) conciate, anche tinte, lucidate, verniciate marocchinate, uso bulgaro, zigrinate	50	54	[illegible]6	—	—

	PELLI di agnello, antilope, camoscio, capra, capretto, cervo, coniglio, daino, lepre e pelli d'altri animali non nominati buone per lavori fini da calzolaio o sellaio o per lavori da guantaio, anche con pelo o lana:					
(a *)	*a*) secche, fresche anche salate	50	54	56	—	—
	Per le pelli fresche e per quelle salate che lasciano gocciolare in quantità fastidiose della salamoia mista a sangue — *vedi* All. 7, categ. 1ª.					
(b *)	*b*) conciate, anche tinte, lucidate, verniciate, marocchinate, uso bulgaro, zigrinate	49	54	56	—	—
2838	— da pellicceria, come di astracan, castoro, ermellino, cinciglia, foca, leone, leopardo, lince, lontra, martora, orso, pantera, sciacallo, scoiattolo (petit gris e vajo), skunk, tigre, volpe, zibellino ecc.	44	—	—	—	—
	Per le pelli fresche e per quelle salate che lasciano gocciolare in quantità fastidiose della salamoia mista a sangue — *vedi* All. 7, categ. 1ª.					
2839	— di rettili e di pesci	44	—	—	—	—
	Per le pelli fresche e per quelle salate che lasciano gocciolare in quantità fastidiose della salamoia mista a sangue — *vedi* All. 7, categ. 1ª.					
	— (ritagli di) anche con pelo:					
—	*a*) buoni per lavori di pellicceria — *vedi* Pelli d'agnello, e Pelli d'astracan, ecc.					
2844	*b*) buoni per altri lavori, cioè per tacchi, suole, tramezzi o giri, sottopiedi, per striscie, per straccali e simili	53	60	61	—	—
2842	*c*) buoni soltanto per far colla, cuoio falso o concime	60	66	73	—	—
	Per quelli freschi non incalcinati — *vedi* All. 7, categ. 1ª					

(a *)	PELLICOLE cinematografiche esposte o no alla luce ed anche sviluppate (films)	43	—	—	—	—
	Per quelle di celluloide — *vedi* All. 7, categ. 4ª gr. 2.					
—	— (cascami e ritagli di) — *vedi* Cascami.					
—	PELUIA — *vedi* Cascami di fibre di lana.					
	PENNE e piume d'anitra, d'oca (escluso il piumino e le penne da scrivere); di pollame (escluse quelle di coda di gallo e di tacchino); di uccelli (escluse quelle di ornamento):					
2851	*a*) sudicie non atte ad altro uso che per concime — *vedi* All. 7, categ. 1ª	64	78	81	82	—
2852	*b*) scelte per la fabbricazione di materasse, guanciali, copripiedi, imbottite e simili ...	50	60	68	—	—
2853	*c*) miste per lavori e per concime — *vedi* All. 7, categ. 1ª	54	68	75	—	—

—	PENTACLORURO di antimonio — *vedi* Antimonio.					
—	— di fosforo — *vedi* Fosforo.					
4138	PENTRITE o tetranitrato di pentaeritrite:					
	a) allo stato umido o contenente almeno il 10 % di cera minerale o di olio di paraffina (90 parti di sostanza secca e 10 parti di cera minerale o di olio di paraffina);					
	b) allo stato secco o contenente meno del 10 % di cera minerale o di olio di paraffina, sotto forma di cariche compresse del peso singolo di grammi 100 al massimo.					
	— *vedi* All. 7, categ. 12ª gr. 2 *a*) e Tariffa n. 33 P. V.					
	La pentrite allo stato secco o contenente meno del 10 % di cera minerale o di olio di paraffina, non confezionata sotto forma di micce [categ. 11ª gr. 1 *c*)] nè sotto forma di cariche compresse come indicato sul *b*), è *esclusa* dal trasporto.					
—	PEROSSIDO di bario — *vedi* Bario (biossido o perossido di).					
—	— di benzoile — *vedi* Benzoile (perossido o superossido di).					
—	— di sodio — *vedi* Sodio (perossido di).					

4151	PETARDI muniti d'innesco a capsula — *vedi* All. 7, categ. 13ª gr. 2 *b*) e Tariffa n. 33 P. V.					
—	— preparati con miscele non contenenti picrati molto sensibili all'urto, azoturi, fulminati nè miscugli di clorato di potassio con fosforo e con solfuro di antimonio o di arsenico — *vedi* Fuochi, artifizi e miscugli pirotecnici destinati a produrre detonazioni non contenenti picrati, ecc.					
4149	— per esclusivo uso ferroviario privi d'innesco a capsula — *vedi* All. 7, categ. 13ª gr. 1 e Tariffa n. 33 P. V.					
—	PETROLIO agricolo — *come* Petrolio comune.					
2866	PETTENUZZO o roccadino — *vedi* All. 7, categ. 6ª gr. 2	48	57	—	—	—
2869	PIANTE medicinali non nominate	44	—	—	—	—
	Per quelle allo stato secco — *vedi* All. 7, categ. 4ª gr. 1.					
	PIANTE e piantine non nominate (rami e ramoscelli di):					
1836	*a*) per tinta o concia	54	61	63	—	—
—	*b*) per ornamento, anche tinti — *come* Piante e piantine non nominate.					
	Per i ramoscelli — *vedi* All. 7, categ. 4ª gr. 1.					
(c*)	PIASSAVA (fibre di) — *vedi* All. 7, categ. 4ª gr. 1 e 6ª gr. 1..............................	56	64	66	—	—
4130	PICRATI di ammonio o di potassio allo stato umido — *vedi* All. 7, categ. 12ª gr. 2 *a*) e Tariffa n. 33 P. V.					
	— non nominati:					
4131	*a*) non esplodenti all'urto, come polvere Brugère, di Abel, ecc. — *vedi* All. 7, categ. 12ª gr. 2 *a*) e Tariffa n. 33 P. V.					
—	*b*) esplodenti all'urto, come picrati di piombo, ferro, rame, argento, ecc. — *vedi* All. 7, Art. 2 — *esclusi*.					
2640	PIOMBO (nitrato di) — *vedi* All. 7, categ. 5ª gr. 2	44	46	48	—	—
3717	PIOMBO tetraetile — *vedi* All. 7, categ. 3ª.....	44	—	—	—	—
	PIROLIGNITI:					
2959	*a*) di calcio, in botti, barili o sacchi.	56	60	64	—	131
	Per il pirolignito di calcio altrimenti imballato — *vedi* Acetati non nominati.					
—	*b*) di piombo — *come* Acetati non nominati — *vedi* All. 7, categ. 3ª.					
—	*c*) di rame — *vedi* Verderame.					
—	*d*) altri — *vedi* Acetati non nominati.					
—	PIROSSILINA — *come* Nitrocellulosa.					
—	PITTURE — *vedi* Tinte.					
1121	POLVERE di carbone vegetale, grossolana — *vedi* All. 7, categ. 6ª gr. 2	68	—	81	—	—

—	**Polvere** di stracci — *vedi* Avanzi di materie prime della fabbricazione della carta.					
3284	— di sughero	54	62	—	—	—
	Per quella frammista, allo stato compresso o non, con sostanze resinose, olio di resina e simili (così detta borra di sughero) — *vedi* All. 7, categ. 6ª gr. 2.					
	Polvere: (*)					
4132	— nera comune da mina e polveri analoghe, come polvere bruna, cioccolata, ecc., in tutte le graniture e nei vari manufatti — *vedi* All. 7, categ. 12ª gr. 2 *a*) e Tariffa n. 33 P. V.					
	Per le polveri nere a base di nitrato di sodio vedi disposizioni particolari dell'All. 7.					
4143	— nera pressata ed in granuli e simili polveri atte al tiro — *vedi* All. 7, categ. 12ª gr. 2 *b*) e Tariffa n. 33 P. V.					
	Polveri: (*)					
—	— a base di picrati — *vedi* Picrati non nominati					
4140	— alla nitrocellulosa contenenti nitroglicerina macinate in polvere fina e polveri porose — *vedi* All. 7, categ. 12ª gr. 2 *a*) e Tariffa n. 33 P. V.					
4125	— senza fumo da caccia e da tiro alla nitrocellulosa contenente nitroglicerina, in tutte le graniture e manufatti — *vedi* All. 7, categ. 12ª gr. 1 *b*) e Tariffa n. 33 P. V.					
4125	— senza fumo da caccia e da tiro alla nitrocellulosa gelatinizzata, in tutte le graniture e manufatti — *vedi* All. 7, categ. 12ª gr. 1 *b*) e Tariffa n. 33 P. V.					
4144	— senza fumo da caccia e da tiro alla nitrocellulosa non gelatinizzata — *vedi* All. 7, categ. 12ª gr. 2 *b*) e Tariffa n. 33 P. V.					
	Pompe:					
(b*)	*a*) montate su veicoli automotori — *vedi* Tariffa n. 31 P. V.					
	Per le pompe montate su veicoli automotori spediti con i serbatoi contenenti carburante rientrante in qualsiasi categoria — *vedi* All. 7, categ. 9ª.					
(c*)	*b*) montate o no su altri veicoli: 1. a mano	45	54	55	—	—

(*) Vedi anche la voce « *Esplosivi* ».

—	**Potassa** caustica — *vedi* Potassio (idrato od idrossido di).					
—	**Potassio** metallico — *vedi* Metalli alcalini non nominati.					
912	— (bicromato di) — *vedi* All. 7, categ. 5ª gr. 2	45	53	56	—	—
1286	**Potassio** (clorato di) — *vedi* All. 7, categ. 5ª gr. 2	44	45	54	—	—
	— (idrato od idrossido di) o potassa caustica — *vedi* All. 7, categ. 2ª:					
2988	*a*) in recipienti metallici o di legno	54	58	63	—	—
2989	*b*) in altri recipienti	44	—	—	—	—
2990	*c*) in soluzione acquosa	62	66	70	—	—
	Le soluzioni acquose di concentrazione non superiore al 10 % non sono soggette alle disposizioni dell'All. 7.					
2641	— (nitrato di) o salnitro — *vedi* All. 7, categ. 5ª gr. 2	54	58	61	—	—
2731	— (ossalato di) — *vedi* All. 7, categ. 3ª	44	—	—	—	—
2995	**Potassio** (solfuro di) — *vedi* All. 7, categ. 2ª ..	49	54	57	—	—
	Le soluzioni di concentrazione non superiore al 10 % non sono soggette alle disposizioni dell'All. 7.					
—	**Precipitato** bianco — *vedi* Mercurio (cloroamiduro di).					
4043	**Preparazioni** anatomiche conservate in alcool — *vedi* All. 7, categ. 8ª	44	—	—	—	—
—	**Prodotti** derivati dalla condensazione dei gas naturali — *vedi* Oli minerali.					
—	**Proietti** carichi — *vedi* Munizioni varie.					
1446	**Prométhée** secco — *vedi* All. 7, categ. 5ª gr. 2	44	—	—	—	—
—	**Propano** — *vedi* Gas.					
4044	**Propilene** — *vedi* All. 7, categ. 7ª gr. 2	52	55	57	—	—
—	**Protocarburo** d'idrogeno — *vedi* Gas metano.					
—	**Protossido** di azoto — *vedi* Azoto.					

2991	PRUSSIATO di potassio: giallo (ferrocianuro), rosso (ferricianuro)............................	44	—	—	—	—
	Per il prussiato rosso (ferricianuro) — *vedi* Alleg. 7, categ. 3ª.					
—	— (o ferrocianuro) di calcio greggio — *vedi* Cianuri non nominati.					
—	PRUSSIATI non nominati — *vedi* Cianuri non nominati — *vedi* All. 7, categ. 3ª.					
2358	PULA o pulino di riso — *vedi* All. 7, categ. 4ª gr. 1	63	68	75	—	—
—	QUERCITRONE — *vedi* Cortecce di betulla, castagno, ecc.					
1446	RACK-A-ROCK secco — *vedi* All. 7, categ. 5ª gr. 2	44	—	—	—	—
729	RADICA di palude e da spazzole, depurata o no — *vedi* All. 7, categ. 4ª gr. 1	53	62	—	—	—
3027	RAFIA (nastri di) — *vedi* All. 7, categ. 4ª gr. 1 e 6ª gr. 1	58	64	—	—	—
(a*)	RAMIÈ (fibre d'ortica) anche pettinato — *vedi* All. 7, categ. 4ª gr. 1 e 6ª gr. 1	55	60	62	—	—
1202	— (cascami di fibra di) — *vedi* All. 7, categ. 4ª gr. 1 e 6ª gr. 1 e 2	58	64	66	—	—
1208	— (cascami di filati di) in qualsiasi condizione — *vedi* All. 7, categ. 4ª gr. 1 e 6ª gr. 1 e 2 .	55	63	66	—	—
1810	— (filati di)	49	54	56	—	—
	Per quelli unti od intrisi di vernice o di resina — *vedi* All. 7, categ. 6ª gr. 2.					

3027	RAPHIA (nastri di) — *vedi* All. 7, categ. 4ª gr. 1 e 6ª gr. 1	58	64	—	—	—
—	RAZZI o fuochi (artifizi) da segnalazioni diverse — *vedi* Fuochi, artifizi e miscugli pirotecnici.					
773	REALGAR (solfuro d'arsenico) tanto naturale quanto artificiale — *vedi* All. 7, categ. 3ª	44	—	—	—	—
3682	RECOTTI — *vedi* All. 7, categ. 6ª gr. 2	47	56	—	—	—
	Si ottengono dalla cottura e sbattitura dei gallettamini, separando questi dalla crisalide.					
774	REGOLO d'arsenico — *vedi* All. 7, categ. 3ª	44	—	—	—	—
—	RESINA di abete — *vedi* Trementina naturale.					
—	— di larice — *vedi* Trementina naturale.					
—	— di pino — *vedi* Trementina naturale.					
773	RISIGALLO — *vedi* All. 7, categ. 3ª............	44	—	—	—	—
1167	RITAGLI e trucioli di carta — *vedi* All. 7, categ. 4ª gr. 1	50	62	69	—	—
1543	— di feltro inservibili per lavori — *vedi* All. 7, categ. 6ª gr. 2	57	60	68	—	—
—	— di merletti e di trine, a macchina — *vedi* Ritagli di tessuti.					
—	— di pellicole cinematografiche — *vedi* Cascami.					

	RITAGLI di tessuti nuovi:					
3061	*a*) di lana	55	57	64	—	—
	Per quelli unti — *vedi* All. 7, categ. 6ª gr. 2.					
3062	*b*) di seta	49	54	58	—	—
3063	*c*) di fibre artificiali (rayon e simili)	49	54	58	—	—
(a*)	*d*) di altre fibre — *vedi* All. 7, categ. 4ª gr. 1 e 6ª gr. 1 e 2	57	63	70	—	—
	I ritagli di tessuti misti di seta, lana, cotone, fibre artificiali (rayon e simili), carta, ecc. si classificano come i ritagli della materia maggiormente tassata.					
4105	RITARDATORI (accenditori elettrici con miccia) sprovvisti di capsula — *vedi* All. 7, categ. 11ª gr. 1 *a*)	44	—	—	—	—
2866	ROCCADINO o pettenuzzo — *vedi* All. 7, categ. 6ª gr. 2	48	57	—	—	—
—	ROSOLI — *vedi* Liquori non nominati.					
773	Rosso d'arsenico — *vedi* All. 7, categ. 3ª	44	—	—	—	—
1091	SAGGINA (canne di) — *vedi* All. 7, categ. 4ª gr. 1	54	69	—	—	—
2521	— (midollo di) — *vedi* All. 7, categ. 4ª gr. 1	52	—	—	—	—
3085	— (scope di) — *vedi* All. 7, categ. 4ª gr. 1	54	62	64	—	—
3086	— (steli di) — *vedi* All. 7, categ. 4ª gr. 1	55	64	66	—	—
2731	SALE d'acetosella od ossalato acido di piombo — *vedi* All. 7, categ. 3ª	44	—	—	—	—
—	SALE di piombo — *vedi* Acetato di piombo.					
—	— di Saturno — *vedi* Acetato di piombo.					
4045	SALI dell'acido idrofluosilicico — *vedi* All. 7, categ. 3ª	44	—	—	—	—
2641	SALNITRO (nitrato di potassio) — *vedi* All. 7, categ. 5ª gr. 2	54	58	61	—	—
3108	SANSA carbonizzata — *vedi* All. 7, categ. 6ª gr. 2	66	74	78	—	—
	SARMENTI (rami secchi della vite):					
2206	*a*) tanto intieri quanto tagliuzzati — *vedi* All. 7, categ. 4ª gr. 1	66	72	79	—	—
2063	*b*) imbevuti di melazzo, o d'altre sostanze, per l'alimentazione del bestiame	63	68	75	—	—
—	SCACCIACANI — *come* Fuochi, artifizi e miscugli pirotecnici.					
	SCALE, ponti meccanici e simili:					
(a*)	*a*) montati sui veicoli automobili — *vedi* Tariffa n. 31 P. V.					
	Per le scale, i ponti meccanici e simili montati su veicoli automobili spediti con i serbatoi contenenti carburante rientrante in qualsiasi categoria — *vedi* All. 7, categ. 9ª.					
3127	*b*) montati su altri veicoli	45	51	53	—	—
—	SCATOLE esplodenti non innescate — *vedi* Munizioni varie cariche con esplosivi della categ. 12ª.					
	Le scatole esplodenti munite d'inneschi sono *escluse* da trasporto — *vedi* All. 7, categ. 12ª e 14ª.					
	SCHEGGIE o schiappe di legna:					
—	*a*) per tinta o per concia — *vedi* Legno da cui provengono.					
2206	*b*) da ardere — *vedi* All. 7, categ. 4ª gr. 1	66	72	79	—	—
3085	SCOPE e scopette di saggina, d'erica volgare e di altre materie vegetali — *vedi* All. 7, categ. 4 gr. 1	54	62	64	—	—

	SEGATURA e raspatura:					
—	*a*) di legno da tinta o da concia — *vedi* Legno da cui provengono.					
2207	*b*) di legni medicinali (santo, guaiaco, quassio, ecc.)	44	—	—	—	—
3150	*c*) di altri legni — *vedi* All. 7, categ. 4ª gr. 1.	62	66	76	—	—
3151	— di legno imbevuta di petrolio e mescolata con sabbia — *vedi* All. 7, categ. 5ª gr. 1.	60	63	75	—	—
507	— di legno impastata con polvere di carbone, naftalina od altre sostanze facilmente accensibili — *vedi* All. 7, categ. 4ª gr. 1.	60	63	75	—	—
	SETA:					
(a*)	*a*) greggia o manifatturata	43	—	—	—	—
	Appartengono alla seta manifattura l'organzino, la trama, il filo da cucire, da cordoncini, ricami e gli altri filati di seta. La seta deve essere riposta in casse in buono stato od in involti risistenti, le une e gli altri convenientemente ammagliati con corda, i cui capi sono da assicurare con piombi. Per la seta nera torta, in matasse, e per quella fortemente caricata, sono da osservare le speciali condizioni contenute nell'All. 7, categ. 6ª gr. 2					
3181	*b*) cordoni	43	—	—	—	—
	Per quelli di seta nera — *vedi* All. 7, categ. 6ª gr. 2.					
(b*)	*c*) filati non nominati compresi quelli di cascami	43	—	—	—	—
	Per l'imballaggio vedi la nota alla voce sub *a*)					
—	*d*) tessuta — *vedi* Tessuti.					
(a*)	SISAL (fibre) — *vedi* All. 7, categ. 4ª gr. 1 e 6ª gr. 1	56	64	66	—	—
3599	SMALTI (vernici a smalto) — *vedi* All. 7, categoria 5ª gr. 1 e 8ª	44	—	—	—	—
—	SODA caustica — *vedi* Sodio (idrato od idrossido di).					
—	SODIO metallico — *vedi* Metalli alcalini non nominati.					
1287	— (clorato di) — *vedi* All. 7, categ. 5ª gr. 2. . .	44	45	54	—	—
—	— (fluosilicato di) — *come* Sali dell'acido idrofluosilicico.					
	— (idrato od idrossido di) o soda caustica — *vedi* All. 7, categ. 2ª:					
3203	*a*) in botti, barili o stagnoni	61	63	69	—	—
3204	*b*) in altri recipienti	44	45	54	—	—
3205	*c*) in soluzione acquosa	62	66	70	—	—
	Le soluzioni acquose di concentrazione non superiore al 10 % non sono soggette alle disposizioni dell'All. 7.					
	SODIO (nitrato di) — *vedi* All. 7, categ. 5ª gr. 2:					
3206	*a*) con titolo non superiore al 96%.	61	69	72	—	—
3207	*b*) con titolo superiore al 96%.	58	62	66	—	132
	Il nitrato di sodio con titolo fino al 96 % è, di regola, di color giallognolo e grigiastro; quello con titolo superiore al 96 % è bianco ed ha inoltre, di solito, forma di granelli.					
2066	— (perossido di) — *vedi* All. 7, categ. 7ª gr. 1.	44	—	—	—	—
	I pacchetti di lozioni contenenti perossido di sodio (contenuto di ogni singolo pacchetto non superiore a 200 grammi) imballate in modo sicuro in recipienti impermeabili all'acqua, come ad esempio tubi di piombo, pronti a l'uso e riunito in pacco robusto, non sono soggetti alle disposizioni dell'Alleg. 7.					
	— (solfuro di) — *vedi* All. 7, categ. 2ª:					
3211	*a*) in botti, barili o stagnoni	61	64	72	—	—
3212	*b*) altrimenti imballato.	44	—	—	—	—
	Le soluzioni di concentrazione non superiore al 10 % non sono soggette alle disposizioni dell'Allegato 7.					
4046	SODIOCIANAMIDE — *vedi* All. 7, categ. 3ª.	44	—	—	—	—

4047	SOLFATO di dimetile o di metile — *vedi* All. 7, categ. 3ª	44	45	54	—	—
2508	— di mercurio o turbitto minerale — *vedi* All. 7, categ. 3ª	44	—	—	—	—
—	SOLFIDRATI non nominati — *come* Solfuri. Per quelli allo stato liquido — *vedi* All. 7, categ. 2ª.					
—	SOLFOCIANURI — *come* Cianuri.					
773	SOLFURO d'arsenico o giallo d'arsenico o giallo reale od orpimento o realgar — *vedi* All. 7, categ. 3ª	44	—	—	—	—
2995	— di potassio — *vedi* All. 7, categ. 2ª Le soluzioni di concentrazione non superiore al 10 % non sono soggette alle disposizioni dell'Allegato 7.	49	54	57	—	—
—	SOLUZIONI acquose di biossido d'idrogeno — *vedi* Acqua ossigenata.					
—	— di acido solforico per batterie elettriche — *come* Acido solforico.					
1091	SORGO (canne di) — *vedi* All. 7, categ. 4ª gr. 1.	54	69	—	—	—
2521	— (midollo di) — *vedi* All. 7, categ. 4ª gr. 1...	52	—	—	—	—
4048	SOSTANZE arsenicali non nominate, solide od in soluzione — *vedi* All. 7, categ. 3ª	44	—	—	—	—
4147	— fumogene e per produrre nebbia, contenenti clorati — *vedi* All. 7, categ. 13ª gr. 1 e Tariffa n. 33 P. V.					
4114	— fumogene e per produrre nebbia, non contenenti clorati — *vedi* All. 7, categ. 11ª gr. 2.	51	54	57	—	—
(a*)	SPARTO (fibre di) — *vedi* All. 7, categ. 4ª gr. 1 e 6ª gr. 1	56	64	66	—	—
—	SPIRITO di sale — *vedi* Acido cloridrico in soluzione acquosa.					
4104	SPOLETTE cariche per proietti con o senza innesco — *vedi* All. 7, categ. 11ª gr. 1 *a*)	44	—	—	—	—
4155	— elettriche ed a miccia con detonante — *vedi* all. 7, categ. 14ª gr. 1 *a*) e Tariffa n. 33 P. V.					
3241	SPUGNE (ritagli di) — *vedi* All. 7, categ. 6ª gr. 2...	62	70	—	—	—
2280	STECCHE di legno per ceste e corbelli — *vedi* All. 7, categ. 4ª gr. 1	63	69	—	—	—
1074	STELI di canapa forniti dei loro filamenti — *vedi* All. 7, categ. 4ª gr. 1	60	66	68	—	—
507	— di canapa intrisi di zolfo — *vedi* All. 7 categoria 4ª gr. 1	60	63	75	—	—
1078	— di canapa spogliati dei loro filamenti — *vedi* All. 7, categ. 4ª gr. 1	62	70	76	—	—
3264	— di lino forniti dei loro filamenti — *vedi* Allegato 7, categ. 4ª gr. 1	60	66	68	—	—
—	— di saggina — *vedi* Saggina.					

947	STOFFE (borra o cimatura di) — *vedi* All. 7, categ. 6ª gr. 2	61	68	75	—	—
—	STOIE di canna per soffitti, tramezzi, ecc. — *vedi* Cannicci.					
	— e stoini per pavimenti o finestre:					
(a*)	*a*) di fibre vegetali tessili o da intreccio, di fuscelli o di stecche di legno e simili	53	63	64	—	—
	Per le stoie di fibre vegetali e di fuscellini — *vedi* All. 7, categ. 4ª gr. 1.					
703	*b*) di tessuto	44	—	—	—	—
2326	*c*) di linoleum	44	47	—	—	—
3990	STOPPA catramata per calatafaggio — *vedi* All. 7, categ. 4ª gr. 1	60	66	69	—	—
(b*)	— di canapa, di lino e di juta — *vedi* All. 7, categ. 4ª gr. 1 e 6ª gr. 1 e 2	60	66	69	—	133A 146
4107	STOPPINI a frizione ed a percussione — *vedi* All. 7, categ. 11ª gr. 1 *b*)	44	—	—	—	—

	STRACCI:					
3271	*a*) di lana — *vedi* All. 7, categ. 6ª gr. 2	57	60	68	—	—
3272	*b*) di seta	51	56	61	—	—
3279	*c*) di fibre artificiali (rayon e simili)	51	56	61	—	—
3273	*d*) di altri tessuti e stracci di ogni qualità e specie non nominati, anche misti con stracci di lana, di seta e di fibre artificiali (rayon e simili) — *vedi* All. 7, categ. 4ª gr. 1 e 6ª gr. 1 e 2	61	68	75	—	—

1) Per stracci s'intendono i pezzi di tessuti usati non atti ad altro che al macero.
I pezzi utilizzabili per le loro dimensioni e stato sono da tassare come i ritagli di tessuti nuovi.
Per eccezione, i capi di vestiario spediti interi si classificano come stracci quando sieno vecchi, logori e non più servibili, in caso di dubbio, ed a richiesta dell'amministrazione, il mittente od il destinatario dovranno prestarsi a tagliarli in pezzi.

2) Si considerano stracci di seta e di fibre artificiali (rayon e simili) anche gli stracci di tessuti misti di seta, delle dette fibre artificiali, lana o cotone; o di lana anche quelli di tessuti misti di lana o cotone.

3) La biancheria quando sia spedita in oggetti interi ma logori e rotti appartiene alla voce Biancheria sdrucita. Come tale si classificano pure i pezzi logori di biancheria che, per le loro dimensioni, siano atti a fare strofinacci.

910	SUBLIMATO corrosivo (cloruro o bicloruro di mercurio) — *vedi* All. 7, categ. 3ª	44	—	—	—	—
3280	SUGHERO carbonizzato — *vedi* All. 7, categ. 6ª gr. 2	56	—	—	—	—
—	— per conceria — *vedi* Cortecce di betulla, castagno, ecc.					
3284	— polverizzato	54	62	—	—	—
	Per quello frammisto, allo stato compreso o non, con sostanze resinose, oli di resine e simili (cosidetta borra di sughero) - *vedi* All. 7, categ. 6ª gr. 2.					
3286	— (ritagli di) sciolti — *vedi* All. 7, categ. 4ª gr. 1.	60	71	—	—	135

(a*)	TAMPICO (fibre di) — *vedi* All. 7, categ. 4ª gr. 1 e 6ª gr. 1	56	64	66	—	—
—	TAPPI detonanti — *vedi* Giocattoli esplodenti per bambini, ecc.					

	TAVOLE isolatrici di canne palustri:					
3312	*a*) cementate con gesso	62	68	—	—	—
3313	*b*) cementate con catrame — *vedi* All. 7, categoria 4ª gr. 1	60	66	—	—	—

—	TELA nitrata per preparazione di filtri speciali — *vedi* Cotone nitrato sotto forma di filati o di tela per la preparazione di filtri speciali.					

2283	TENDE di fuscelli o di stecche di legno e simili	53	63	64	—	—
	Per quello di fuscelli — *vedi* All. 7, categ. 4ª gr. 1.					

	TERRE colorate non nominate, tanto naturali quanto artificiali:					
3339	*a*) in pezzi	61	63	68	—	—
3340	*b*) in polvere o foggiate in pani	60	62	66	—	—
3482	*c*) macinate con olio	44	—	—	—	—
—	*d*) macinate con vernice — *vedi* Vernici.					
	Per terre colorate s'intendono le ocre, i boli, le terre sigillate, le terre bianche (baritina, talco, carbonato o solfato di calcio, ecc.) colorite artificialmente, e le terre colorate naturali, od il cui colore sia stato rafforzato.					

—	TESSUTI (cascami di) — *vedi* Ritagli.					
—	TETRANITRATO di pentaeritrite — *vedi* Pentrite.					
—	TETRANITROMETILANILINA — *vedi* Tetril.					
4123	TETRANITRONAFTALINA — *vedi* All. 7, categ. 12ª gr. 1 *a*) e Tariffa n. 33 P. V.					
4137	TETRIL o tetranitrometilanilina — *vedi* All. 7, categ. 12ª gr. 2 *a*) e Tariffa m. 33 P. V.					
—	TETROSSIDO di azoto — *vedi* Azoto.					
35 9	TINTE — *vedi* All. 7, categ. 5ª gr. 1 e 8ª	44	—	—	—	—
1851	TORBA (formelle di carbone di) — *vedi* All. 7, categ. 4ª gr. 1	64	—	74	75	—
3417	TORCE a vento — *vedi* All. 7, categ. 4ª gr. 1	51	54	57	—	—
—	TORPEDINI prive d'inneschi — *vedi* Munizioni varie cariche con esplosivi della categ. 12ª. Le torpedini munite d'inneschi sono *escluse* dal trasporto — (*vedi* All. 7, categ. 12ª o 14ª).					
729	TREBBIA o andropogono depurata o no — *vedi* All. 7, categ. 4ª gr. 1	53	62	—	—	—
	TREMENTINA naturale:					
3427	*a*) greggia — *vedi* All. 7, categ. 5ª gr. 1	08	64	70	—	—
3428	*b*) purificata	49	54	57	—	—
585	*c*) (olio od essenza di) od acqua ragia — *vedi* (All. 7, categ. 8ª	44	—	—	—	—
—	TRICLORURO di arsenico — *vedi* Arsenico.					
1862	— di fosforo — *vedi* All. 7, categ. 2ª	44	—	—	—	—
1460	TRIFOGLIO — *vedi* All. 7, categ. 4ª gr. 1 e 6ª gr. 1	62	68	75	—	—
4137	TRIMETILENTRINITROAMINA o T. 4 — *vedi* All. 7, categ. 12ª gr. 2 *a*) e Tariffa n. 33 P. V.					
—	TRINITROFENOLO — *vedi* Acido picrico puro.					
—	TRINITRONAFTALINA — *vedi* Nitronaftaline.					
4137	TRINITRORESORCINA — *vedi* All. 7, categ. 12ª gr. 2 *a*) e Tariffa n. 33 P. V.					
—	TRINITROTOLUOLO anche compresso o fuso o sotto forma di manufatti diversi — *vedi* Tritolo.					
4120	— liquido (miscuglio neutro di toluoli nitrati, liquido alla temperatura ordinaria) — *vedi* All. 7, categ. 12ª gr. 1 *a*) e Tariffa n. 33 P. V.					
4119	TRITOLO o trotyl o trinitrotoluolo, anche compresso o fuso o sotto forma di manufati diversi — *vedi* All. 7, categ. 12ª gr. 1 *a*) e Tariffa n. 33 P. V.					
1167	TRUCIOLI di carta — *vedi* All. 7, categ. 4ª gr. 1	50	62	69	—	—
	— di legno — *vedi* All. 7, cat. 4ª gr. 1:					
3432	*a*) buoni per fare trecce e lavori simili, anche tinti	45	—	—	—	—
—	*b*) buoni per tinta o per concia — *vedi* Legno da cui provengono.					
3433	*c*) intrisi di catrame, zolfo o materie resinose — *vedi* All. 7, categ. 4ª gr. 1	55	62	73	—	—
3434	*d*) altri	56	63	75	—	—
	TUBI di cartapesta, di carta o di cartone:					
—	*a*) ricoperti con lamina metallica — *vedi* Tubi isolanti.					
3435	*b*) per la filatura e la tessitura (fuselli)	51	61	66	—	—
	Per quelli intrisi di grasso - *vedi* All. 7, categ. 6ª gr. 2.					
3436	*c*) non nominati	49	—	—	—	—
1227	— di celluloide — *vedi* All. 7, categ. 4ª gr. 2	45	53	—	—	—

2508	TURBITTO minerale (solfato di mercurio) — *vedi* All. 7, categ. 3ª	44	—	—	—	—
	TUTOLI di granoturco:					
2037	*a*) macinati	63	68	75	—	—
2038	*b*) non macinati — *vedi* All. 7, categ. 4ª gr. 1	64	70	78	—	—
3448	UNGHIE ed unghioni (raspature, ritagli, trucioli, anime o noccioli di)	70	79	82	—	—
	Per le anime o noccioli — *vedi* All. 7, categ. 1.					
(a *)	UVA fresca in ceste o casse e uva anche pigiata con mosto, in botti, tini, bigonce, navasse e carri serbatoi	54	60	66	—	106 B
	Per l'uva pigiata con mosto il mittente è tenuto a dichiarare, nella lettera di vettura, la precisa condizione dei recipienti, non assumendo l'Amministrazione alcuna responsabilità per i danni che, per la detta condizionatura, potessero derivare alla merce.					
	VENTRIGLI — *come* Budella.					
1321	VERDE Mètis, di Scheele, di Schweinfurt ed altri verdi simili a base di arsenico — *vedi* All. 7, categ. 3ª	44	—	—	—	—
—	— di rame — *vedi* Verderame.	—	—	—	—	—
3473	VERDERAME — *vedi* All. 7, categ. 3ª	44	—	—	—	—
—	VERDI arsenicali — *vedi* Verde Mètis, ecc.					
3599	VERNICI non nominate — *vedi* All. 7, categ. 5ª gr. 1, 8ª e 9ª	44	—	—	—	—
—	VETRIOLO (olio di) — *vedi* Acido solforico.					
3514	VIMINI	63	68	72	—	—
	Per quelli allo stato secco — *vedi* All. 7, categ. 4ª gr. 1.					
	VINO o mosto alcoolizzato:					
—	*a*) contenente fino al 25 % in peso d'alcool — *come* Vino.					
—	*b*) contenente oltre il 25 % in peso d'alcool — *come* Alcool amilico, ecc. — *vedi* All. 7, categ. 8ª.					
	Quello spedito in bottiglie di vetro o di terra cotta, racchiuse in casse non eccedenti ciascuna il peso lordo di kg. 60, non è soggetto alle disposizioni dell'Allegato 7.					
—	VIVAGNI di panno — *vedi* Cimose.					
	ZINCO:					
3566	Limatura	66	70	79	—	—
	Per quella unta od intrisa di grasso, di vernice o di resina — *vedi* All. 7, categ. 6ª gr. 2.					
3569	Polvere — *vedi* All. 7, categ. 6ª gr. 2	58	63	73	—	—
	È costituita da polvere finissima di color cenerino, composta di zinco metallico, ossido e carbonato di zinco e di impurità.					
	ZINCO:					
3566	Tornitura	66	70	79	—	—
	Per quella unta od intrisa di grasso, di vernice o di resina — *vedi* All. 7, categ. 6ª gr. 2.					

3596	ZINCO etile anche in soluzione in etere — *vedi* All. 7, categ. 10ª gr. 2	43	—	—	—	—
1863	— fosfuro di) — *vedi* All. 7, categ. 3ª	41	—	—	—	—
3596	— metile anche in soluzione in etere — *vedi* All. 7, categ. 10ª gr. 2	43	—	—	—	—
	— (ossido di) o bianco di zinco:					
895	*a*) allo stato secco o impastato con acqua	54	58	61	—	—
894	*b*) macinato con olio	44	—	—	—	—
—	*c*) macinato con vernice — *vedi* Vernici.					
	— (solfuro di):					
—	*d*) naturale (blenda) — *vedi* Minerali metalliferi di zinco.					
3579	*b*) preparato artificialment	44	—	—	—	—
	c) mescolato con ossido di zinco o solfato di bario:					
2353	1. allo stato secco o impastato con acqua	54	58	61	—	—
894	2. macinato con olio	44	—	—	—	—
—	3. macinato con vernice — *vedi* Vernici.					

—	ZOLFANELLI — *vedi* Fiammiferi.					
3584	ZOLFO (fiori di) o zolfo sublimato — *vedi* All. 7, categ. 4ª gr. 1	53	—	58	—	—
	— (minerale di):					
2534	*a*) in masse od allo stato polverulento (sterro)	66	—	73	75	—
2525	*b*) macinato — *vedi* All. 7, categ. 4ª gr. 1	63	—	69	—	—
3586	— in cannoli — *vedi* All. 7, categ. 4ª gr. 1	53	—	58	—	—
(a*)	— in pani o in pezzi, anche misti con polvere di zolfo — *vedi* All. 7, categ. 4ª gr. 1	54	—	66	—	127
(b*)	— in polvere, anche ramato — *vedi* All. 7, categ. 4ª gr. 1	53	55	58	—	—

Roma, li 27 novembre 1934 - Anno XIII

Il Ministro per le finanze:
JUNG.

Il Ministro per le comunicazioni:
PUPPINI.

(766)

MUGNOZZA GIUSEPPE, *direttore* SANTI RAFFAELE, *gerente*

(7108182) Roma, 1935-XIII - Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.